

COMPENDIO

ALFABETICO

DE STATVTI.

ACQVISTARE.



Acquistare ponno i Fratelli tutta sorte di Beni, Mobili, Stabili, Censi, Rendite annuali, e Giurisdizione. *Stat. 10. contr., e stat. 57. Comend.* Intendendo, che l'acquisto si faccia non al Religioso, mà alla Religione. *Stat. 10. Contr.,* E sia con giusto titolo, e conueniente à Religiosi, e non già per via di Mercantia, d' Vtura, e giuochi illeciti: come vietati dagli *Stat. 3., e 4. contr., e 53. Proib.*

AFFITTARE.

Affittar le Comende non si ponno senza licenza del Gran Maestro, la quale si dà per trè anni. *Stat. 7. Allog.,* Et al più per cinque anni. Mà il Successore è tenuto stare all'affitto solo per li trè primi anni. *Ord. 2. Allog.* Affittar non si ponno à Potenti Signori Ecclesiastici, ò Secolari, ne ad Uniuersità, ò Colleggio. *Stat. 9. Allog.* Ne à Secolari. *Stat. 65. Comend.* Il quale fù poi riuocato coll' *Ord. 42. Comend.* Degli affitti delle Comende non può pigliarsi annata anticipata. *Ord. 1. Allog.* Ancorche il Fratello sia in Conuento, ò voglia venirui, com' era permesso dallo *Stat. 7. Allog.* Deue mandar sene il contratto al Riceuitore. *Stat. 10. contr.* Affitto delle Comende vacate deue farsi dal Riceuitore. *Stat. 4. Allog., e regole, che deue offeruare Vedi Riceuitore.*

AGOZZINI.

Agozzini deuno dar scurtà di Scuti mille di render buon conto. *Ord. 11. Galer.* Deuno con li Scriuani far risegna ogni settimana de' vestimenti della Ciurma. *Ordin. 80. Galer.*

A

ALBER-

Compendio Alfabetico ALBERGIE.

Albergie altro non significa, che Ospitio. *Stat. 4. signif.* Ordinationi de gli Albergi dei precedenti Capitoli generali riformate nel Capitolo 1631. *ord. 2. Alberg.*, E rimesse alla miglior mutatione del Consiglio. *Ord. 1. Albeg.* Negl' Albergi, che carne si dia. *Ord. 3. Alberg.* Che pesce. *Ord. 4. Alberg.*, e che pane, e vino. *Ord. 5. 6. Alberg.*, Che non ponno portarsi fuori dell' Albergie. *Ord. 5. Alberg.* Non ponno i Fratelli pretendere altra carne di quella, che si fa nel macello della Religione. *Ord. 29. Tesor.* Pietanza fuori dell' Albergie due volte, e non più la Settimana, e con causa legitima è tenuto il Piliero di dare. *Ord. 7. Alberg.* Pietanza, e collatione in che tempo si dia. *Ord. 8. 9. Albeg.* Della Pietanza non deue farsi doglianza se non al Piliero. *Ord. 10. Alberg.*, & al Gran Maestro. *Conf. 15. Marz. 1651. ab Incarn.* Della Cucina, degli Vtensili, e dei mali portamenti dei Seruitori dell' Albergie. *Stat. 12. ord. 13. 14. Alberg.*

Nell' Albergie si deue osseruar modestia, e non vsar insolenza contro i Seruitori del Piliero, sotto grauissime pene. *Stat. 28. Proib. Stat. 7. offic.*, & *ord. 11. Alberg.* Dei delitti dei Fratelli nell' Albergi facendo pianta il Piliero al Consiglio, è creduto senz' altra proua. *Ord. 15. Alberg.* Come anche di coloro, che domandano da cena ne giorni di digiuno. *Ord. 26. Chief.*

ALEMANI.

Alemani, e loro prerogatiue. Ponno entrar ne Capitoli Generali, benche non habbiano otto anni di residenza. *Stat. 5. capit.*, e nel Consiglio ordinario benche non habbiano cinque anni di residenza. *Stat. 5. capit.*, e nel compito, benche non habbiano venticinque anni d'età, e cinque anni di residenza. *Ord. 6. conf.*, & esser eletti Auditori, benche non habbiano l' istesia età, e residenza. *Ord. 6. conf.*, e votare in lingua nè Capitoli, & Assemblee, benche non habbiano trè anni di residenza. *Ord. 20. capit.*, *Stat. 28. conf.*, & esser eletti alla Gran Croce, benche assenti dal Conuento. *Stat. 8. elett.*, & esser eletti Capitani di Galera, benche non habbiano dieci anni d' Antianità, e venticinque d' età, e trè Carauane. *Ord. 8. Galer.*, e conseguir Comende, ancorche non habbiano fatto trè Carauane. *Stat. 8. Comen.* la qual prerogatiua fù poi abolita dallo Statuto Gran Maestro *Garg. doppo l' Ordin. 7. Offic. Conf. 14. Decembre 1661. conferm. 27.*

Marzo

Marzo 1662. Pagano minor somma del solito per li Passaggi de Cavalieri, e Seruenti. *Ord. 12. Tesor.* I Nouitij della lingua d'Alemagna s'intendono d'hauer fatto il Nouitiato quell'anno, che sono stati appresso il Prior d'Alemagna. *Ord. 38. riceu.*, & i Nouitij del Priorato di Boemia fanno soli sei mesi di Nouitiato in Conuento. *Ord. 39. riceu.* Gl'illegitimi nella lingua d'Alemagna non si riceuono, benchè figli di qualsiuoglia Supremo Principe. *Ord. 17. riceu.* Le Proue nella lingua d'Alemagna, e Priorato, senza discrepanza, contradette, non si consegnano alla Parte. *Ord. 31. riceu.* Gli Alemanni ponno hauer Procuratori in Consiglio, benchè presenti. *Stat. 11. conf.* Per amministrar loro i SAGRAMENTI della Confessione, e Communione può mandarsi dal Conuento di Colonia, ò Argentina vn Capellano d'obbedienza, che approuato dal Prior della Chiesa, tira la tauola, e soldea di Capellano Conuentuale. *Ord. 28. Chief.*

ALIENARE.

A Lienare anco in ponto di morte ponno i Fratelli le case fabricate, ò comprate nella Città Valletta, Vittoriola, e Senglea. *Ord. 4. Contr.* Purche nel tempo della dispositione non sian debitori del Tesoro. *Ord. 6. contr.*, Et i beni patrimoniali, purche siano stabili, ed' ascendenti, ò collaterali, e peruenuti per heredità, successione, ò legato, con licenza del Gran Maestro. *Stat. 20. Maestro*, E gli stabili dell' Isole di Malta, e Gozzo, con licenza del Consiglio, mà non per il tempo dell' vltima infermità. *Stat. 11. contr.* Alienare non ponno i beni stabili fuor di Conuento, che non sono Patrimoniali. *Stat. 10. ord. 12. contr.* Eccetto se sono acquistati per pagamento d'affitto, ò d'amministrazione. *Ord. 11. contr.* Ne i censi, ò siano rendite annuali: ne la giurisdizione, ne sottomettere i beni à censo, ò grauezza. *Stat. 10. contr.* Ne alienare, ò sia vendere gli Schiaui battezzati, ò nati da Schiaue Christiane. *Ord. 7. offic.* Alienare, e seruirsi dei beni mobili ponno i Fratelli. *Stat. 10. contr.* In quanto riguarda il loro stato di Religiosi, si bene, mà mobili, e viuenti nel secolo. *Sac. Rota coram Caccia Lithuana donationis 5. Maij 1688.* con facultà di far molte, e larghe limosine. *Stat. 2. regol.*, & altre Opere Pie. *Stat. 1. 2. ospit.* mà non già di donare, & alienare à loro libera volontà. *Stat. 1. proib.*, e lo *Stat. 14. contr.* che lo permetteua, soprauiuendo i Fratelli quaranta giorni: fù riuocato dall' *Ord. 10. contr.*, come contrario al Uoto della Pouertà:

Alienare, vendere, impegnare, dar in affitto perpetuo, ò vero obligare i beni stabili, ò mobili della Religione: non ponno i Fratelli sotto grauiissime pene. *Stat. 6. 7. 8. contr.* Ne meno trattarne. *Stat. 8. contr.* con grauiissime pene anco ai Fratelli, che interuengono in simili trattati. *Ord. 7. contr.*, ne dare à censo i beni inculti, ò siano di poca, ò nessuna vtilità, se non per anni ventinoue nel Capitolo Prouinciale, doppo i quali tornino coi loro miglioramenti alla Religione. *Stat. 9. contr.* il quale se bene fù ristretto à noue anni dallo *Stat. 16. contr.* Fù nondimeno rinouato dall' *Ord. 8. contr.* Le alienationi suddette si sono di nuouo riuocate. *Stat. 12., & ord. 9. contr.* Alienationi delle rendite, e prerogatiue del Magistero indebitamente fatte dal Gran Maestro, morto ch'egli è, subito s' intendono riunite al Magistero. *Stat. 13. Maestro.*

ALIMENTI.

Alimenti si riseruanò ai Commissarij nel riparar le ruine delle loro Comende, pagati prima i carichi del Tesoro adempito il seruitio Diuino, l'ospitalità, e l'elemosine. *Stat. 7. visit.*, E nell'ornare, e riparar le Chiese si riserva ai Commissarij sopra i frutti delle loro Comende il parco vitto, e vestito. *Stat. 26. Chief.* Ai Commissarij mentecatti il Consiglio deputa Curatori, e tassa gl'alimenti. *Ord. 29. conf.* Ai Membristi, e Pensionisti, che non possedono altro bene della Religione, ò che vaca nell'istesso tempo, si assegnano per alimenti nel mortorio, e vacante il terzo del membro, ò pensione. *Stat. 10. 11. 12. Tesor.*, e l'osservanza è, che nel mortorio si lasci al Membrista, ò Pensionista il terzo del netto, e nel vacante il terzo del brutto.

AMBASCIATORI.

Ambasciatore, che così chiamasi il Procurator Generale nella Corte di Roma per l' *Ord. 4. elett.* è tenuto à difendere i Priuilegij della Religione, e le deliberationi del Consiglio, & opporsi à i Fratelli disubbidienti, e fauorire gli obbedienti, e tener auuisati il Gran Maestro, e Consiglio dei negotij. S' intende riuocato in ogni Capitolo Generale, che sostituisce vn' altro in suo luogo. Ponno però il Gran Maestro, e Consiglio per giusta causa frà i due Capitoli prouedere d' vn altro. *Stat. 12. elett.* Ambasciatori finita la carica deuono consegnar le sentenze, priuilegij &c. ai successori per inuentario, e di questo mandar
copia

copia alla Cancellaria. *Ord. 11. cancell.* Deuono venire in Conuento à render conto del danaro riceuuto. *Ord. 54. Tesor.*, e dar notitia dei negotij. E si hanno per raccomandati nelle loro ragioni, e promotioni. *Stat. 65. Tesor.* Ambasciatori straordinarij non ponno deputarsi se non coi due terzi dei voti. Mà il Soggetto per Ambasciatore basta decretarsi colla maggior parte de Voti. *Ord. 82. Tesor.* Ambasciatori, e loro Gaggi antichi. *Stat. 65. Tesor.* Gaggi all' Ambasciator di Roma Sc. Romani 3. m. l'anno. *Conf. 14. Lugl. 1667.* All' Ambasciator di Francia, lire 6. m. All' Ambasciator di Spagna Ducati 1000. in plata, e Ducati 1000. in veglione. *Conf. 2. Giug. 1642.* Agli Ambasciatori straordinarij Sc. 6. d'oro il giorno, che sono di Tari 14. moneta d'argento di Sicilia compresa ogni spesa di Filuche, Caualli &c. *Ord. 83. Tesor.*

AMMIRAGLIO.

Ammiraglio, e sua potestà sopra i Nauilij della Religione sopra i vogadori, galeotti, e genti d'arme, à quali fa il pagamento nel Tesoro, e sopra i Soldati maritimi così in mare, come in terra. Mà se il Marefciale è nell' armamento à lui obbediscono l'Ammiraglio, e gl' altri. *Stat. 3. Bagl.* Sopra i Fratelli, e secolari dell' expeditione dell' Armata maritima sopra gli huomini maritimi. *Stat. 8. Bagl.*, e sopra i Nauilij, che nuouamente s' armano dalla Religione. *Stat. 9. Bagl.* l' Ammiraglio, & il Generale con quattro Commissarij attendono al buon gouerno delle Galere. *Ord. 4. Galer.* l' Ammiraglio si elegge, se vuole per Generale delle Galere essendo idoneo, atteso lo *Stat. 16. elett.*, che trouandosi nella lingua d' Italia alcuno sufficiente quello sia proposto all' Armata di mare, l' Ammiraglio elegge il Prodomo dell' Arsenale, e lo Scriuano, i quali stanno sotto la sua giurisdizione. *Stat. 33. Bagl.*, e sotto la sua obbedienza, e dei Commissarij delle Galere, stà lo Scriuano dei contro libri delle Galere. *Ord. 6. Galer.* All' Ammiraglio per sua preminenza è douuta la testa de Tonni. *Ved. libr. Bull. Ann. 1564. fol. 247.*, & i fragmenti de legni dati à trauerfo in quell' Isola. *Ord. 43. del Tribunale.* Armamento eretto nel 1605.

ANTIANITA'.

Antianità è effetto della ricettione nei riceuuti d'età maggiore. *Ord. 10. riceu.* non corre se non pagato il passaggio. Prima del qual

qual pagamento gioua la lite mossa contra l' antianità, mà non doppo. *Stat. 15. Tesor.* I minori però non pagando il passaggio al tempo assegnato perdono l' antianità, ancorche non sia mossa la lite *Conf. 15. Giug. 1671. conf. 27. Ottobre seguente.* Antianità corre ai Paggi Magistrali dal giorno, che accettate le proue, entrano al seruitio del Gran Maestro *Conf. 10. Giug. 1645.* Ai minori non prima dell' anno sesto compito. *Ord. 50. ric.*, e dal tempo della gratia, se si riceuono con dispensa Apostolica. Ai Chierici, che si trasferiscono allo stato de Seruienti dal dì di detta traslatione pagato il passaggio, altrimenti restano senz' antianità. *Ord. 20. Chiesa:* A' quelli, che il Consiglio all' aspetto giudica non hauer la debita età, dal tempo che arbitra il medesimo *Conf. ord. 34. riceu.*, & ai Catalani, e Maiorchini, ai quali il Capitolo non hà consegnato le loro proue dal dì del loro arriuo in Conuento. *Ord. 9. ric.* Antianità corre nell' anno del Nouitiato. *Stat. 28. riceu.* Secondo l' ordine dell' antianità deuno i Fratelli sedere, & andare in Chiesa, & alle Proceffioni. *Stat. 9. Chief.* Antiani Chierici sono preceduti da i Sacerdoti Fiernaldi. *Ord. 16. Chief.* Antianità deue posporfi alla sufficienza, e benemerenza, nell' elettione alle dignità. *Stat. 5. elett.* Antianità acquistata, e da acquistarsi si perde per alcuni delitti. *Stat. 29., e 64., & ord. 19. Proib.* Antianità, e residenza non s' intende restituita per la restitutione dell' abito. *Stat. 40. riceu.* Antianità perduta per qualche delitto, non può restituirsi, ne pure per gratia di lingua. *Stat. 17. Proib.* Antianità non può variarfi in pregiuditio d' alcuno. *Ord. 10. riceu.* Antianità s' intende prescritta seguita la ricettione, e passati cinque anni. *Stat. 25., & ord. 15. riceu.*

Antianità di trè anni necessaria per conseguir pensioni di gratia Magistrale. *Ord. 1. Comen.*, e dai Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento. *Stat. 7. Comen.* Antianità di cinque anni necessaria per le Comende di cabimento, e di miglioramento di gratia Magistrale, e Priorale. *Stat. 7. Comen.* Antianità di otto anni necessaria per interuenire nel Capitolo Generale. *Stat. 5. capit.*, e per esser eletto Castellano. *Stat. 5. elett.* Antianità di dieci anni necessaria per esser eletto Capitan di Galera. *Ord. 8. Galev.*, e Commissario di proue nelle lingue di Francia. *Ord. 21. riceu.* Antianità di dodeci anni necessaria per esser Commissario di proue nella lingua d' Italia. *Ord. 23. riceu.* Antianità di quindici anni necessaria per esser eletto alle dignità. *Stat. 9. elett.* Antianità di venti anni necessaria per esser giubilato. *Ord. 1. offic.* mà di venticinque per esser giubilati i minori. *Ord. 2. offic.*

ANTIA-

ANTIANITA', O' SIA ASPETTATIVA.

Coll' Antianità gl' assenti si riputano presenti in Conuento. *Stat. 7. Comen.* Antianità à cabirsi come siano assegnate alle lingue. Più dell' assegnate non ponno darli. Si danno à i Fratelli più antiani, e capaci di Comende residenti in Conuento, & vna sola basta per tutt' i passaggi. *Ord. 30. Comen.* Non si ponno smutire se non per morte di chi le haueua, ò per esser questi tali entrati in rendita dei loro cabimenti, & altrimenti non ponno ottenere altra antianità di giustitia vacante. Mà nelle lingue d' Aragona, e Castiglia ponno smutirsi subito doppo la smutitione della Comenda. *Ord. 31. Comen.* Può rinuntiarli l' antianità prima d' entrar in rendita, se deue ottenerla il più antiano, che si troui in Conuento, e fuori. *Conf. 23. Giugn. 1640., & 11. Febr. 1650. ab Incarnatione,* Una volta data non si toglie à fauor degl' antiani, che soprauengono. *Ord. 30. Comend.*

'Antianità à migliorirsi si danno à tutt' i Commissarij residenti in Conuento, capaci alle Comende, constando de i miglioramenti approuati in Conuento, e della residenza quinquennale della Comenda. *Ord. 30. Comend.*

Antianità alle dignità non ponno darli, che à i Bagliui Conuentuali, e dandosi ad altri s' intende senza loro pregiudicio; Eccetto le concordie d' alcune lingue. *Stat. 44. Bagl.* Chi in virtù d' antianità conseguisce dignità, ò Comenda deue ottener frà vn anno le Bolle di conferma dal Consiglio. *Stat. 13. Comen.* Le antianità s' intendono date senza pregiudicio del Tesoro del Gran Maestro, e dei Priori. *Stat. 8. Tesor.*

APPELLATIONE.

Appellatione non si dà. Primo, dai Decreti del Capitolo Generale. Secondo, nelle cause criminali. Terzo, se si tratta della correctione della Regola. Quarto, nell' electione in Bagliui della Gran Croce, mà si dà dalla promotione de Bagliui ad altre dignità. Quinto, nella creatione degl' Officiali. Sesto, dalla deputatione dei Commissarij. Settimo, dalla dichiarazione sopra la sospitione dei Commissarij, ò dei Consiglieri. Ottauo, dall' esecutione, ò dal mandato d' eseguire. Nono, dalle sentenze de Capitoli Prouinciali, che non passano la somma di Sc. cento. E questo trà Fratelli. Mà nelle cause trà Fratelli, e Laici, non è lecito alli Fratelli per qualsiuoglia somma, ò negotio

8 Compendio Alfabetico

- gotio appellarsi dalla sentenza del Capitolo Prouinciale. *Stat. 20. conf.* Decimo, dalle sentenze dello Sguardo. *Stat. 1. sguar.* Vndecimo, dalla dichiarazione del Consiglio sopra l'intelligenza delli Statuti. *Stat. 20. conf.* secondo la nuoua compilatione, e *Conf. 28. Febr. 1583. ab Incarn., e 22. Nouembre 1641.* Duodecimo, sopra l'obrettione, e subrettione dei rescritti del Capitolo Generale. *Stat. 19. capit., e Stat. 20. conf.* Secondo la nuoua compilatione, e *Conf. 28. Febr. 1583. ab Incarnat.* In tutti gl' altri casi è lecito d'appellarsi. *Stat. 20. conf.* Appellatione dalle sentenze della Veneranda Camera contro gli Amministratori de beni, non si dà, se prima non si paga il giudicato. *Stat. 22., & ord. 57. Tesor.* Appellatione al Capitolo Generale non si dà dalla sentenza del Capitolo, ò sia Consiglio compito sopra proue di Nobiltà, ò Legimità. *Ord. 11. conf.*
- Appellare frà quanto tempo si debba. *Stat. 21. conf., & ord. 57. Tesor.*
- Appellationi con qual ordine precedano. *Stat. 22. conf.*
- Appellationi frà quanto tempo si debbano seguitare, e terminare. *Stat. 23. conf.* Appellatione non corre in pregiudicio dell' Appellante nelle ferie estiuè. *Ord. 5. conf.* Appellato può preuenire l' Appellante, non ostante il termine. *Ord. 10. conf.*
- Appellatione dà Capellani d'obbedienza Seruenti di staggio, come si faccia. *Stat. 24. conf.* Chi s' appella, ò tira i Fratelli ad altri Tribunali, che dell' Ordine nostro, quali pene incorre. *Stat. 41. 42. 43. conf.*

ARCHIUII.

ARchiuij dei Priorati deuno farsi à spese dei Priori, e de Comendatori. *Stat. 12. Prior.* Inuentario delle Scritture deue farsi dai Priori, i quali ò i loro Luogotenenti tengono le chiaui degl' Archiuij. *Ord. 39. Comen.*

ARMARE.

ARmare Uascelli non si ponno senza licenza del Consiglio ordinario. *Stat. 18. 19. Proib.* Non ponno armare, ne partecipare nell' armamento fatto da altri i Fratelli ch'hanno amministrazione della giustitia, ò dei beni della Religione. *Stat. 17. Proib.* I Fratelli che armano con licenza del Consiglio godono la residenza Conuentuale. *Stat. 20. Proib.*

ARMI

A R M I.

A Rmi delli spogli de Fratelli si riponghino nell' Armèria, eccetto le Spade, & i Pugnali, che si vendono al publico incanto. *Stat. 25. Tesor.* Armi, cioè Pistolette &c. sotto graui pene proibite ai Fratelli. *Ord. 12. proib.* Pena à chi giuoca l'armi. *Ord. 15. proib.* Pena à chi le porta nel luogo doue si celebra il Capitolo Generale. *Stat. 64. proib.*, e l' electione del Gran Maestro. *Stat. 2. elett.*, e nella Congregatione delle lingue, e nelle collette, E dei trasgressori deuono i Pilieri farne querela al Gran Maestro. *Ord. 16. proib.* Premij ai Fratelli nell' esercizio dell' armi. *Stat. 8. offic.* mostra delle loro armi, che deuono fare ogn' anno. *Ord. 5. offic.*

Scudo dell' Armi delle sue quattro Famiglie deue presentare il pretendente nel Capitolo. *Ord. 11. riceu.* Anzi sono proua di Nobiltà. *Stat. 17. riceu.* Uarij requisiti per la proua dell' armi. *Ord. 11. riceu.*

A R R E R A G G I.

A Rreraggi sono debiti vecchij, ò sia resto de debiti. *Stat. 19. signif.*

A R T I G L I E R I E.

A Rtiglerie, Poluere, &c. non ponno portarsi fuori dell' Isola senza licenza del Consiglio compito. *Stat. 23. proib.*

A S S E M B L E A.

A Ssemblee si chiamano le Congregationi. *Stat. 13. signif.* Assemblea Prouinciale si tiene sei mesi dopo il Capitolo, & altrimenti nel mese di Maggio. *Ord. 30. riceu.* In essa i negotij si trattano per via di scrutinio. *Stat. 16. 17. conf.*, e deuono interuenirui almeno trè Fratelli riceuti in Conuento, oltre il Capo. *Stat. 14. signif.*

Assemblea de Capellani s' intende accettare quanto alle lettere, e canto, il pretendente coi trè quarti de voti. *Ord. 42. riceu.* Nomina de suoi Ufficiali tocca al Prior della Chiesa. *Ord. 4. Chief.*

Assemblea che si fa nelle quattro Tempora. *Stat. 4. 5. regol.*

Assemblea Generale, nella quale si priuano i Fratelli dell' habito. *Stat. 38. riceu.*

B

Publica

Publica Assemblea per l' electione del Gran Maestro. *Stat. 1. elett.*
 Assemblea conuocata dal Marefciale. *Stat. 4. Bagl.*

AVDIENZA.

A Vdienza publica à che fine instituita. *Stat. 35. conf.* Quali persone in essa interuenghino. *Stat. 35. 36., & ord. 28. conf.* In quali giorni si tenga. *Stat. 35. conf.*

AVDITORE DE CONTI.

A Vditori de Conti deuono essere Antiani: d' età almeno d' anni venticinque compiti, e con cinque anni di residenza fatta realmente in Conuento, eccetto i Portughesi, & Alemanni. *Ord. 6. conf.* nominati dalle lingue si presentano al Consiglio compito, dal quale vengono confermati. *Stat. 56. Tes., & ord. 6. conf.* Ne sempre dalle lingue son nominati, ò dal Consiglio eletti i più Antiani: mà spesse volte si hà riguardo più tosto alla sufficienza, che all' Antianità. *Conf. 5. Decembre 1573., e 7. Marzo 1673. ab Incanat.* Durano nell' Officio due anni. *Stat. 57. Tes.* Interuengono ai Conti, che i Procuratori del Tesoro rendono al Consiglio, & ai pagamenti, che fa il Tesoro. Deuono riconoscere i Conti, e tutti i suoi negotij, e riferire al Consiglio tutto quel che trouano bisognoso di riforma. *Stat. 56. Tes.* Sono Giudici nella Camera de Conti. *Ord. 57. Tes.* La pena, che incorrono non interuenendo in essa. *Ord. 58. Tesor.* Assistono al Segretario del Tesoro nel saldo dei Conti degl' Amministratori dei beni della Religione. *Ord. 21. 22. Tesor.*

AVDITORE DELLE GALERE.

A Vditor delle Galere introdotto per far il processo de Secolari delinquenti dal Capitolo del 1598. si dismesse dal Capitolo del 1631. *Ord. 77. Galer.* Mà di nuouo s' introdulle à 15. *Febraro 1684. ab Incarnatione.*

BAGLIVI.

B Agliui, ò Bailij sotto questo nome si comprendono i Bagliui Conuentuali, e Capitolari, & i Priori. *Stat. 6. signif.*

Bagliui

Bagliui Conuentuali instituiti per Configlieri assistenti al Gran Maestro. *Stat. 1. Bagl.* Ai quali poi s'aggionsero i Priori, e Bagliui Capitolari, E loro numeratione in ciascuna lingua. *Stat. 45. Bagl.* Perciò essi, ò i loro Luogotenenti di necessità deuono interuenir ne Configli. *Stat. 2. config.* I Bagliui Conuentuali sono i Capi delle loro lingue. *Stat. 5. signif.* Son preminenti à tutti i Fratelli delle loro lingue nelle ottioni à Comende, e dignità. Onde le aspettatiue non si ponno concedere ad altri, e concedendosi, s'intende senza loro pregiudizio. *Stat. 44. Bagl.* Eletti assenti, ponno conseguir dignità, e beneficij dell'Ordine nostro. *Stat. 40. Bagl.*, e per li beneficij s'intendono anco le Comende. *Conf. 11. Maggio 1666.* Gaggi che hanno dal Tesoro. *Ord. 30. 31. Tesor.* Obbedienza, ch'è loro douuta dai Donati. *Stat. 31. Bagl.* Ponno ritener dalla carauana vn Fratello. *Ord. 3. offic.* purchè sia della propria lingua. *Config. 20. Aprile 1583.* Somme, che doueuano pagare ai loro Luogotenenti per mantenimento dell'Albergie, essendo assenti. *Ord. 2. Bagl.* Oggidì fanno le spese dell'Albergie. *Configl. 18. Luglio 1658.* Come vsino i Gran Bagliui. *Configl. 1. Febr. 1654. ab In-carnatione.* Trè solamente di loro ponno partir da Conuento con obligo di ritornare frà trè anni, altrimenti s'intendino priuati dei Baliaggi senz'altra citatione. *Stat. 29. Bagl.* Eletti assenti deuono venire in Conuento frà due anni. *Stat. 40. Bagl.* Anzi frà due anni, e mezzo, sotto l'istessa pena. *Ord. 2. Bagl.*, e in tanto non ponno portar la Gran Croce. *Stat. 40. Bagl.* Bagliui Conuentuali, e Priori deuono presentare al Gran Maestro gli Officiali, ch'eleggono per loro preminenza, e che non presentano al Consiglio acciò da esso venghino confermati, ò rigettati. *Ord. 3. Bagl.*, E non ponno rimouerli senza deliberatione del Gran Maestro, e Consiglio. *Stat. 10. Bagl.*

Bagliui Capitolari, così chiamati, perche sono ascritti ai Capitoli. *Stat. 45. Bagl.* Nell'electioni alle dignità, & officij si preferiscono à gl'Antiani in parità de voti. *Stat. 18. conf.* Nei Capitoli precedono ai Luogotenenti se non sono della Gran Croce. E gli atti si scriuono à loro nome. *Ord. 11. capit.* Bagliui Capitolari della lingua d'Italia si chiamano Priori dei loro Baliaggi. *Ord. 4. Bagl.* Baliaggio di Negroponte è comune alle lingue d'Aragona, e di Castiglia, Et il Prior della Chiesa, & il Comendator di Cipro. Bagliui Capitolari son comuni à tutte le lingue. *Stat. 66. Tesor.* Il Tesoriero Generale è Bagliuo Capitolare. *Stat. 29. Bagl.*

VSo del Ballottare trouato affinche i giuditij fian liberi, & i voti segretissimi. *Stat. 18. configl.* Ballottar si deuono tutt' i negotij in Consiglio, e nei Capitoli, & Assemblee: altrimenti le liberationi son nulle. *Stat. 16. 17. conf.*, e nelle lingue le gratie, e nominationi alle dignità. *Stat. 27. conf.* Ballottar deuono tutt' i Consiglieri, e non trouandosi vguale il numero delle ballotte à quello dei Consiglieri, deue replicarsi lo scrutinio. *Configl. 18. Luglio 1657.* Ballottare in qual modo si deue ne Consigli nell' electioni alle Dignità, & Officij. *Stat. 18. conf.*

Più ballotte chi ottiene ne Consigli hà la deliberatione à suo fauore. *Stat. 16. conf.*, E nel conclaue dei fedeci Elettori, vien eletto Gran Maestro. *Stat. 1. elett.* In parità di ballotte nel Consiglio ordinario si porta la causa al compito. *Stat. 18. conf.* Se nel compito vndecimo vien similmente à parità di Uoti si porta la causa ad altro *Conf. comp. 4. Febraro 1648. ab Incarnat.* In parità de voti nel Consiglio segreto, si porta la causa ad altro Consiglio segreto. *Conf. 11., e 26. Gen. 1665. ab Incarn.*, ouero al compito. *Configl. 24. Marzo 1655. ab Incarnat.* La parità delle ballotte nel Consiglio criminale s' intende à fauor del Fisco. *Ord. 7. conf.* Nell' audienza, si porta la causa ad altra audienza. *Configl. 16. Luglio 1638.* Nei Consigli s' intende confermata la sentenza ch' è proceduta. *Ord. 7. conf.* Nell' electioni ad officij, ò dignità, si preferiscono gli Antiani, & i Gran Groci à gli Antiani, e trà Passaggi si rimette l' electione al Consiglio compito. *Stat. 18. conf.* Nell' electione dei fedeci Capitolanti il Capitolo conferma chi più gli aggrada. *Ord. 6. capit.*

Si ballotta nelle cause criminali, se si deue condannare, ò liberare il reo, e doppo la qualità della pena. *Ord. 32. conf.* Proposti in Consiglio trè generi di pene, la prima di carcere à tempo, la seconda di priuation d' habito semplice, e la terza di priuation d' habito in perpetuo: dichiarò il Consiglio, che il reo s' intendeua condannato alla priuatione dell' habito semplice, non ostante, che la prima pena di carcere à tempo hauesse hauuto più voti, che ciascuna dell' altre due separatamente, perche queste due insieme vnite haueuano più voti, che la sola prima, e l' vna, e l' altra imponeuano la pena dell' habito, e chi condanna all' habito in perpetuo, tanto più intende condannare all' habito semplice. *Configl. 18. Agosto 1636. vedi altro simile esempio. Conf. 29. Maggio 1681.*

Ballottare

Ballottare non può nell' electione del Gran Maestro chi è riceuuto di gratia . *Stat. 4. elett.* come si ballotti nell' electione dei sedeci Capitolanti . *Ord. 6. capit.*

Delle ballotte due terzi son necessarij per la concessione delle gratie dei sedeci Capitolanti ; Capitoli generali , e ritentioni . *Ord. 18. capit.* Per le gratie delle lingue . *Ord. 20. proib.* Per il consenso del Consiglio à professare . *Stat. Gran Maestro V Vignac.* Innanzi all' *Ord. 1. ric.* Per Imbasciarie straordinariae se bene poi il soggetto per Ambasciatore s' elegge colla maggior parte dei voti . *Ord. 82. Tes.* Per la conferma dei voti , Riceuitori , e dei Procuratori ordinarij . *Ord. 80. Tes.* Per la licenza ai Bagliui , e Priori di partir da Conuento *Ord. 24. conf.* , che modera lo *Stat. 31. conf.* , che ricercaua trè quarti dei voti .

Delle ballotte trè quarti son necessarij per la conferma delle gratie delle lingue nel Consiglio compito . *Ord. 20. proib.* Per l' electione del Capitano dell' Esercito terrestre , e dell' Armata . *Stat. 16. elett.* Per l' accettazione dei Capellani nell' Assemblea . *Ord. 42. riceu.*

Delle ballotte quattro terzi son necessarij per le risegne dei titoli delle dignità . *Conf. 12. Lugl. 1647. conf.* con Breue Apostolico *Registr. sotto i 25. Settembre 1658.* Per conceder residenza Conuentuale à gl' assenti ; E per l' electione de Procuratori straordinariaj . *Ord. 81. Tesor.*

B A R B I E R I .

BArbieri delle Galere , e loro salario . *Ord. 79. Galer.*

B A T T E S I M O .

FEde del Battesimo deue presentare il pretendente nel Capitolo Pro- uinciale . *Ord. 33. riceu.* Nelle lingue di Francia deu'essere estratta , e riconosciuta sopr' il libro originale del Vescouo , e riscontrata dai Commissarij sopr' il medesimo libro . *Ord. 34. ric.* Tenere al Fonte del Battesimo non ponno i Fratelli senza licenza del Superiore , eccetto i Figliuoli de Baroni , &c. *Stat. 3. proib.*

BENE

Beneficio largamente pigliato comprende tutta sorte di beni dell'Ordine nostro: mà nel suo proprio significato abbraccia solo i beneficij Ecclesiastici con cura, ò senza cura. *Stat. 16. signif.* Ai Priori Bagliui, e Comendatori spetta la collatione, ò presentatione de beneficij Ecclesiastici dipendenti dalle loro Comende, eccetto se spetta ad altri per priuilegio, ò consuetudine. *Stat. 59. Comen.*, ouero al Gran Maestro, cioè vacando dou' egli si troua. *Stat. 60. Comen.*, ò fuori i limiti delle Comende, dalle quali dipendono. *Conf. 23. Nouembre 1632.*, ò in caso di nullità nel conferirli. *Configl. 11. Febraro 1572. ab Incarnat.* Quali siano i requisiti per potere i Priori, Bagliui, e Comendatori conferire, ò presentare à tali Beneficij. *Stat. 61. Comen.* Deuonò i beneficiati esser Capellani professi dell' Ordine nostro. *Stat. 63. Comen.*, ò disposti à professare. *Stat. 62. Comen.* con obbligo di professare frà sei mesi. *Gregor. XIII. Bull. Quo magis.* Et in loro mancanza ponno esser Capellani Secolari, ò Regolari. *Stat. 26. Chief.* Al Capitolo Prouinciale spetta l' esame degl' instituenti ai Beneficij curati. *Stat. 62. Comen.* Deuono i Beneficij subitamente prouederli dai Priori, Bagliui, e Comendatori, e dal Gran Maestro frà otto giorni. *Stat. 62. Comen.* Beneficiati curati son tenuti alla residenza della loro cura. E restando in Conuento non godono Tauole, ne soldea. *Ord. 38. Tesor.* Vno può ritenerli dal Prior di Castiglia per suo seruitio, e due per le Segretarie delle Ricette di quel Regno. *Ord. 41. Comen.* Tutt' i Beneficiati curati deuno andare alla residenza della loro cura, non ostante la sudetta Ordinatione *conf. 9. Agosto 1651.* Beneficiati, che non hanno entrata bastante al lor mantenimento deuno esser proueduti dal Priore, e Capitolo Prouinciale. *Stat. 27. Chief.*

BOLLA.

Bolla di piombo Conuentuale. *Stat. 38. conf.* Bolla di piombo del Gran Maestro. *Stat. 15. Maestro.* Bolla comune di ferro, che tiene in custodia il Tesoriero. *Stat. 29. Bagl.* Bolla di ferro dell' Ospitaliero. *Stat. 8. ospit.* Bolle non si ponno piombare colla Bolla comune, se non v'è presente il Gran Cancelliero, ò suo Luogotenente, *Stat. 37. Bagl.*

Bolle di conferma deue ottenere dal Consiglio frà vn' anno, chi consegue

guisce Priorato, Baliaggio, ò Comenda in virtù d' aspettatiua. *Stat. 13. Comen.* Bolla di Cancellaria deue spedire frà vn mese chi è pro- uisto di Comende, ò dignità sotto pena di pagare scudi venticinque. *Ord. S. Cancell.*

C A B R E I.

CAbrei, ò siano Riconoscenze, e libelli censuali, deuno rinouarli i Comendatori secondo l'vso del paese. *Stat. 21. Com., & ogni venticinque anni, eccetto se per legitima causa non hanno potuto rinouarli. Stat. 23. Com.,* E più deuno far constare d' hauerli rinouati. *Ord. 22. Com.* Tutti sono obligati à rinouarli sotto pena di nullità de loro miglioramenti. *Stat. 21., & ord. 21., 22. Com.* E più i Priori, e Bagliui sotto pena di pagar doppie responzioni. *Ord. 25. Com.* Non rinouandoli i Capellani, e seruenti, il Capitolo Prouinciale li fa rinouare à loro spese coi frutti delle loro Comende. *Ord. 26. Com.* Se il termine dei venticinque anni spira nel tempo dei miglioramenti, questi non ponno approuarsi, se i loro Commissarij non fanno fede d' hauer veduto fatto diligente il Cabreo; Del quale deue il Comendatore consegnar copia autentica nell' Archiuio del Priorato, ò negli atti del Capitolo Prouinciale; E far constare di detta consegna nel processo de miglioramēti non sono spirati i venticinque anni. Deue il Comendatore prouar nel processo dei miglioramenti, che la copia sudetta è nell' Archiuio del Priorato, ò negli atti del Capitolo Prouinciale; E se non v'è, deue à proprie spese farla fare, e consegnarla, e far constare della consegna nel Processo dei miglioramenti. *Mà se la detta copia da alcun predecessore fù consegnata, basterà al moderno Comendatore far constare di tal consegna nel processo dei miglioramenti. Ord. 22. Com.*

Il Cabreo fatto nelle Comende della lingua d' Italia deue presentarsi nel Capitolo Prouinciale, e confrontarsi da due Commissarij coi vecchi; E trouatosi ben fatto, e dai medesimi fattane relatione al Capitolo si ripone nell' Archiuio Priorale, e se ne dà fede al Comendatore. *Vedi conf. 29. Luglio 1681.*

CANCELLARIA.

Ordinationi di Cancellaria restano alla dispositione del Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 1. Canc.* Negli atti di Cancellaria, & altri

Et altri Tribunali della Religione non si dà titolo di Signore ad alcuno. *Ord. 3. canc.* Contro i Registri di Cancellaria non si ammettono proue, se non in caso di proposta falsità: E l'opponente deue sottoporsi alla pena del Taglione. *Ord. 9. conf.* In Cancellaria de- uono riporsi i libri delle visite Generali. *Ord. 2. visit.* Libro, ò sia registro di stato introdotto in Cancellaria si approua. *Ord. 2. cancell.* Libro, ò sia Registro delle Sentenze d' altri Tribunali importanti alla Religione. *Ord. 11. cancell.* Libri di Cancellaria non si deuno maneggiare, se non da persona à ciò deputata, e diritti, che per questo si pagano. *Ord. 9. cancell.* Scriuani di Cancellaria sono esenti dalle guardie, dal seruitio Diuino, e da ogni altro peso. *Ord. 6. cancell., & ord. 88. Tesor.* Scriuani, e diritti di Cancellaria ponno aumentarfi dal Gran Maestro. *Ord. 5. cancell.*

CANONICA.

Canonica ordinata nel Capitolo 1612., e confermata nel Capitolo 1631. nella quale douessero entrare tutt' i Capellani Conuen- tuali, Sacerdoti, Diaconi, Subdiaconi, e Chierici, eccetto i Capellani impiegati in officij pubblici della Religione, e Tesoro, e seruitio del Gran Maestro, e due Camerate del Vescouo, e due del Prior della Chiesa, habitanti però nelle Case d' essi Monasteri. *Ord. 1. regol.*

CAPITANI.

Capitano dell' Esercito terrestre deu' essere della lingua d' Aluernia; e dell' Armata marittima della lingua d' Italia, se in esse si troua alcuno capace, altrimenti se n' elegge vn' altro per quella volta, senza pregiudicio di quelle lingue *Stat. 16. elett.*

Capitani di Galera deuno hauere dieci anni d' antianità, venticinque anni d' età, e trè carauane, eccetto li Alemanni. *Ord. 8. Galer.* Deuno esser obbediti dal Rè, Cercamare, e da tutti i Religiosi, e Nouitij, come Officiali maggiori. *Ord. 18. 53. Galer.* Procedono secondo la loro antianità; benche alcuno di loro sia Luogotenente di Piliero. *Conf. 5. Giugno 1553.* E ciò nel nauigare, come nel pigliar le poste. *Ord. 58. 59. Galer.* Loro obligo di trasferirsi alla Capitana, dato fondo. *Ord. 61. Galer.* Non ponno fuori del porto salutar con Artiglieria senza licenza del Generale. *Ord. 60. Galer.* Ponno ritener per la poppa qualsiuoglia Fratello, eccetto il Rè, e Cercamare. *Ord. 45. Galer.*

Galer. Deuono imbarcar le robbe del Tesoriero. *Ord. 92. Galer.* Deuono procedere cōtro coloro, che fanno rumore in Galera. *Ord. 22. Galer.* Deuono far la pianta gionti in Conuento de i Caruanisti, che sono sbarcati in luoghi dishabitati, ò spiaggie: E son creduti senz' altra proua. *Ord. 55. Galer.* E che hanno giuocato à giuochi proibiti. *Ord. 96. Galer.* Deuono mandar la lista al Gran Maestro dei Caruanisti, e degli huomini di Capo, che sono restati in terra. *Ord. 36. Galer.* Deuono dare alle genti pan fresco nei porti. *Ord. 82. Galer.* Non ponno licenziare alcuno dal soldo, se non trè mesi auanti di finire il loro carico. E deuono consegnare al Successore altrettanti buonauoglie, quanti gli furono consegnati. *Ord. 89. Galer.* Non ponno dar alle genti sopra il loro soldo. *Ord. 72. Galer.* Deuono riceuere, e poi consegnare al Successore ogni cosa per inuentario. *Ord. 69. Galer.* Non ponno fare spesa straordinaria, se non con interuento del Riueditore. *Ord. 73. Galer.* Morendo, ò mancando alcun Capitano di Galera, la comanda il Capitano della Capitana. *Ord. 66. Galer.* Morendo nel conflitto fino alla fine di esso, la comanda il Padrone, s' è Caualiere di giustitia, & altrimenti il Rè della Galera. *Ord. 14. Galer.* Priuileggio, che se gli concede, doppo hauer esercitato il carico due anni interi. *Ord. 3. 9. Galer.* Hauendo saldato prima i conti col Tesoriero. *Ord. 16. Galer.* E non essendo conuinti d' hauer esercitato mercantia. *Ord. 10. Galer.*

Capitano della Capitana gode le prerogatiue degl' altri Capitani. *Ord. 64. Galer.*

CAPITOLO GENERALE.

Capitolo generale è il Supremo Tribunale dell'Ordine nostro. *Stat. vlt. capit.* Instituito per la riforma dei costumi, per ordinar la regola del gouerno, e le cose concernenti la publica vtilità. *Stat. 1. capit.* Si celebra secondo i bisogni della Religione, e principalmente nel tempo stabilito nel Capitolo antecedente. *Ord. 1. capit.* Conspedirsene vn'anno auanti le citationi à tutti i Priorati. *Ord. 2. capit.* U' interuengono il Gran Maestro, e tutti gl' altri incorporati nel Consiglio, vn Procuratore de Fratelli per ogni lingua, & vn Procuratore dei Comendatori per ogni Priorato. *Vedi lib. de Capit. generali.* Obligo ch' hanno d' andarui tutti quelli, che sono incorporati nel Capitolo generale. *Stat. 3. capit.* loro Procuratori. *Stat. 6. capit.* I quali non ponno sostituire altri. *Stat. 7. capit.* Gl' assenti s' intendono hauer consentito à suoi Decreti. *Stat. 6. capit.*

C

Nei

Nei Capitoli generali si fanno i seguēti atti. Si ode la Messa dello Spirito Santo. *Stat. 1. capit.* Si deputano quattro Commissarij per riconoscere le Procure, e le Suppliche. *Stat. 1., & ord. 8. capit.* Ogni Capitolante fa la spropriatione in mano del Gran Maestro, egli presenta il suo Rollo: & il Marefciale lo Stendardo della Religione. *Stat. 1. capit.* E si eleggono i fedeci Capitolanti. *Stat. 1. 11., & ord. 6. 7. capit.*

I fedeci Capitolanti fanno i seguenti atti. Giurano di stabilir le cose utili al publico, e tutto il Capitolo compromette in essi. Giurano di tenere il segreto. E trattano delle Impositioni del regimento del Tesoro, della riforma de costumi, di nuoue Leggi, e degl' altri negotij concernenti lo stato publico. *Stat. 1. capit.* Ne ponno trattar d' altri negotij, se non sono loro rimessi dal Capitolo generale. *Stat. Gran Maestro Garzes, dopo l' Ord. 18. capit.* Non è lecito appellar dai Decreti dei fedeci Capitolanti, ò del Capitolo generale, eccetto in caso d' obrettione, ò subrettione. *Stat. ult. capit.* I fedeci Capitolanti deuono vsar modestia. *Stat. 12. capit.*

Capitolanti deuono hauere otto anni di residenza, eccetto gl' Alemanni. *Stat. 5. capit.* E non esser debitori del Tesoro. *Stat. 21. Tesor. Deuono portare il manto di punta Stat. 33. Chief.*

Capitolo generale dura quindici giorni utili. *Stat. 14. capit.* Mā può prorogarsi questo termine ad altri otto giorni utili. *Stat. Gran Maestro de Paula dopo l' ord. 19. capit.* E sogliono riseruarli i Consigli compiti di ritentione per conchiuder le cose, che nel Capitolo sono state proposte, e non risolte. *Stat. 14. capit.* Publicate dal Uice Cancelliere le cose stabilite da fedeci Capitolanti, si chiude il Capitolo. *Stat. 1. 2. capit.* Celebrandosi il Capitolo è vietato portar Armi in Palazzo, eccetto i compagni del Gran Maestro, e quelli, ai quali ne hà dato licenza. *Stat. 64. Proib.*

CAPITOLO PROVINCIALE.

Capitolo Prouinciale si celebra ogn' anno. *Ord. 10. capit.,* e dura dal primo di Maggio, fino à 24. Giugno. *Ord. 17. capit.* Si celebra ne luoghi della Religione, e non altroue. E nel fine del Capitolo si determina il luogo doue s' hauerà da tenere l' anno venturo. *Ord. 10. capit.* Oue si tiene in Castiglia, Alemagna, & Aluernia. *Ord. 10. 15. capit.* Nel Capitolo presiede il Priore, & in sua assenza il Luogotenente, ò il Comendatore più anziano. *Ord. 10. capit.*

I Ba-

I Bagliui precedono i Luogotenenti, se non sono della Gran Croce, & à nome loro si scriuono gl' atti del Capitolo. *Stat. 1. Prior., & ord. 11. capit.* Al Capitolo del loro Priorato son tenuti d' andare il Priore, i Bagliui, e Comendatori, che si trouano nella Prouincia sotto pena di pagar doppie risponsioni. *Stat. 15. capit.* Ponno votarui solo i Fratelli riceuti in Conuento. *Ord. 12. capit.* E di quel medemo Priorato. *Stat. 15. capit.* eccetto nelle lingue, che hanno i Priorati communi. *Conf. 3. Agosto 1663.* Purche sian professi: habbiano la triennal residenza Conuentuale, eccetto gl' Alemanni. *Ord. 20. capit.,* E non sian debitori del Tesoro. *Stat. 21. Tes.* Si celebra in esso la Messa dello Spirito Santo, e si legge la Regola. *Stat. 18. capit.* Modestia che si deue in esso offeruare. *Stat. 17. capit.* I negotij si ballottano. *Stat. 16. 17. conf.* Deuono interuenirui almeno trè Fratelli riceuti in Conuento oltre il Capo. *Stat. 14. signif.* Le sue Sentenze si scriuono, si publicano, e si registrano dal Segretario *Stat. 25. conf.* Che sia Fratello dell' Ordine nostro, *Ord. 13. capit.*

CAPELLANI.

Capellani Conuentuali per esser riceuti oltre i requisiti generali, de quali *Ved. Riceuimento,* deuono esser nati da Padri honorati. Esser essercitati in officij liberali. Non hauer seruito in vile esercizio ad alcuno. Non hauer essi, ne i loro Padri colle proprie mani lauorato in arti mecaniche; Eccetto coloro, che in seruigio dell' Ordine si fussero segnalati. *Stat. 18., & ord. 13. riceu.* Deuono esser approvati quanto alle lettere, e canto dall' Assemblea coi trè quarti dei voti. *Ord. 42. riceu.* Sacerdoti, Diaconi, e Subdiaconi non ponno riceuerfi sino al prossimo Capitolo generale: mà solo Chierici sino al numero di vent' vno. Non minori di dieci anni, ne maggiori di quindici, dei quali siano sette Francesi, cinque Italiani, sei Spagnoli, e trè Alemanni. *Ord. 53. riceu.* Purche siano nati nei limiti della lingua, doue vogliono esser riceuti. *Ord. 45. riceu.* Non ponno promouerfi à gl' ordini Sacri, se non compito il vintesimo anno; E se non sono capaci del Sacerdotio, passano allo stato di seruenti. *Ord. 20. Chief.* Deuono instruirsi nelle lettere, e canto. *Stat. 24. Chief.,* E Confessarfi, e Comunicarfi, non ancora promossi al Sacerdotio tante volte l' anno, quante gl' altri Fratelli. *Stat. 5. Chief.*

Capellani d' obbedienza sono i Sacerdoti riceuti per seruitio delle Chiese delle Comende. *Stat. 2. 29. riceu.,*

Prouano i requisiti generali per esser riceuuti nella conformità che i Capellani Conuentuali, eccetto la legitimità, la quale non comprende i loro Aui, & Aue: poiche l'*Ordin.* 43. *riceu.* Che ricerca la legitimità degli Aui, & Aue de Capellani, tratta solo dei Capellani Conuentuali, e tale è l'osseruāza della Religione. Loro requisiti particolari sono: Non hauer essi esercitata arte meccanica. *Conf.* 6. *Nouembre* 1642. Esser Sacerdoti. *Ord.* 44. *riceu.* Hauer la congrua. *Stat.* 30. *riceu.* Esser vacato il luogo della Capellania. *Ord.* 46. *riceu.* Mà per il Regno di Napoli è necessaria anco la licenza del Consiglio. *Conf.* 14. *Marzo* 1642. *ab Incarnat.* Si riceuono approuati dal Capitolo. *Stat.* 30. *riceu.*, E dal loro Ordinario *de moribus, & vita.* *Ord.* 44. *riceu.* Dei riceuuti deue farsi matricola. *Stat.* 31. *riceu.* S' ammettono subito riceuuti alla professione, eccetto gl' Italiani, che son tenuti ad vn anno di nouitiato. *Ord.* 44. *riceu.* Il loro spoglio appartiene al Comendatore. *Stat.* 30. *Tesoro*, E nel mortorio, e vacante al Tesoro. *Aud. Camer.* 22. *Giugno* 1675. Sono soggetti al Prior della Chiesa ou' egli è presente, & in sua assenza ai Priori, e Comendatori. *Stat.* 7. *Prior.* Dai quali aggrauati, ponno ricorrere al Priore, & Assemblea, ò al Capitolo Prouinciale. *Stat.* 24. *conf.*

Capellani d' obbedienza magistrale la loro ricettione si fa con dispensa Apostolica, poiche l'*Ord.* 14. *riceu.* Proibisce tutte le gratie di portar l' habito d' obbedienza contro la forma degli Statuti, e detti Capellani non son compresi in veruno dei trè gradi spiegati dallo *Stat.* 2. *riceu.* I requisiti per la loro ricettione sono di legitimità, non hauer commesso homicidio, non esser vissuto sceleratamente, non hauer per copula carnale consumato matrimonio, non esser aggrauati di debiti, non tirare origine da Infedeli, non hauer fatto esercizio alcuno meccanico. *Ord.* 14. *riceu.* Per proua de quali il Gran Maestro deputa due Commissarij in Conuento, & vn solo fuori di Conuento.

Capellani di Carauana deuono esser riueriti, e ben trattati, mangiano al capo della trauerfola alla banda del Capitano. *Ord.* 28. *Galer.* Loro posto da dormire. *Ord.* 29. *Galer.* Deuono inuigilare alla cura dell' anime ad essi commesse. *Ord.* 26. 27. *Galer.* E celebrar fuori di Malta ogni mattina vn di loro la Messa alla Poppa della Capitana, & in Malta le Feste, e Domeniche. *Ord.* 12. 25. *Galer.*

Capellani, e Seruenti poteuano anticamente esser Tesorieri. *Stat.* 29. *Bagl.*, E Conseruatori Conuentuali. *Stat.* 55. *Tesor.*, & Infermieri. *Stat.* 22. *Bagl.* Esclusi i Cauallieri. *Ord.* 2. *ospit. capit.* 1604.

CARA-

Caravana che cosa significhi. *Stat. 30. signif.* I Fratelli Cavalieri, e Seruenti son tenuti à far quattro carauane personalmente. *St. Gr. Maestro Garzes doppo l'ord. 7. offic.* Anco i Fratelli Alemani *Conf. 14. Decembre 1661. conf. 27. Marzo 1662.*, E non ponno rinuntiarle l'vno all'altro. *Ord. 8. offic.* Alle carauane non hanno verun ius i Nouitij: mà mancando i professi, ponno esser astretti à farle dal Consiglio. *Conf. 1. Marzo 1639. ab Incarnat.*

Agl' Officiali del Gran Maestro ogni due anni di seruitio si computa vna caravana. *Ord. 3. offic.* Mà non già ai Paggi. *Stat. 9. Com.* Ai Fratelli fatti schiaui mentre sono in seruitio della Religione, ogn'anno si computa vna caravana. *Ord. 4. offic.*, Et al Priore, e Vice Priore dell' Infermeria ogni due anni vna caravana. *Ord. 28. ospit.*

L'età requisita per le carauane è di venti anni compiti. *Stat. Gran Maestro Garzes doppo l'ord. 7. offic.*, *et ord. 1. Galer.* Riuocando lo *Stat. 9. Com.* Che ricercaua soli dieciotto anni. Chi giunto all'anno cinquantesimo, non le hà compite, resta incapace, ancorche poi le compisse. *Ord. 7. offic.*

Le Carauane si partiscono per turno d'antianità. *Ord. 8. offic.* Trà i professi si preferisce l'antiano, volendo entrar di caravana, benchè habbia fatte più carauane, che il Fiernaldo. *Conf. 1. Marz. 1639. ab Incarnat.* Nel ripartimento della caravana non si attende, se i carauanisti han fatto, ò nò l'ultima caravana, mà sempre i professi volendola sono preferiti. *Conf. 6. Luglio 1643.*

Le Carauane deuono durar sei mesi l'vna, cominciando dal primo Genaro per tutto Giugno, è dal primo Luglio per tutto Decembre. *Ord. 43. Galer.*

Dal ripartimento delle carauane compita la quarta niun Fratello è libero eccetto gl' Officiali della Religione, che seruono attualmente in Conuento, e quelli, che seruono alla persona, e tauola del Gran Maestro; Il quale però può ritenere al suo seruitio venticinque Religiosi, e non più, & i ritenuti da Bagliui Conuentuali, i quali ponno ritenere vn solo per ciascuno. *Ord. 3. offic.* Purche sia della propria lingua. *Conf. 20. Aprile 1683.* Ancorche Nouitio. *Conf. 3. Genaro 1654. ab Incarnat.* Et i Procuratori Fiernaldi della lingua. *Conf. 4. Genaro 1646. ab Incarnat.*, Et i Giubilati, cioè quelli, che hanno venti anni d'antianità, e dieci di residenza Conuentuale. Mà i minori deuono hauere venticinque anni d'età, e dieci di residenza.

Ord.

Ord. 1. 2. offic. Però il Gran Maestro sempre che gli pare espediente può obligarli alla carauana. *Ord. 1. offic.*

Grauissime pene incorrono coloro, che pigliata la carauana abbandonano la Galera in Malta, ò altroue senza licenza del Generale, e per legitima causa. *Ord. 13. Proib.* Lista dei Carauinisti restati in Terra, che si manda al Gran Maestro; E riscontro, che ne fa il Fiscale nel ritorno delle Galere. *Ord. 36. 37. Galer.* Il Gran Maestro può dispensar dalle carauane in caso d' infermità. *Ord. 8. offic.* Il Caruanista, che dal Gran Maestro hà licenza di partire, deue prima finir la carauana, ò prouedere, che per lui vn' altro la compisca. *Ord. 46. Galer.*

Le Carauane ponno contradirsi sino all' entrar in rendita del cabimento. *Conf. 17. Giugno 1643.* Eccetto se il Consiglio la dichiara valida. *Conf. 24. Settembre 1627.* Non ponno però i Fratelli far istanza al Consiglio di dichiarar valide le carauane, se prima non sono state contradette in lingua, ò nelle promotioni. *Conf. 8. Ottobre 1629.*

Perdono la Carauana coloro, che fanno questione in Galera, benche leggiera; & i bestemmiatori. *Ord. 97. Galer.*

Carauane due necessarie per conseguir pensioni di gratia magistrale. *Ord. 1. Comen.*, e dai Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento per consuetudine non v' essendo tal Legge, se non per le pensioni di gratia magistrale per l'*Ord. 1. Com.* Carauane trè necessarie per esser eletto Capitano di Galera: eccetto gl' Alemanni. *Ord. 8. Galer.* Et esser Rè di Galera, e Cercamare. *Ord. 13. Galer.* Carauane quattro necessarie per conseguir Comende di cabimento, e miglioramento, e di gratia Magistrale, e Priorale. *Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garzes doppo l' Ord. 7. offic.*

Caruanisti Cauallieri, e Seruenti deuono esser armati di Moschetto. *Ord. 1. Galer.* Deuono portar la fede della ricettione per saper la posta, che gli tocca. *Ord. 38. Galer.* Deuono dormire alle loro poste; lasciando libera la poppa. *Ord. 39. Galer.* Non portar Baulli, ne Valligie di Legno. *Ord. 40. Galer.* Ne Vettouaglie senza licenza del Capitano. *Ord. 41. Galer.* Ne sbarcare in luoghi dishabitati, ò spiagge. *Ord. 55. Galer.* Deuono obbedire al Generale. *Ord. 54. Galer.*, Et ai Capitani. *Ord. 18. 53. Galer.* Deuono stare sotto coperta nel dare, e pigliare caccia. *Ord. 52. Galer.* Non deuno maltrattar la gente di capo, e ciurma. *Ord. 68. Galer.* Non deuno giuocare à giuochi prohibiti. *Ord. 96. Galer.* Loro Seruitori minori di venti anni non s' ammettono in Galera. *Ord. 51. Galer.* Chi nauiga

uiga sopra Uasselli del Gran Maestro si riputa carauanista. *Ord. 98. Galer.*

CASTELLANO D'EMPOSTA.

Castellano d'Emposta si comprende sotto il nome dei Priori. *Stat. 12. signif.*

CASTELLANO DELLA CASTELLANIA.

Castellano della Castellania si elegge dal Gran Maestro, e Consiglio compito per ordine delle lingue. *Stat. 14. elett.* Pigliando in scritto dal Piliero della lingua, à cui tocca i nomi dei Fratelli antiani almeno di otto anni, che sono in Conuento, i quali letti, si elegge il più sufficiente. *Stat. 15. elett.* Mancando il Castellano, si costituisce vn' altro Fratello dell' istessa lingua à compire i due anni. *Conf. 5. Dicembre 1544.* Il sotto Castellano l' elegge il Gran Maestro solo. *Stat. 14. elett.* Che vuole essere il Capitano del Borgo.

CASTITÀ.

Itrasgressori della castità, e concubinarij quali pene incorrano. *Stat. 50. 51. Proibit.* Osseruanza della castità incaricata al Gran Maestro, à ciascuno dei Gran Croci, e massime al Prior della Chiesa, il quale è Commissario perpetuo con due altri della Gran Croce, da deputarsi ogn' anno dal Consiglio. *Stat. Gran Maestro Garzes doppo l' ordin. 28. proib. capit. 1604.* Per facilitare la sua osseruanza, si è vietato alle meretrici d' habitare nelle strade principali del Conuento. *Ord. 32. proib.*

CAVALIERI.

Caualieri di giustitia con dispensa Apostolica in vno, ò più quarti non ponno hauere alcuna dignità, mà solo il cabimento, e miglioramento, ne ponno contradire à gratia in lingua, ne interuenire frà i sedeci Capitolanti nell' elettione del Gran Maestro, ò votare in quella. *Stat. 4. elett.*

Caualieri di gratia, ò sia di gratia di lingua, come si chamano nell' *Ord. 13. Tesor.* Non fanno veruna proua di Caualiere di giustitia. Alla loro

loro ricettione è necessaria la dispensa Apostolica, per esser vietata. La ricettione in grado di Caualiere di gratia, così di secolare, come seruente. *Ord. 48. riceu.*

Caualieri di diuotione non ponno essere i secolari, eccetto i Principi assoluti: mà riceuendosi, pagano di passaggio Scudi quattro milla. I loro requisiti sono Discender da Famiglie Nobili Paterna, e Materna, esser legittimi, e non tirare origine da Infedeli. *Ord. 13. 14. riceu.*

Caualieri magistrali non si riceuono senza facoltà Apostolica essendo prohibita la loro ricettione. *Nell' Ord. 14. riceu.* I requisiti, e modo di prouarli, sono i medemi, che dei Capellani Magistrali. *Ved. Capellani d' obedienga Magistrale.*

Caualiere riceuuto contro la forma degli Statuti si riduce à Fr. Seruente. *Stat. 24. riceu.* Caualiere non può essere chi fù riceuuto per Seruente. *Stat. 33. riceu.* Caualiere di gratia non può esser riceuuto di giustitia. *Ord. 4. riceu.*

Caualier dell' elettione del Gran Maestro hà due voti per euitar la parità, e publica l' eletto *Gran Maestro. Stat. 1. elett.*

CHIESA.

Chiesa di San Giouanni deue hauere dalli Spogli de Fratelli tutti i Beni deputati al Culto Diuino. *Stat. 29. Chief., e stat. 31. Tes.* E dal Gran Maestro paramenti sufficienti per celebrare alla Pontificale. *Stat. 32. Chief.* E dai Priori, e Bagliui vna Gioia di cento Scudi d' Oro. *Ord. 31. Chief.*

Capelle della Chiesa come sian compartite frà le lingue; che sono obligate ornarle, e mantenerle, eccetto di cera per le Messe ordinarie. *Ord. 12. Chief. capit. 1604., e ord. 1. Chief. capit. 1631.*

Chiese delle Comende son tenuti i Comendatori ornarle di massaritie Ecclesiastiche. *Stat. 26. Chief.*

CIRVGICI.

De Cirugici deue hauere l' Infermeria. *Stat. 12. ospit.* I quali deuoono visitare i Feriti sempre, che bisogna. *Ord. 37. ospit.* Et vno almeno deue habitar nell' Infermeria. *Ord. 9. 38. ospit.*

CITA

De Statuti. 25
CITARE, CITATIONE.

Citare non si ponno i Fratelli, senz' ordine del Consiglio. *Stat. 5. conf.*

Citationi quattro si fanno alla Parte prima d' introdurre la causa in Consiglio, la quale se citata non comparisce, si procede in contumacia, per l' *Ord. 22. conf.*

Citatione (benchè sia *de iure natura*) non si offerua contro i Debitori, che non pagano i dritti. *Stat. 20. Tesor.*

Contro chi risegna indebitamente le Comende. *Stat. 38. Com.* Contro i Bagliui Conuentuali, ch' eletti assenti, ò partiti di Conuento non tornano al tempo stabilito. *Stat. 39. 40. Bagliu.* Contro chi si parte da Conuento senza licenza del Gran Maestro. *Stat. 13. proib.* Contro i Caruanisti, che sbarcano in luoghi prohibiti senza licenza. *Ord. 55. Galer.* Contro i Fratelli delinquenti negli Albergi. *Ord. 15. Alberg.* Contro coloro, che domandano da cena ne i giorni di digiuno. *Ord. 26. Chief.* Contro i Capitani, che non obbediscono al Generale. *Ord. 54. Galer.*

CLOCCIA.

Cloccia, ò sia Veste lunga, che si porta nei Consigli. *Ord. 33. conf.*

COLLACCHIO.

Collacchio tenuto ab antico dalla Religione, & ordinato più volte fabricarsi in Malta, mà senz' effetto. *Ord. 1. Regol.*

COLLETTA.

Colletta è quando i Fratelli si congregano per trattare alcuna cosa spettante all' Albergie loro. *Stat. 26. signif.* Cioè delle vigne, case, e possessioni della lingua. *Stat. 29. conf.* Trattandosi di edificare, ò riparar case, e possessioni si segue il parere dei due terzi dei Fratelli. *Stat. 30. conf.* Non ponno in essa i Fratelli portare Armi. *Ord. 6. proib.*

D

COMI

Comiti non deuono tagliare farfiame da se. *Ord. 74. Galer.* Comiti, & altri Ufficiali paghino quattro volte più i danni, che per loro colpa interuengono. *Ord. 86. Galer.* Che prestiti ponno fare ai Galeotti. *Ord. 87. Galer.* Non deuono vendere il Vino più della meta. *Ord. 88. Galer.*

COMENDE.

Comende così addimandate perche si raccomandano ai Fratelli. *Stat. 1. Tesor.* Sotto questo nome s' intendono tutti i Beni dati in amministrazione ai Fratelli. *Stat. 15. signif.*

Comenda di cabimento è la prima, che concede al Fratello per ordine della sua antianità. *Stat. 22. signif.* La sua collattone si fa precedente la smutitione, la quale altro non è, che vna nominatione, che fanno le lingue del Fratello, al quale si dourà conferir la Comenda. *Stat. 27. signif., e Stat. 3. 5. elett.* I requisiti per conseguirla sono, la professione. *Stat. 7. Com.* La bontà de costumi. *Stat. 1. Com.* L' antianità di cinque anni. *Stat. 1. 7. Com.* La residenza conuentuale di cinque anni. *Stat. 7. Com.* La presenza in Conuento. *Stat. 7. Com.* Quattro carauane. *Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garges doppo l' ord. 7. offic.* Esser riceuto nel Priorato, di cui è la Comenda, che si suol cabire per consuetudine fondata nell' *Ord. 1. Com.* Che ricerca queste conditioni nelle Comende di gratia magistrale. Non esser debitor del Tesoro. *Stat. 24. Tesor.* Non hauer figliuoli nati nel Secolo. *Stat. 6. Com.* Esser capace al tempo della smutitione, e domandar la Comenda in lingua. *Stat. 43. Com.* Hauer migliorito le Comende, che si possiedono con qualsiuoglia titolo. *Stat. 16. Com.* I membri. *Stat. 17. Com.,* E le Camere magistrali. *Stat. 19. Com.*

Comenda di miglioramento può hauerfi, fatti in quella di cabimento i miglioramenti. *Stat. 16. Com.* Comenda di cabimento può ritenersi di miglioramento, facendo constare il Comendatore d' hauerla migliorita. *Stat. 35. Com.* Ancorche si troui assente dal Conuento. *Conf. 29. Maggio 1686.* Deue però preceper la smutitione in lingua, e la spedition delle Bolle in Consiglio, non bastando la dichiarazione, che il Comendator fa in Cancellaria di volerla ritenere di miglioramento. *Conf. 14. Ottobre 1660.,* E fatti il Comendatore altri miglioramenti, può di nuouo migliorirsi. *Stat. 36. Com.* Nel ottener Comende,
di mi-

di miglioramento si vſano quelle parole, non laſciando ſenza pigliare. *Ord. 76. Teſor.* I requisiti per conſeguirle ſono i medemi, che per quelle di cabimento, come appare negli Statuti allegati qui ſopra. E più i miglioramenti fatti. *Stat. 16. Com.* La reſidenza quinquennale della Comenda. *Stat. 14. Com.* Hauer rinouati i Cabrei. *Stat. 21. Com.*, & adempiti i precetti delle viſite. *Stat. 5. Viſit.* Poiche tale è l'oſſeruanza di detto Statuto, benchè eſſo priui d'ogni amministrazione chi non adempisce tali precetti.

Comende di gratia magiſtrale. Una Comenda in ciaſcun Priorato può conferir di gratia ogni cinque anni il Gran Maeſtro, e quella, ch'egli vuole, vacata in Conuento, ò fuori. *Stat. 24. Com.* Mà ſolamente per morte, ò promotione à qualunque dignità. *Ord. 12. Com.* Con dichiarare, ſe vuol darla ò nò, frà venti giorni, doppo l'auuiſo della vacanza, e frà dieci altri à chi la vuol dare, ò l'hauerà data. *Stat. 26. Com.* Può riceuer in permuta vna Comenda, e queſta conferirla ad vn' altro Fratello. *Stat. 25. Com.* Con riceuerne da eſſo vn' altra: E queſta conferirla ad vn terzo Fratello. *Ord. 11. Com.* Può riceuere in permuta anco vna Camera magiſtrale. *Ord. 5. Com.* Può riſeruar penſioni ſino al quinto, ò al ſupplemento del quinto ſopra le Comende, ſpettanti alla ſua gratia. *Ord. 1. Com.* Et anco ſopra quella, che per occaſion di prima, ò ſeconda permuta conferiſce di gratia. *Ord. 10. Com.* Può permutar le penſioni riſeruate ſopra le Comende di gratia, ò Camere magiſtrali con altre penſioni, ò membri, e dar vna penſione, per hauerne più numero, e quelle, ò quelli conceder ad altri Fratelli. *Ord. 8. Com.*, E può tante volte permutar le penſioni quante le Comende. *Conf. 17. Margò 1636. ab Incarnat. conferm. 23. detto.* Può dal Fratello à cui conferiſce la Comenda di gratia, ò Camera magiſtrale riceuere vn membro, ò penſione, e gratificarne altri Fratelli. *Ord. 9. Com.* Può diuidere, e conferire in vna, ò più Bolle le penſioni rinunziate per cauſa della Comenda di gratia, e Camera magiſtrale. *Ord. 2. Com.* Nel conferir le Comende di gratia il Gran Maeſtro ritener può per ſe i frutti d'vn' anno intiero; la quale annata non pagandoſi nel tempo promeſſo, può il Gran Maeſtro annullar la conceſſione, e conferir la Comenda ad vn altro Fratello. *Ord. 3. Com.* Mà pagata vna volta non ſi può più ripetere ſotto preteſto d'hauer pagato più del douere. *Ord. 59. Teſor.* L'annata ſudetta ſi deue pagare non ſecondo la Taſſa del 1583., mà ſecondo il vero valore. *Conf. 22. Giugno 1624.* I requisiti per conſeguir le Comende di gratia magiſtrale ſono i medemi, che per quelle di cabimento, come appare negli

Statuti allegati qui sopra, eccetto la domanda in lingua, & i miglioramenti, poiche lo *Stat. 16. Com.* inabilita chi non ha fatti i miglioramenti à cabirsi, e migliorirsi, e conseguir Priorati, e Baliaggi, mà non alle Comende di gratia. Comende, ò siano Camere magistrali, vna Comenda per ogni Priorato furono in perpetuo vnite al Magistero, acciò il Gran Maestro possa più comodamente rappresentar la sua dignità, notate nello *Stat. 8. Maestro*. Il Gran Maestro può non solo tenerle per se, mà etiandio conferirle in perpetua locatione in vita ai Fratelli; Salui i dritti del Tesoro, e la pensione, che riserua per se, e suoi Successori, à lui ben vitta. *Ord. 4. Com.* Che riuoca gli *Stat. 8., e 13. Maestro*. Che permetteuano la sudetta locatione solamente in vita del Gran Maestro; La pensione sudetta può il Gran Maestro aumentarla à suo beneplacito. *Ord. 4. Com., & ord. 5. Tesor.* E si paga senza deduttione dei carichi. *Ord. 5. Tesor.* Qui in Conuento à 24. *Giugno*. E non pagandosi frà quattro mesi, si deue pagar doppia, e non pagandosi il tutto frà due anni, senz' altra dichiarazione s' intende il Comendator priuato della Comenda, Camera magistrale. *Ord. 6. Maestro* Nel conferir le Camere magistrali può il Gran Maestro ritenere due annate intiere; le quali non pagandosi nel termine stabilito; può il Gran Maestro annullar la collatione, e conferir la Camera ad altro Fratello. *Ord. 6. Com.* Può il Gran Maestro permutar le Camere magistrali con Comende di gratia, e queste con quelle; & vsar nella collatione di esse tutta l' autorità, come nell' altre gratie magistrali. *Ord. 5. Com.* E quanto alle pensioni, che può riceuere, e riseruare, l' hò dichiarato qui sopra nel trattar delle Comende di gratia magistrale. Requisito per conferirle è che il Gran Maestro, che infermo le conferisce, risani di tale infermità, ò sopra viua trenta giorni. *Stat. 14. Maestro*. Il qual requisito non è necessario nella collatione delle Comende di gratia magistrale. Requisiti per conseguirle sono, esser professo. *Stat. 14. Maestro*; E della lingua, ò Priorato, de cui limiti è la Camera magistrale. *Ord. 4. Com.*

Comende di gratia Priorale; vna Comenda del loro Priorato ponno i Priori conferire ogni cinque anni dal giorno della loro promotione. *Stat. 27. Com.* Mà non ponno conferirla, se non passato il mortorio, e vacante del Priorato. *Stat. 29. Com.* Si che il quinquennio comincia dal giorno della promotione, mà nel tempo del mortorio, e vacante resta sospesa questa facultà. *Conf. 24. Marzo 1651. ab Incarnat., & S. Rota coram Dunoz. Iun. Meleuitana Comend. de Neuville 11. Maij 1657., & coram Priolo 11. Decembris 1657.* Ne conferir

ferir la Comenda di gratia ponno i Priori riceuer in permuta vna Comenda di minor valore; E questa conferirla ad vn' altro Fratello. *Stat. 32. Com.* Non ponno ritener per se cosa alcuna nel conferirle. *Stat. 31. Com.* Vna Comenda di quelle, che spettano alla loro dispositione, ponno i Priori ritenersi per loro quinta camera. *Stat. 33. Com.* Il Priore per atti di Cancellaria di publico Notaro, ò per semplice Scrittura conferisce la Comenda di sua gratia à Fratello capace, il quale deue dichiarare in lingua d' essergli stata conferita quella Comenda, acciò non smutisca à fauore altrui, e poi domandare in Consiglio le Bolle ratificatorie: Mà volendo il Priore ritener per se la Comenda, deue farne la dichiarazione in lingua, e la domanda in Consiglio per le Bolle di conferma, per se, ò per mezzo di Procuratori, essendo assente; E tale è l' osseruanza. Mà non può ritener vna Comenda vacante, se altra dichiarò prima di voler ritener, benche litigiosa. *Conf. 16. Maggio 1558.* I prouisti di Comende di gratia Priorale pagano vn'annata al Tesoriero secondo la Tassa di quello frà sei mesi dal dì della prouisione; altrimenti la concessione è nulla, e la Comenda si smutisce. *Ord. 2. Prior.* Ordine che si offerua nel conferirle; E primo che da Maggio à Maggio vachino più Comende. *Stat. 29. Com.* secondo che le Comende vachino fuor di Conuento ne confini della lingua, della quale è il Priorato. *Stat. 29. Com.* I confini dei Priorati nel Regno di Francia, sono tutto il Regno, e douunque si stendono le Comende appartenenti à i detti Priorati. De Priorati di Spagna &c. I Comendatori, che muoiono sopr' il Mare, e fuori dei Priorati loro, s' intendano esser morti in Conuento. *Stat. 30. Com.* Terzo, che le Comende vachino per morte di due, ò più Comendatori. *Stat. 29. Com.* Quarto, che il Gran Maestro essendo in gratia habbia prouisto. *Stat. 29. Com.* Ancorche la Comenda sia vacata in Conuento, nel qual caso basta, che vachino due Comende per morte di due Comendatori fuori di Conuento, per poter prouedere il Priore dopo la lingua. *Conf. 29. Nouembre 1628.* Quinto, che il Conuento ancora habbia prouisto vna delle Comende. *Stat. 29. Com.* Requisiti per conferire, ò ritener per se i Priori le Comende della loro gratia sono: Hauer migliorito le Comende Priorali, mà senza questo miglioramento ponno ritener la quinta Camera. *Stat. 19. Com. Conf. 13. Giugn. 1618.* Secondo, hauer fatto la Visita. *Stat. 4. Visit.* Terzo, fatto constare del possesso del Priorato. *Stat. 16. Prior.* Quarto, non esser debitori del Tesoro. *Stat. 24. 25. Tesor.* Et hauer pagato la Gioia della Chiesa. *Ord. 31. Chief.* Quinto, hauer ristorato i Castelli, e Case forti della Francia.

cia.

cia. *Ord. 1. Vist.* Sesto, & assistito à Riceuitori contro i debiti del Tesoro. *Stat. 19. Tesor.* Se dai Riceuitori ne furon richiesti, *Conf. 20. Aprile 1604.* Requisiti per conseguitare i Fratelli le sudette Comende sono la Professione, l'Antianità, e Residenza Conuentuale di cinque anni, la Presenza in Conuento. *Stat. 7. Com. 4. Carauane. Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garzes doppo l'ord. 7. offic.* Non esser debitor del Tesoro. *Stat. 24. Tesor.* Eller riceuuto in Conuento, & hauer pagato il passaggio, altrimenti la concessione è nulla, e la Comenda tocca alla dispositione del Gran Maestro, e Conuento. *Stat. 28. Com.* I miglioramenti non sono necessarij nel Fratello donatario. *Conf. 15. Giugno 1622.* Poiche lo *Stat. 16. Com.* Per li miglioramenti non fatti non inhabilita le Comende di gratia Priorale. Comende di ricuperatione. Quali siano queste Comende. *Stat. 55. Com.* Priuileggio di ritener in vita i beni ricuperati, ancorche dipendenti dalle Comende, che si possiedono. *Ord. 37. Com.* Qual forma si offerui nel concederle. *Stat. 56. Com.* Obligo del ricuperante di far constare delle diligenze frà vn anno. *Ord. 38. Com.* Comende di gratia di lingua, quali siano queste Comende. *Stat. 27. Tesor.*

Comende, & altri Beni della Religione non ponno i Fratelli concedere, ò permutare con altre persone, che dell'Ordine nostro. *Stat. 53. Com.* Ne obligar le Comende, Pensioni, & altri beni della Religione contro il voto della pouertà. *Ord. 67. Tesor.* Pene, che incorre il Fratello, che indebitamente ottiene le Comende. *Stat. 64. Com.* O' procura d'ottenerle. *Stat. 16. proib.* O' che le tiene occupate violentemente. *Stat. 14. proib.* O' che malamente le amministra, ò taglia i Boschi alti. *Stat. 60. proib.* Et obligo dei Procuratori di proceder contro i mali amministratori. *Stat. 61. proib.*

Comende, e loro permuta. *Vedi permutare.*

Comende, e loro vacanza. *Vedi vacanza.*

Comende, e loro smutitione. *Vedi smutitione.*

Comende, e loro vnione, e disunione. *Vedi vnione.*

COMENDATOR DELL'ARTIGLIERIA.

Comendator dell'Artigliera si nomina dal Gran Comendatore al Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 53. Tesor.* Tiene la chiau di tutt' i Magazini, e dell'Armeria. *Ord. 55. Tesor.* Non può vendere cose spettanti alla sua carica. *Ord. 65. Tesor.* Deue, oltre i conti an-

ti annuali, presentare al Tesoriero ogni semestre vna lista della Robba riceuuta, e distribuita. *Ord. 53. Tesor.*

COMENDATOR DELL' ARSENALE.

Comendator dell' Arsenale si nomina al Gran Maestro dal Gran Conuendatore, & al Consiglio. *Stat. 33. Bagl., & ord. 53. Tesor.* Sua carica dura due anni. *Stat. 33. Bagl.,* Et in che consista. *Stat. 11. 33. Bagl.* Non può vendere, ne cauar dall' Arsenale cosa spettante alla sua carica. *Ord. 55. Tesor., e Stat. 33. Bagl.*

COMENDATOR DEL GRANARO.

Comendator del Granaro si nomina dal Gran Comendatore al Gran Maestro, e Consiglio di qualsiuoglia lingua. *Stat. 17. 32. Bagl.* Sua carica dura due anni. *Stat. 18. Bagl., & in che consista. Stat. 17. Bagl.* Ai Secolari non può dar frumento in conto del salario. *Ord. 56. Tes.* Non può vender cosa alcuna spettante alla sua carica. *Ord. 55. Tes.* Crescimonia, ò scemamento del frumento v' à beneficio, ò danno del Tesoro. *Stat. 17. Bagl.* Per hauer certa notitia di questa crescimonia, ò scemamento, i Prodomi tenghino vna chiaue del Granaro, hauendone l' altra il Comendatore, e tenghino conto del riceuuto, e del dato. *Stat. 17. Bagl., & ord. 52. Tesor.,* E non si estragghi alcuna cosa senza la loro presenza. *Ord. 55. Tesor.,* E nel discaricarsi il frumento vno stia alla Marina à riceuerlo, e l' altro alla Guua, doue s' infossa. *Ord. 52. Tesor.*

COMENDATOR DELLA PICCOLA COMENDA.

Comendator della piccola Comenda si presenta al Gran Maestro, e Consiglio dal Gran Comendatore di qualsiuoglia lingua. *Stat. 32. Bagl.* Dura nell' officio due anni. *Stat. 18. Bagl.* ch' è di sopr' intendente nella spezeria. *Conf. ritent. 22. Decemb. 1631.* l' Ospitaliere deue procurare, che adempisca l' obbligo suo. *Ord. 39. ospit.*

COMEN-

32 Compendio Alfabetico
COMENDATOR DELL' ELETTIONE
DEL GRAN MAESTRO.

Comendator dell' Elezione, come si elegga, e come eserciti il suo ufficio. *Stat. 1. elett.*

COMMISSARIJ, COMMISSIONI.

Commissarij deputati dal Consiglio, sono di diuerse nationi, e stati secondo la diuersità delle lingue, e gradi dei litiganti. *Ord. 18. configl.* Nelle cause trà Bagliui, & vn Bagliuo, & vn Comendatore, ponno deputarsi Comendatori per Commissarij, mà Cauallieri. *Ord. 20. configl.* In che forma si deputino nelle cause ciuili, e criminali per via di sei polizzini. *Ord. 18. configl.* Se bene nelle cause criminali l' offeruanza è, che il Gran Maestro nomini i due Commissarij nella maniera, che vfa nella publica audienza. Trè Commissarij si deputano nelle cause di Nobiltà, e miglioramenti. *Ord. 15. configl.* Deuono ammonire le parti ad addurre le loro ragioni frà vn termine ad essi ben visto, altrimenti ad istanza della Parte procedono in contumacia. *Ord. 22. configl.* Hanno facoltà di decidere gl' incidenti, & emergenti. *Stat. 20. configl.* Non ammettino allegationi in iure, ne ricerchino parere di Dottori ne casi contenuti negli Statuti. *Ord. 31. configl.* Et il Consultore è tenuto à sottoscriuersi al suo parere, altrimenti non deue ammetterli. *Ord. 19. configl.* Fatta la relatione, escono dal Consiglio, eccetto se la causa è di stato. *Ord. 26. configl.* ò di licenza d' armare, fatta da Gran Croci Commissarij degl' armamenti. *Configl. 18. Marzo 1633. ab Incarnat.* Commissarij quando per altro si deuono sorrogare, li sorroga da se solo il Gran Maestro. *Ord. 23. configl.* Commissarij si deputano dal Gran Maestro nelle prime cause ciuili trà Fratelli, e Fratelli, e trà Fratelli, e Laici. *Stat. 20. configl.*, E trà Bagliui, e Priori. *Ord. 11. configl.* I quali Commissarij non ponno mandar carcerati per debito Fratelli senz' ordine del Gran Maestro. *Ord. 37. configl.*

Commissarij deputati dalle lingue per riueder le proue, deuono frà vn mese al più far relatione sotto pena di pagar venticinque Scudi alla lingua, ò Priorato. *Ord. 19. riceu.*

Commissarij due per lingua si deputano dal Consiglio Compito per far il Rollo publico da presentarsi al Capitolo Generale. *Ord. 2. capit.*

Com-

Commissione data dal Gran Maestro, e Consiglio non può ricusarsi senza legitima causa. *Ord. 24. conf.* O' dai Procuratori del Tesoro. *Ord. 24. conf.* O' dal Marefciale nelle cause di Lobia. *Ord. 24. conf.* O' dal Capitolo Prouinciale per le proue. *Ord. 27. riceu.*

Commiffarij per le proue. Non si danno più dal Consiglio, mà dal Capitolo, ò Assemblea Prouinciale. *Ord. 30. riceu.* Commiffarij per le proue de Catalani, e Castigliani si danno solo nel Capitolo Prouinciale. *Ord. 9. 27. riceu.* Primi Commiffarij per la fommaria reuision delle Scritture del pretendente nella lingua d' Italia. *Ord. 24. riceu.* Ed in tutte l' altre lingue. *Conf. 11. Aprile 1644.* Commiffarij per le proue de Nobili in Prouenza non si deputano, se prima la lingua non approua i loro titoli. *Conf. 9. Decembre 1670., e 15. Ottobre 1678.* Ne in Portogallo, se non han presentato il figliamento di Fidalgo proprio, ò dal Padre, ò Fratello. *Ord. 19. riceu.* I Commiffarij deuono domandarfi ne Priorati, ne cui limiti è nato il pretendente. *Stat. 19. riceu.* Mà doue i Priorati si sono comuni in quel Priorato, da onde tira la sua origine il pretendente. *Conf. 8. Ottobre 1668.* Lettere rogatorie per la deputatione dei Commiffarij. *Conf. 1. Marzo 1693. ab Incarnat.* I Commiffarij deuono esser capaci, e qual capacità si ricerchi nelle lingue di Francia. *Ord. 21. riceu.* Nella lingua d' Italia. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Catalogna. *Ord. 9. riceu.* Nel Priorato di Castiglia. *Ord. 18. 28. riceu.* Deuono essere dello stato medemo del pretendente. *Ord. 23. riceu.,* Eccetto nelle proue de Caualiere Maiorchini. *Ord. 9. riceu.* Deuono esser riceuuti in quel Priorato, in cui si deputano, eccetto nella lingua di Francia. *Ord. 22. riceu.,* e d' Italia. *Conf. 3. Agosto 1663.,* E di Prouenza. *Ord. 20. riceu.* Commiffarij non ponno deputarsi i Luogotenenti dei Priori. *Ord. 23. riceu.* Di che qualità debbano essere nel Priorato di Catalogna. *Ord. 9. riceu.* Si cauano à sorte nei Priorati della lingua di Prouenza. *Ord. 20. riceu.* Nel Priorato della lingua di Francia. *Ord. 22. riceu.* Nel Priorato di Castiglia. *Ord. 28. riceu.* Forma particolare, che si offerua nella lingua d' Italia. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Castiglia si tengono segreti. *Ord. 27. riceu.* Giuramento de Commiffarij eletti che sono. *Ord. 27. riceu.* Nel Priorato di Castiglia procedono con gran segretezza. *Ord. 27. riceu.* Deuono conferirsi nè luoghi della Natiuità del pretendente, Padri, & Aui, e non della loro origine indefinita, come cosa impossibile. *S. Rota coram Pirouano Toletana Habitus 13. Maij 1624.* Dei Testimonij, che deuono esaminare: *Vedi Testimonij.*

COMMISSARIJ DELL' OPERE.

DVe Commissarij s' eleggono per le fabrice, chiamati *Probi homines structura* nell' *Ord.* 31. *Tesor.* Poiche non eran ancora instituiti i Prodomi, come seguì il 11. *Maggio* 1644. Mà hoggidì vno è il principale, e l' altro è quasi suo aiutante: Onde nella moderna *Ord.* 16. *Tesor.* Si parla d' vn solo Commissario, qual sia la sua carica. *Ord.* 16. *Tesor.* Renda conto alla Camera ogni semestre. *Ord.* 51. *Tesor.*

COMMISSARIJ DELLE POUERE
INFERME.

DVe Commissarij s' eleggono dal Gran Maestro, e Consiglio per visitar le pouere Inferme fuori dell' Ospedale. *Ord.* 4. 7. 21. *ospit.*

COMPAGNI DEL GRAN MAESTRO.

Compagni del Gran Maestro sono esenti dall' Obbedienza del Marescialle. *Stat.* 2. 7. *Bagliu.* Possono portar Armi in Palazzo, mentre si celebra il Capitolo Generale. *Stat.* 64. *prohibit.*

CONCLUSIONE IN CAUSA.

Non ostante il Concluso in causa, può il Consiglio intender le nuove ragioni della parte, ò rimetterle ai Commissarij. *Ord.* 8. *Conf.*

CONDANNA.

Condannati trè volte i Fratelli alla Torre, si priuan dell' antianità di trè anni. *Stat.* 56. *prohibit.* Condannati alla Torre, ò in Camera, se n' escono senza licenza, che pena incorrono. *Ord.* 1. 2. *prohibit.* Condannati finche non siano i Fratelli, non si dice, che stiano in Giustitia, in modo che non possano conseguir Comende. *Stat.* 27. *prohibit.*

CONFESSARSI, E COMMVNICARSI.

Confessarsi, e Comunicarsi quante volte l' anno sian tenuti i Fratelli. *Stat.* 4. 5. *Chief.* E più nella festa dell' Immacolata. *Concet.*

Concettione. *Conf. 11. Aprile 1676.*, E sotto quali pene. *Ord. 29. Chief.* La quale non è in offeruanza. A chi fian tenuti Confessarfi. *Stat. 7. Chief.* Per amminiftrare i Sagramenti ai Fratelli Alemani, può mandarfi dal Conuento di Colonia, ò Argentina vn Capellano d'Obbedienza, da approuarfi dal Prior della Chiesa. *Ord. 28. Chief.* Confessarfi, e far disproprio fon tenuti i Fratelli, che s' imbarcano. *Stat. 6. Chief.* Confessarfi, e Comunicarfi frà ventiquattro hore de uono i Fratelli, entrati che sono nell' Infermeria. *Stat. 16. ospit.* Si confessano, e comunicano i fedeci Elettori del Gran Maestro prima di procedere alla sua Elezione. *Stat. 1. elett.* Confessandofi, e Comunicandofi non de uono deporre la Spada, in virtù dello *Stat. 33. Chief.* Che vuole, che i Fratelli comunicandofi publicamente in alcuna festiuità, portino il manto di punta, del quale hanno cinta la Spada. Confessarfi, e comunicarfi de uono i Nouitij prima di professare. *Stat. 1. riceu.* Confessarfi, e comunicarfi de uono i Chierici, e Donati tante volte l' anno, quante gl' altri Fratelli. *Stat. 4. 5. Chief.*

CONSERVATOR CONVENTVALE.

Conferuator Conuentuale affifte al gouerno del Tesoro, come vno dei Signori del Tesoro. *Stat. 56., & Ord. 9. Tesor.*, E come Ministro subordinato ai Signori medemi; anticamente si eleggeua così Caualiere, come Capellano, ò Seruente &c. *Stat. 55. Tesor.* Hoggidì si elegge di trè in trè anni dal Consiglio compito, senza che possa confermarfi finito il triennio. E termina la sua carica celebrandofi il Capitolo Generale. *Ord. 26. Tesor.* Il quale elegge nuouo Conferuatore, ò conferma il vecchio. *Ord. 27. Tesor.* Per consuetudine, s' elegge per turno delle lingue; e dello stato di Caualiere, e della piccola Croce: Mà soprauenendogli la Gran Croce continua fino alla fine del triennio. E vacando la carica prima del triennio, il Successore per il tempo, che manca s' elegge della lingua medema. *Conf. 14. Marzo 1633. ab Incarnat., e 9. Aprile 1669.* Hà cura dei danari, e beni mobili del Tesoro, che li consegnano i Venerandi Procuratori, e deue distribuirli secondo il loro ordine. *Stat. 55. Tesor.*, e secondo il prezzo da loro imposto. *Ord. 28. Tesor.* Non può comprar robbe senz' ordine dei Superiori. *Ord. 18. Tesor.* E' tenuto à pagare del proprio i danari rubbatigli. *Ord. 73. Tesor.* Deue hauer le misure, e pesi conforme à quelli della Piazza. E senza il suo Mi-

furatore, e Pefatore non può distribuir cos' alcuna. *Ord. 14. Tesor.* Ne meno in assenza del suo Prodomo. *Ord. 24. Tesor.* Non può dar Robbe à gl' Vfficiali senz' ordine in scritto del Tesoriero, eccetto ai Prodomi dell' Infermeria. *Ord. 40. 41. Tesor.* Non può restituire i pegni dei debitori. *Ord. 43. Tesor.* Non può rifiutare in pagamento le polizze del Tesoriero. *Ord. 42. Tesor.* Rende conto ogni Semestre, caricandosi in natura delle robbe, e non danari; E dir nelle polizze de salariati, in che sorte di robba sono stati pagati. *Ord. 15. 22. Tesor.* Se gli bonificano le somme notate nel suo Libro di ragione, pagate d' ordine del Gran Maestro, e dei Procuratori del Gran Maestro, e dei Procuratori del Tesoro. *Ord. 39. Tesor.* Riceue i Panni di Barcellona, e le Tele di Leone secondo la fattura, con rilasciarli vn tanto per cento. *Ord. 20. Tesor.* Varij diritti tira dell' esito, e non dell' introito, come prima era in vso; E principalmente di cinque per cento delle robbe, che si danno per seruitio di particolari; e due, e mezzo per cento delle robbe, che si danno per seruitio della Religione. *Conf. 16. Giugno 1654., e 23. Settembre 1673.* Consegna come si faccia dai Conseruatori. *Ord. 25. Tesor.* Ammonisce i debitori del Tesoro à pagare. *Stat. 21. signif.*

CONSIGLIO.

Consiglio è ordinario, ò compito: Ordinario di quali persone si formi. *Stat. 2. conf.* E' Tribunale in prima istanza. *Stat. 20. conf.* Et anco in grado d' appellatione, cioè dalle Sentenze del Capitolo Prouinciale. *Stat. 20. conf.* Dalle Sentenze di Lobia, cioè date da Commissarij deputati dal Gran Maestro solo, ò dal Marefcialle. *Stat. 20. conf.* E dalle Sentenze della Camera de Conti. *Stat. 21. Tesor.* E prouede di giustizia à chi è stato aggrauato dalle lingue. *Stat. 26. conf.* Consiglio quando semplicemente si dice, s' intende l' ordinario. *Stat. 9. signif.* Al Consiglio non ponno esser presenti i secolari. *Stat. 10. conf.* Consiglio non si può tenere senz' il Gran Maestro, ò sua licenza, e senza i Bagliui Conuentuali, ò loro Luogotenenti. *Stat. 2. conf.* Quelli mancando, si sorrogano i Fratelli eletti per il Consiglio compito. *Ord. 6. conf.* Et in loro mancanza i Fratelli Antiani della lingua del Bagliuo, ò almeno della medema natione. *Stat. 2. conf. secondo la nuoua compilatione.* Forma che si offerua ne Consigli, & altri Giudicij dell' Ordine nostro. *Ord. 31. conf.* Cioè sommariamente, e senz' alcuna figura di giuditio. *Stat. 1. conf. More militari, &*

zari, & sola facti veritate inspecta. Ord. 6. prohibit. In voce solamente. Stat. 1. conf. Senza presentare Allegationi in Iure. Ord. 31. conf. Et i Fratelli medemi deuono proporre le loro ragioni. Stat. 11., & Ord. 36. conf. Il Gran Maestro può dispensare in questa parte. Conf. 18. Giugno 1658. Mà s' intende, che i Procuratori siano Fratelli dell' Ordine nostro. Stat. 14. conf. Ved. Procuratori. Volendosi introdurre la causa in Consiglio, si fanno i comandamenti, ò siano citationi alla Parte, la quale se citata non comparisce, contro di lei si può procedere in contumacia. Ord. 22. conf. Le Parti prima di venire in Consiglio, deuono far scriuere le ragioni della loro causa in Cancellaria. Stat. 7. conf. Frè cause al più si ponno trattar ne Consigli. Stat. 7. conf. Ne Consigli si deue informar sopra il merito della causa, ancorche si domandino Commissarij. Ord. 19. conf. Chi interrompe i ragionamenti dei Consiglieri in Consiglio, incorre nella fettena. Stat. 52. proib.

Consiglio compito di quali persone si formi. Stat. 2. conf. E' Tribunale in grado d' appellatione dal Consiglio Ordinario. Stat. 20. conf. Si congrega per alcune particolari electioni, cioè del Capitano dell' Esercito, e dell' Armata. Stat. 16. elett. Del Castellano. Stat. 14. elett. Del Conseruatore Conuentuale. Ord. 26. Tesor. Del Procurator dei Pouer. Stat. 18. elett. Dei Consiglieri del Compimento, & Auditori dei Conti. Ord. 6. conf., E determina sopr' alcune importanti occorrenze della Religione, come dar licenza ai Priori, e Bagliui di partir da Conuento. Stat. 31., & Ord. 34. conf. Se si debba concedere, ò nò lo sguardo. Stat. 8. sguard. Se si debba far tregua, ò pace con gl' Infedeli. Stat. 22. prohibit. Se si debbano estrarre dall' Isola Artiglierie &c. Stat. 23. prohibit.

Consiglio compito di stato concede al nuouo eletto Gran Maestro l' Isola di Malta, e Gozzo. Ord. 1. Maestro Si congrega doppo la morte dei Gran Maestri, & i suoi Decreti han forza di Capitolo Generale. Stat. 1. elett.

Consiglio compito di ritentione conchiude le cose, che nel Capitolo Generale sono state proposte, e non risolte. Stat. 14. capit., E determina le cose rimessigli dal Capitolo Generale, ò dai sedeci Capitolanti. Ord. 9. capit.

Consiglieri non si ammettono ne Consigli senza il giuramento? *Stat. 3., & Ord. 1. conf.* Il quale s' intende fatto, anco da quelli, che in luogo de sospetti, ò assenti si sorrogano: E basta hauerlo fatto vna volta. *Ord. 2. conf.* Ne si ammettono senza la profession della fede, venendo eletti alla dignità del Gran Croce. *Ord. 1. conf.* E senz' hauere cinque anni di residenza in Conuento, eccetto gl' Alemanni. *Stat. 5. capit.* E non esser debitori del Tesoro. *Stat. 21. Tes.* Consiglieri della Gran Croce deuono entrar ne Consigli pubblici colla Toga, eccetto il Generale delle Galere. *Ord. 3. conf.* Deuono vsar modestia ne Consigli. *Ord. 4. conf.*

Consiglieri del compito deuono esser antiani, e periti degli Statuti, e negotij della Religione, d' età almeno d' anni venticinque compiti, e con cinque anni di residenza, fatta realmente in Conuento, eccetto i Portoghesi, & Alemanni: Nominati dalle lingue, si presentano al Consiglio compito, dal quale vengono confermati. *Ord. 6. conf.* Portano il manto di punta nelle feste, nelle quali lo portano i Signori della Gran Croce. All' Altar maggiore s' accostano prima i Bordonieri, appresso il Maestro di Casa, il Cauallerizzo, e Riceuitore, doppo il Vicecancellero, appresso l'antiano della lingua d'Inghilterra, e finalmente i Consiglieri giurati del compito. *Conf. 19. Nouembre 1635.*

CONSVETVDINE.

Consuetudine non preuale allo Statuto. *Stat. 19. conf.*

CONTI.

Conti degl' Amministratori dei Beni della Religione si rendono alla Camera. *Ord. 21. Tesor.* Ogn' anno. *Ord. 49. Tesor.* E da Maggio à Maggio. *Conf. 20. Settembre 1642.* Et ogni semestre quelli del Conseruatore, e del Commissario dell' opere. *Ord. 22. Tesor.* Si saldano dal Segretario coll' assistenza di due Auditori. *Ord. 21. 22. Tesor.* Conti delle polizze degli Scriuani delle Galere come si rendono. *Ord. 23. Tesor.*

CON:

CONTRATTI.

Contratti finti, e polizze bianche sotto grauissime pene prohibite ai Fratelli. *Stat. 13. 15. contr.*

CONVENTICOLI.

Conuenticoli sotto quali pene prohibiti ai Fratelli. *Stat. 9. prohibit.*

CONVENTO.

Conuento s' intende esser quello doue sono il Maestro, ò suo Luogotenente, la Chiesa, l' Infermeria, e gli Albergi. *Stat. 2. signif.* Da Conuento non ponno partire i Fratelli senza licenza del Gran Maestro in scritto. *Stat. 11. Maestro, e Stat. 13. prohibit.* Ne i Bagliui, e Priori senza i due terzi de voti del Consiglio compito. *Ord. 34. conf.* Moderando lo *Stat. 31. conf.* Che ricercaua i trè quarti de voti,

CVLTO DIVINO.

Culto Diuino s' incarica ai Fratelli. *Stat. 1. Chief.* Si deue ofseruare nelle Galere colle solite deuotioni. *Ord. 24. Galer.*

CVRATORI.

Cvratori si deputano dal Consiglio ai Fratelli, presi da Infedeli; ò mentecatti; con obligo di render conto ogn' anno alla Camera sotto pena di restare incapaci. *Ord. 29. conf.* Curatori non è necessario ch'abbiano i minori per riscuoter da essi i diritti del Tesoro. *Stat. 19. 51. Tesor.*

DEBITI DEL TESORO, ET ALTRI.

Debitori del Tesoro loro pene sono; Il sequestro de Beni. *Stat. 19. 20. Tesor.* La priuatione de beni, che incorrono non pagando nella conformità dello *Stat. 20. Tesor.* L' incapacità à conseguir Officij, Dignità, Comende, Beneficij, Membri, e Pensioni. *Stat. 24. 25. 26., e Ord. 13. Tesor., e Stat. 43. com.* Et à conferire ad altri. *Stat. 24. Tesor.* Et à votare. *Stat. 21. Tesor.* Non poter partir da Conuento. *Ord. 65. 66. Tesor.* Et è obligato il Fiscale far querela
contro

contro i debitori, che partono. *Conf. 9. Agosto 1652.* Esser caricati del doppio i debitori per conto di tauole secondo dichiara l'Ord. 34. *Tes.* Debitori dei diritti incorrono nelle pene *ipso facto. Stat. 21. signif.* Item i debitori per amministrazione dei danari delle lingue, e per altre cause doppo il mese. *Ord. 90. Tesor.* Item i debitori di due annate di pensione. *Ord. 61. Tesor.* Item i debitori notati nel libro di ragione del Conseruatore. *Ord. 39. Tesor.* Item i tauolanti, che non fanno il conto delle tauole per tutto Aprile, e per tutto Ottobre. *Ord. 34. Tesor.* Il detto termine corre per tutto Giugno, e per tutto Dicembre, giache il conto delle tauole si fa al primo di Maggio, & al primo di Nouembre. *Conf. 20. Dicembre 1642.* Item i tauolanti, che nel conto restano debitori. *Ord. 33. 34. Tesor.* Item i Membritti, che non pagano al Comendatore le Risponsioni. *Stat. 8. Tesor.* Item i Bagliui Conuentali assenti, che non pagano le spese dell' Albergie ai loro Luogotenenti. *Ord. 2. Bagl. O' al Tesoro* le somme prestatigli per mantenimento dell' Albergie. *Conf. 17. Lugl. 1658.* Item i Priori, e Bagliui, che non pagano la gioia della Chiesa. *Ord. 31. Chief.* Item i Comendatori, che non pagano le spese delle liti, e dei ripari, fatti nel mortorio, e vacante sei mesi doppo esser entrati in rendita. *Stat. 6. allog. Gl' Ambasciatori, Riceuitori, Procuratori, Amministratori di beni del Tesoro, che non rendono conto finito l'Officio, frà sei mesi quelli che sono in Italia, & otto gl' altri. Ord. 54. Tesor.* Item i Curatori dei Fratelli. *Ord. 29. conf.* I debitori del Tesoro per altre cause non incorrono nelle pene senza Sentenza, ò propria Confessione. *Stat. 21. signif.*

Debiti del Tesoro deuono pagarsi in danari contanti. *Stat. 2. Tesor. O' in pegni d'oro, e d'argento. Ord. 43. Tesor.* Non gioua hauer poste in mano del Tesoriero le Comende per pagar i debiti. *Stat. 26. Tes.* Il deposito non gioua, se non si fa per effectiuo pagamento *S. Rotæ part. 5. rec. dec. 149. nu. 8. 9.* E non può restituirsi, se prima non è sodisfatto il Tesoro di qualunque credito. *Ord. 43. Tesor.* Ancorche apparisse poi, che prima era stato pagato *in partibus. Ord. 45. Tes.* Debitori del Tesoro deuono esser letti vna volta il mese in Consiglio, e nell' Assemblee delle quattro tempora. *Ord. 86. Tesor.* E gli Statuti contro i debitori deuono esser letti nei Capitoli Prouinciali. *Stat. 23. Tesor.* Non resta pregiudicata la Religione contro i debitori per ricorso hauuto dai Riceuitori à Tribunali secolari. *Stat. 51. Tesor.* Debiti del Tesoro non ponno rimettersi, se non dal Capitolo Generale. *Stat. 69. Tesor.* I debiti del Tesoro s' intendono esser giustificati, se di essi

di essi consta per fede del Ricevitore. *Stat. 52. Tesor.* Il quale se da alcuno indebitamente per debitore, è tenuto à risarcire ogni danno. *Ord. 75. Tesor.*

Debiti dei Fratelli defonti non si pagano, se non appariscono legittimamente, & autenticamente. *Stat. 59. Tesor.* Non appariscono autenticamente con polizza priuata, se non è firmata dal Marefciale in Conuento. *Ord. 1. contract.* E fuori da quattro Comendatori. *Stat. 14. Prior.* I debiti del Tesoro si graduano in primo luogo. *Stat. 73. Ord. 60. Tesor.* Mà non già, se sono per successione. *Conf. 11. Ottobre 1629. Conf. 29. Ottobre seguente.* O' per cessione. *Stat. 73. Tesor. secondo la nuoua compilatione.* In secondo luogo i debiti de Pensionisti: Mà sopra i frutti delle Comende di quell'anno medemo. *Ord. 60. Tesor.* Et vn'annata, e rata, e trè annate al più; Se del credito han publico Instromento, ò polizza sottoscritta dal debitore: ò se mossero lite sopra il pagamento. *Ord. 60. Tesor.* In terzo luogo i debiti dei Seruenti. *Ord. 60. Tesor.* Che riuoca lo *Stat. 73. Tesor.* Che vuole che i Seruenti sian graduati in secondo luogo: Onde questi rimangono nel terzo, mà d'vn'anno di salario, e trè al più, e se per lite mossa, ò scrittura appariscono creditori di maggior somma. *Ord. 62. Tesor.* Gli altri debiti si pagano secondo il Ius comune. *Stat. 73. Tesor.*

Debiti dei Fratelli defonti non si pagano coi mortorij, e vacanti. *Stat. 60. 64. Tesor.* Ne coi beni stabili, se non in difetto dei mobili. Ne collo stato della Comenda. *Stat. 59. Tesor.* Debiti sopra le case come si paghino. *Ord. 5. contr.*

Debiti non ponno contrarre i Comendatori della Germania, che ponno essere di pregiuditio alle Comende, & ai Successori. *Ord. 2. contr.* Chi è aggrauato di debiti, non può essere ammesso nell'Ordine nostro. *Stat. 1. 11. riceu.*

DECRETI CRIMINALI.

DI Decreti Criminali non si dà copia, eccetto per hauer i Carauanisti abbandonata la Galera. *Ord. 13. prohibit.*

DELINQVENTI.

PEr li Delinquenti non ponno pregare i Fratelli, fin che sia data la Sentenza, & allora ponno pregare, che sia moderata la pena.

E

Stat. 7.

Stat. 7. prohibit. Occultare i Delinquenti criminali, & impedire gli Officiali di pigliarli nelle loro case; è prohibito sotto graui pene ai Fratelli. *Ord. 10. prohibit.*

DIETE, O' SIANO VIATICI.

DEpositar le Diete per li Commissarij delle proue son obligati i pretendenti l' habito. *Ord. 23. 27. riceu.* Quali siano le diete ai Commissarij della lingua d' Italia. *Ord. 26. riceu.* Del Priorato di Calugna. *Ord. 9. riceu.* Del Priorato di Castiglia. *Ord. 27. riceu.* Delle Diete prese da Commissarij deue constare nel Processo delle proue, e pena ai Commissarij, che han preso di più. *Ord. 26. riceu.*

DIFESE.

Difese si concedano al Fratello, ò Nouitio priuato dell' habito, e consegnato alla Corte secolare solamente in voce. *Ord. 6. 7. prohibit.* I Testimonij prima esaminati ne delitti de Fratelli fuor di Conuento, ripetendosi, deuno esaminarsi sopra tutto il fatto. *Ord. 8. prohibit.* Cioè in tutto quello, che ponno deporre così à fauore, come contro il reo.

DIGIUNARE.

Digiunare in quali giorni siano obligati i Fratelli dalle Constituzioni. *Stat. 3. Chief.* Pena ai Pilieri, che danno da cena in giorni di digiuno, & à chi la chiede. *Stat. 26. Chief.*

DIRITTI DEL TESORO.

Diritti del Tesoro, che cosa siano. *Stat. 20. 21. signif.*

DISPROPRIAMENTO.

Dispropriamento che cosa sia. *Stat. 9. Offic., e Stat. 3. 5. signif.* Son tenuti i Fratelli à farlo, per dar vna chiara notitia dei loro Beni alla Religione. *Stat. 63. Tesor.* Deuno farlo ogni anno. *Stat. 9. Offic.* Item mettendosi in viaggio per Mare. *Stat. 6. Tesor.* E nelle Carauane. *Ord. 24. Galer.* Item essendo infermi in virtù d' obbedienza. *Stat. 63. Tesor.* Et entrando nell' Infermeria. *Stat. 16. Ospit.*

Ospit. Il qual disproprioamento si registra in vn libro, che si conserua dall'Ospitaliere. *Ord. 46. Ospit.* Al disproprioamento de Fratelli infermi nell'Ospedale, sigillato col sigillo del Prior dell' Infermeria, si da piena fede. Disproprioamento fatto da Fratelli, morti fuor di Conuento, deuono i Riceuitori aprirlo in publico. *Stat. 63. Tesor.* E mandarne copia in Conuento. *Stat. 41. Tesor.* Copia di disproprioamenti dei Fratelli morti in Conuento, deue mandarfi ai Riceuitori. *Ord. 63. Tesor.* Disproprioamenti deuono registrarfi nel Tesoro. *Stat. 17. Ospit., e Stat. 41. Tesoro.*

DISPUTA.

Disputa de Configlieri, doppo la quale, quante sono le opinioni si ballottano. *Stat. 16. conf.*

DONATI.

Donati non si riceuono, se non dal Gran Maestro, ò di sua commissione. *Stat. 35. 37. riceu.* I requisiti per esser riceuuti sono. Esser ben nati. Non discender da Infedeli. Hauer vissuto incolpatamente, e senza esercizio fardido. Et hauer presentato alla Religione qualche parte dei loro Beni. *Stat. 35. 37. riceu.* Auanti il quale giurano di difender la Religione con tutte le loro forze, e di non professare in altra Religione. Domandano d'esser sepelliti nel Cimiterio della Religione, e le promettono vn donatiuo ogn' anno. Incontrambio si fanno partecipi di tutti i beni, che si fanno nella Religione. *Stat. 34. riceu.* I Donati della Confraternità di S. Gio:, e Giorgio di Saragoza, e della Comenda di Modica, si riceuono senza licenza del Gran Maestro, e quanto ai requisiti, e modo di prouarli, si deuono offeruare i loro Priuileggij. *Stat. 34. 37. riceu., e Ord. 68. Tesor.* Il Comendator di Modica ne può riceuer quattordecì detti volgarmente martelletti. *Ord. 43. riceu. capit. 1612.* Non godono dei Priuileggij in pregiudicio della Religione. *Ord. 69. Tesor.* Son tenuti d'obbedire ai loro Bagliui Conuentuali. *Stat. 31. Bagl.* Vn Donato in compagnia d' vn Fratello può deputarsi al gouerno delle Comende. *Stat. 65. Com.* I Donati sono capaci di membri per lo *Stat. 51. Com.* E godono tauola, e soldea per lo *Stat. 31. Bagl.* Sono capaci di Pensioni. *Ord. 35. Com.* Deuono Confessarsi al Prior della Chiesa, ò con altri Capellani di suo ordine. *Stat. 6. Prior.* E tante volte l'anno,

quante gli altri Fratelli. *Stat. 4. 5. Chief.* Il loro habito è la Croce nostra, leuata la parte di sopra, e la deuon portare palefamente. *Stat. 36. 37. riceu.* Non può essere maggiore di due, e vn terzo di palmo Siciliano. Non può portar la Crocetta d' oro, e portandola senza licenza, ogni Fratello, ò familiare dell' Ordine la può loro togliere senza pregiudicio dei Priuileggij della Comenda di Modica, e della Confraternità di S. Gio: e Giorgio di Saragoza. *Ord. 68. Tesor.* Loro passaggio è di Scudi cento d' oro in oro. *Ord. 68. Tesor. Sec.* non lo pagano, non s' intendono per riceuuti. *Stat. 17. Tesor. Ne Donati,* ne Fratelli ponno accettare cose litigiose de Secolari. *Stat. 19. proibit.*

DUELLO.

DVelli, è sfide sotto grauissime pene prohibiti. *Stat. 38. 43. proibit.* S' intende reo di Duello, chi si batte fuori le porte della Città Ualletta, ò sopra le mura, e bastioni di essa. *Ord. 5. proibit.* E coloro, che in qualunque luogo di questo Dominio, ò della Sicilia, si battono, essendo di carauana. *Conf. 9. Agosto 1633.* E coloro trà quali seguono risse in Conuento, ò fuori, nelle quali sono di ciascuna parte due, ò più. *Conf. 18. Ottobre 1657.*

ELE MOSINE.

Elemosine, & altre Opere pie ponno fare i Fratelli con molta larghezza. *Stat. 2. regol., e Stat. 1. ospit.* Mà non immoderatamente. *S. Rota coram Caccia Litbuana donationis 5. Maij 1688.* Elemosine solite darli nelle Comende siano continuate. *Stat. 27. ospit.* Elemosine, ò siano Piazze morte di Scudi milleducento l'anno à Rodioti, e Maltesi pouerì. *Ord. 49. 50. ospit., & Ord. 44. Tesor.* Elemosina, ò sia dote di Scudi trecentocinquanta l'anno à noue Verginelle. *Stat. 12. Chief.* Elemosina di Scudi mille cinquecento, e di salme 421. 14. frumento à pouerì Vassalli, e di salme 97. 15. da distribuirsi in pani ducento il giorno. Elemosina di Scudi seicento per quattordecì pietanze grandi ogni giorno in Palazzo.

ELETTIONE.

Elettione del Gran Maestro. *Stat. 1. elett.* E Cerimoniale di Papa Urbano VIII.

Elet-

Elettione alle dignità spetta al Consiglio ordinario; salua la nominatione della lingua. *Stat. 3. elett.* Nell'elettioni alle dignità non ponno vfarfi parole ingiuriose. *Stat. 11. elett.* Eleggendosi i Bagliui, e Priori, si giura d'auer consideratione più tosto alla sufficienza, e benemerenzza, che all'antianità. *Stat. 5. elett.* Nell'elettioni alle dignità non ponno cercarsi, ne prometterfi i voti sotto grauilissime pene, fino alla priuatione dell'habito. *Ord. 2. elett.*

I requisiti per conseguire sono: Hauer portato l'habito nostro quindeci anni, da contarsi dal giorno dell'arriuo in Conuento, e della sua ricettione. *Stat. 9. elett.* E vuol dire hauer fatto la professione, & hauer quindeci anni d'antianità: poiche anticamente si professaua nell'atto stesso della ricettione. Hauer vissuto incolpatamente sotto l'obediencia della Religione. *Stat. 9. elett.* Cioè, che il Fratello non si troui condannato per alcun delitto. Non esser riceuuto di gratia per mancanza di nobiltà, ò legitimità. *Stat. 4. elett.* Esser presente in Conuento, ò legitimamente impedito: Del che deue constare per autentica attestatione del Capitolo Prouinciale solo, ò del Priore, & Assemblea, eccetto gli Alemani. *Stat. 8. elett.* Hauer fatto quattro carauane. *Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garz.* doppo l'*Ord. 7. Offic.,* Et i miglioramenti. *Stat. 16. Com.* Anco delle Camere magistrali. *Stat. 19. Com.* Hauer adempito i precetti della visita. *Stat. 5. visit.* Non hauer figliuoli legittimi viui al tempo della promotione. *Stat. 56. Com.* Non esser debitore del Tesoro. *Stat. 24. 26. Tesor.* Hauer pagato la gioia della Chiesa. *Ord. 31. Chief.* Esser capace al tempo della smutitione della dignità, e domandarla. *Stat. 43. Com.*

E T A.

ETà non minore di dieci anni, ne maggiore di quindeci anni necessaria ai Chierici per esser riceuuti. *Ord. 53. riceu.* Età non minore di dodeci anni compiti, e non maggiore di quindeci, similmente compiti, necessaria ai Paggi per esser riceuuti, & entrare al seruigio del Gran Maestro. *Stat. 13., & Ord. 40. riceu.* Età di sedeci anni compiti, necessaria ai maggiori per esser riceuuti. *Ord. 33. 34. riceu.* Età di quindeci anni compiti necessaria per esser ammesso al Nouitiatto. *Ord. 37. riceu.* Età di sedeci anni compiti necessaria per professare. *Stat. 15. riceu.* Età di diciotto anni necessaria per votare in lingua. *Ord. 21. proib.* Età di venti anni compiti necessaria per le Carauane. *Stat. Gran Maestro Garz.* doppo l'*Ord. 7. offic., & Ord. 1. Galer.*

E per

E per il foccorfo . *Ord. 1. Galer.* Età di venticinque anni necessaria per esser eletto del Consiglio compito , eccetto gl' Alemanni . *Ord. 6. conf.* Et Auditore de Conti . *Ord. 6. conf.* Eccetto gl' Alemanni , e Portughesi . *Ord. 6. conf.* E Capitan di Galera , eccetto gl' Alemanni . *Ord. 8. Galer.* Et essere Rè di Galera , e Cercamare . *Ord. 13. Galer.* Età di cinquanta anni non più atta alle quaranta carauane . *Ord. 9. offic.*

FERIE.

Ferie che s' offeruano ne Giudicij dell'ordine nostro . *Stat. 43. conf.* Ferie mobili . *Stat. 43. conf.* Ferie non si offeruano nell' electioni , ò promotioni alle dignità nei negotij di stato , e nelle cause criminali . *Ord. 5. conf.* Taluolta si è concesso trattarsi le cause nelle Ferie canicolari . *Conf. 27. Lugl. 1645., e 18. Lugl. 1655.* E taluolta si è negato , ancorche le Parti instassero d'accordo . *Conf. 20. Giug. 1644.* Ferie non si offeruano nelle lingue per smutationi , presentationi , & ogni altra occorrenza , concernente ad antianità , & incapacità . *Conf. 23. Agost. 1656.*

FERITE.

Ferendo i Fratelli alcuno , che pena incorrino . *Stat. 33. 35. 36. Prohibitioni.*

FESTE DI SANTI.

Festa della Natiuità di Nostra Signora come si celebri . *Stat. 12. Chief.* Del Natale di S. Gio: Battista . *Ord. 22. 23. Chief.* Della sua Decollatione . *Ord. 13. Chief.* Della Spina di Nostro Signore . *Ord. 21. Chief.* Degli Apostoli . *Stat. 11., & Ord. 24. Chief.* Della Santa Croce . *Stat. 21. Chief.* Beatificationi d' alcuni nostri Santi procurar si deue per farne festa . *Ord. 14. Chief.*

FESTE NELLE QUALI PORTANO I FRATELLI IL MANTO DI PVNTA.

Nella festa di Natale , nel primo Vespro , alla Messa , & al secondo Vespro . *Stat. 33. Chief.*
 Nella festa di S. Stefano alla Messa , & al secondo Vespro . *Stat. 33. Chief.*
 Nella festa di S. Gio: alla Messa . *Stat. 33. Chief.*
 Nella festa della Circoncisione del Signore , e della Epifania alla Messa .
Stat. 33. Chief. Nella

- Nella festa di S. Sebastiano alla Messa per il Voto fatto nella peste del 1676. *Conf. 23. Agosto 1676.*
- Nella festa della Purificatione di Nost. Signora alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa della Dedicazione della Chiesa Conuentuale alla Messa. *Ord. 30. Chief.*
- Nella festa dell' Annunciata alla Messa. *Conf. 4. Aprile 1690.*
- Nella Domenica delle Palme alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Ne giorni di Giovedì, Venerdì, e Sabato della settimana Santa à tutti gl' Officij. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa di Pasqua alla Messa, & al secondo Vespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa del dì seguente di Pasqua alla Messa, & al secondo Uespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa dell' Inuentione della S. Croce alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa di S. Vbaldesca alla Messa. *Conf. 27. Maggio 1683.*
- Nella festa dell' Ascensione del Signore alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa della Pentecoste al primo Vespro, alla Messa, & al secondo Uespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa del dì seguente alla Messa, & al secondo Vespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa della Santissima Trinità alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa del Corpo di Christo al primo Vespro, alla Messa, & al secondo Uespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa della Natiuità di S. Gio: Battista al primo Uespro, alla Messa, & al secondo Uespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa di S. Toscana alla Messa. *Conf. 18. Lugl. 1685.*
- Nella festa dell' Assunzione di Nost. Signora alla Messa, & al secondo Uespro. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa di S. Rocco alla Messa per il Voto fatto nella peste del 1676. *Configl. 25. Agosto 1676.*
- Nella festa della Decollatione di S. Gio: Battista alla Messa. *Stat. 33. Chief. Et al primo Uespro. Ord. 30. Chief.*
- Nella festa di S. Rosolea alla Messa per il voto fatto nella peste del 1676. *Configl. 25. Agosto 1676.*
- Nella festa della Natiuità di Nost. Signora alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa dell' Esaltatione della S. Croce alla Messa. *Stat. 33. Chief.*
- Nella festa di S. Michele Arcangelo alla Messa, per il Voto fatto nella peste del 1676. *Configl. 25. Agosto 1676.*
- Nella festa di tutti i Santi alla Messa, & al secondo Vespro. *Stat. 33. Chief.*

Nella

Nella Commemorazione de Morti alla Messa. *Stat. 33. Chief.*

Nella festa dell' Immacolata Concettione di Nostra Signora alla Messa
per il Voto fatto nella peste del 1676. *Conf. 25. Agosto 1676.*

Il fratello, che non porta il Manto di punta nei sudetti giorni, soggiace
alla pena della quarantena. *Stat. 33. Chief.*

Nelle feste, nelle quali portano il Manto di punta i Signori della Gran
Croce, lo portino tutt' i Consiglieri del compito, sedano nè banchi
immediatamente doppo di loro; e quando s'acostano all'Altar Mag-
giore per le offerte, ò per altre funzioni, s' offerui quest' ordine, cioè
che prima vadano i Bordonieri, appresso il Maestro di casa del Gran
Maestro, il Cauallerizzo, e Riceuitore, doppo il Vicecancelliere,
appresso l'Antiano d' Inghiltera, e finalmente i Consiglieri giurati del
compito. *Conf. 19. Nouembre 1635.*

FIERNALDI.

Fiernaldi chi siano. *Stat. 24. signif.*

FIORINO.

Florino di Rodi, che moneta fusse. *Stat. 33. signif.*

FISCALE.

Fiscale deue far querela dei debitori del Tesoro, che partono. *Conf.*
9. Agosto 1652. Il Fiscale della Religione, e Castellania, il Ri-
ueditore, e Maestro Scudiero deuono visitar le Galere nella partenza
per li luoghi della Christianità, e nel ritorno per confiscare le casse, e
balle di mercantia de Fratelli. *Ord. 91. Galer.* E nel ritorno delle
Galere d' ordine del Gran Maestro, riconoscere i Carauanisti, che
hanno mancato d' imbarcarsi. *Ord. 37. Galer.*

FRATELLI.

Fratelli, ò Frati s' intendono quelli, che han professato nell' ordi-
ne nostro. *Stat. 1. signif.*

G A G G I.

Gaggi. Si danno annoalmente al Prior della Chiesa Scudi cento. A' ciascun de Bagliui Conuentuali Scudi centoventi. A' ciascun dei loro Luogotenenti per il tempo, che sostengono il peso dell' Albergie Scudi cinquanta. Al Tesoriero Scudi cento. Al suo Luogotenente Scudi cinquanta. *Ord. 30. Tesor.* Più à ciascun de Bagliui Conuentuali per ragion del Cuoco, Bottigliero, & altri Officiali dell' Albergie Scudi ottanta. *Ord. 31. Tesor.* Et al Prior della Chiesa Scudi 13. 6. *Conf. 27. Feb. 1598. ab Incarnat.* Cessando così gli *Stat. 28. 29. Bagliui*, Che diuersamente disponeuano: Più al Prior della Chiesa Scudi cento il mese in cambio della Comenda di Cauallieri, che prima poteua hauere. *Ord. 1. elett.*

Gaggi à gl' Ambasciatori di Roma, Francia, e Spagna, & à gl' Ambasciatori straordinarij. *Ved. Ambasciatori.*

Gaggi leuati al Prodomo della Conseruatoria, ai Comendatori dell' Artiglieria, Arsenale, e Granaro. *Ord. 32. Tesor.*

Gaggi, ò siano mezze tauole leuati al Governatore del Gozzo, ai Capitani d' Arme della Città Valletta, Vittoriosa, e Senglea, & ai Capitani de Casali. *Ord. 32. Tesor.*

G A L E R E.

Galere, e loro Ordinationi, rimesse all' esecutione, e miglior mutatione del Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 1. 7. Galer.* Congregatione sopra il loro reggimento. *Ord. 4. Galer.* Loro partenza dal Porto di Malta, come si faccia. *Ord. 33. 34. Galer.* Nauigando non deuono andar sopra vento alla Capitana; eccetto in caso di necessità. *Ord. 57. Galer.* Correndo fortuna, ne gettiti si deuono conseruare il palamento, e le vele. *Ord. 62. Galer.* Come salutino la Capitana, e l'altre Galere nell' entrar nè Porti, e nell' esser salutate da Vascelli. *Ord. 67. Galer.* In Porto non deuono hauere più di trenta trà Forzati, e Schiaui. *Ord. 85. Galer.*

Genti di Galera non hanno il soldo, se non dal dì, che sono scritte al libro del Riueditore. *Ord. 100. Galer.* Non ponno restare in Terra con soldo della Religione. *Ord. 94. Galer.* Licentiare dal soldo non si ponno, se non trè mesi auanti di finire il Generale, e Capitani il loro carico. *Ord. 89. Gal.* Non ponno hauer robba sopra il loro soldo. *Ord. 72. Galer.* Deuono hauer pan fresco nè Porti. *Ord. 69. Galer.*

G

Soldati

Soldati delle Galere deuono esser Moschettieri . *Ord. 2. Galer.*

Schiaui delle Galere non deuono trauagliare in fabriche del Generale, Capitani, ò altri . *Ord. 99. Galer.*

Rifegna delle Galere deue farsi ogni trè mesi . *Ord. 50. Galer.* E la paga ogni sei mesi . *Ord. 5. Galer.* Poluere, e Piombo come si distribuisca, e si conferui, e conto, che se ne rende . *Ord. 47. 48. 49. Galer.*

Generale delle Galere s' elegge dal Consiglio compito coi trè quarti de' voti, deu' esser della lingua d' Italia, se ve n' è alcuno capace . *Stat. 16. elett.* Entra ne Consigli senza la veste lunga . *Ord. 3. conf.* Può esser eletto di piccola Croce, e chiamasi Reggente . *Ord. 77. Galer.* Ed in tal caso entra nè Consigli di Stato, e con voto consultiuo solamente . *Ord. 7. Galer.*

Generale è Commissario perpetuo della Congregatione delle Galere . *Ord. 4. Galer.* Nomina il Capitano della Capitana . *Ord. 64. Galer.* Priuileggio del ben seruito, che se gli dà . *Ord. 9. Galer.* Doppo hauer tenuto il Generalato due anni intieri . *Ord. 3. Galer.* Hauendo prima saldato i conti col Tesoro . *Ord. 16. Galer.*

Generale deu' esser obbedito da tutti, come rappresentante il Gran Maestro, & ai Capitani, che non l' obbediscono, e non si comportano bene, può leuare il carico delle Galere, deputandoui Cavalieri antiani . Et il Consiglio deue farne seuera giustitia . E se i Capitani resistono, incorrono nella priuatione di trè annate dei beni, che possedono della Religione, e non hauendone di trè anni d' antianità . Il Consiglio alla pianta del Generale dà la Sentenza collo scrutinio delle palle, senza che alcun Consigliero si lasci intendere nel suo Voto . Et il Generale resta nel Consiglio à far giustitia . *Ord. 54. Galer.* Al Generale non obbedendo alcuno de Capitani in quello, che tocca la guerra, e la nauigatione, ciò costando al Consiglio, la prima volta s' intende priuato d' vn' annata dei beni della Religione, e non hauendone, di due anni d' antianità, la seconda la pena s' intende duplicata, e la terza perde l' habito . *Ord. 17. Galer.* Al Generale deuono obbedire il Rè, Ceruicame, e tutt' i Fratelli, senza intromettersi nel gouerno delle Galere . *Ord. 53. Galer.* Il Generale può mettere in giustitia i Fratelli in casi d' affronti, e risse colle trauerse ai piedi . *Ord. 22. Galer.* E contro i secolari hà giurisdictione di sangue ne delitti, che richiedono pronta dimostratione; eleggendo vn letterato secolare per Auditore, acciò formi il processo, e proceda *More militari.* *Ord. 77. Galer.* Deue proceder contro quelli, che fanno rumore in Galera . *Ord. 22. Gal.* Deue far pianta dei Carauanisti sbarcati in luoghi dishabitati, ò spiag-
gie: &

gie: & è creduto senz'altra proua. *Ord. 55. Galer.* E che hanno giuocato à giuochi prohibiti. *Ord. 96. Galer.* Deue mandare al Gran Maestro la lista dei Carauanisti restati in Terra. *Ord. 36. Galer.*

Generale nella nuoua carauana può elegger la metà dei Fratelli, che toccano alla Capitana. *Ord. 44. Galer.* Può ritener per la poppa qualsiuoglia Fratello, eccetto il Rè, e Cercamare. *Ord. 45. Galer.* Dà il modo circa il ripartir le robbe del Tesoro, & i passaggieri. *Ord. 42. 93. Galer.* Deue pigliar parere dai Capitani, e gran Croci, se vi sono, e per la marineria dai Piloti. *Ord. 63. Galer.* Istruttione al Generale circa il gouernarsi coi Vasseli inimici, che si rendono, che combattono, ò che son presi. *Ord. 30. Galer.* Morendo il Generale, ò mancando dalla Capitana lo stendardo, si porta alla Galera del più antiano: & il Capitano della Capitana comanda la Galera. *Ord. 65. Galer.*

G I G L I A T I.

Gigliati, che si distribuiscono nella Chiesa. *Stat. 16. 17. 18. Chief.* In conformità dei quali doueua il Gran Maestro distribuirli ai Fratelli: mà hoggidì li distribuisce il Tesoro. Che danari fussero *Stat. 32. signif.*

G I O I E D E L L A C H I E S A.

Gioia di cento Scudi d'oro son tenuti presenrare alla Chiesa i Priori, Bagliui. *Ord. 31. Chief.* E tante volte, quante conseguiscono Dignità, purchè habbiano percetti i frutti d'un'anno. *Conf. 8. Febr. 1592. ab Incarnat.* In cambio della quale ponno fare ornamenti alle Reliquie. *Ord. 8. Chief.*

G I O I E, O' S I A N O P R E M I I.

Gioie proposte ai Fratelli per il maneggio dell' Archibuso, e della Balestra. *Stat. 8. offic.* A coloro che primi entrano nell' assalto de Vasseli nemici. *Ord. 30. Galer.* Ai soldati, che meglio tirano dell' Archibuso. *Ord. 50. Galer.*

G I V D I C I.

G iudici Ordinario, e d' Appello deuono effere huomini da bene, e dotti, e durano due anni. *Stat. 17. elett.* Hoggidì si mutano, e si confermano à nominatione del Gran Maeltro.

G I V O C O.

G iuoco di Carte, ò Dadi esercitar non ponno i Fratelli sotto pena di quarantena. *Stat. 53. prohibit.* Giuochi di parata son prohibiti ai Fratelli, e Nouitij, così in Mare, come in Terra. E son prohibiti anco i leciti di gran somma. *Conf. 22. Decembre 1651., e 4. Nouembre 1664.* I Capitani deuono far pianta dei Garuanisti, che hanno giuocato à giuochi prohibiti. *Ord. 96. Galer.* Pena ai Fratelli, che giuocano l' Armi. *Ord. 15. prohibit.*

G I V R A R E.

G iurare sotto quali pene proihibito ai Fratelli. *Stat. 40. prohibit.* Giuramento de Configlieri prima d' esser ammetti ne Configli. *Stat. 3., 6. Ord. 1. conf.* Il quale s' intende fatto anco da quelli, che si sorrogano ne Configli. E basta hauerlo fatto vna volta. *Ord. 2. conf.* Giuramento dei Procuratori del Tesoro, del Conseruatore Conuentuale, del Procuratore, del Gran Maeltro. *Ord. 9. Tesor.* E degli Auditori de Conti. *Ord. 2. conf.*

G I V S T I T I A.

D alla giustitia chi è perseguitato non può esser ammesso nell'Ordine nostro. *Ord. 23. riceu. Interrog. 8.*

G R A N B A G L I O.

G ran Baglio hà prerogatiua di visitar la Città Vecchia, & il Castello del Gozzo in vece del Castello S. Pietro, che visitaua in Rodi. *Stat. 12. 13. 14. 15. 16. Bagliu.*

GRAN

GRAN CANCELLIERE.

GRan Cancelliere instituito in tempo del Gran Maestro Zaccosta. *Stat. 34. Bagl.* Presenta al Gran Maestro, e Consiglio il Vicecancelliere. *Stat. 36. Bagliu.* Se egli, ò il suo Luogotenente non è presente in Consiglio, non si ponno piombare le lettere colla Bolla comune, le quali egli deue segnare *gratis*. *Stat. 37. Bagliu.* Gran Cancelliere non può essere eletto chi non sappia leggere, e scriuere. *Stat. 31. Bagliu.*

GRAN COMENDATORE.

GRan Comendatore è capo del Tesoro. *Stat. 53. Tesor.* E non può partir da Conuento. *Stat. 54. Tesor.* Col suo sigillo si autentichano i mandati al Conseruatore. *Stat. 55. Tesor.* E si bollano i magazini del Granaro. *Stat. 17. Bagliu.* E si segnano le Cedole delle spese dell' Arsenale. *Stat. 33. Bagliu.* E colle sue cedole si fa la distributione del frumento. *Stat. 17. Bagliu.* Alla sua presenza si fanno le spese, e pagamenti dell' Arsenale. *Stat. 11. Bagliu.* A lui deuono render conto ogni mese i Comendatori del Arsenale, del Granaro, e della piccola Comenda. *Stat. 11. 33. Bagl.* Mà tutti gli Amministratori de beni della Religione deuono hoggidì render conto alla Camera. *Ord. 21. 33. Tes.* Tiene vna copia dell' Inuentario dell' Arsenale. *Stat. 33. Bagl.* Pigliaua vn giuocale dello spoglio de Fratelli. *Stat. 68. Tesor.* Il quale fù riuocato dallo *Stat. 75. Tesor.* Nomina al Consiglio il Comendator dell' Artiglieria, e dell' Arsenale. *Ord. 53. Tes.* E del Granaro, e della piccola Comenda. *Stat. 32. Bagliu.* Subito deue rimediare agl' inconuenienti, che occorreranno intorno all' Ufficio della piccola Comenda. *Stat. 18. Bagliu.* Vedi Procuratori del Tesoro in Conuento.

GRAN CONSERVATORE.

GRan Conseruatore così chiamato in tempo del Gran Maestro d'Ho²medes. *Stat. 45. Bagliu.* Poiche prima chiamauasi Droppiero A lui è rimessa l'efecutione delle foundationi della lingua d'Aragona, toccanti l'Infermeria. *Stat. doppo l' Ord. 1. Bagl. Capit. 1612. e Stat. 24. ospit.* Sue prerogatiue intorno alle vesti de Fratelli, e loro soldee. *Stat. 24. 25. Bagliu.* Altra prerogatiua hoggidì non hà il
Gran

Gran Conferuatore, che di sottoscriuer le polizze delle soldee anticipate. *Ord. 35. Tesor.* Deue visitare ogni sei mesi le Massaritie dell' Infermeria coll' Ospitaliere, e Prodomi. *Ord. 24. ospit.*

GRAN MAESTRO.

Gran Maestro, e sua superiorità: Gran Maestro è il supremo Superiore nell'Ordine nostro. *Stat. 1. Maestro.* Deu' esser obbedito da tutti i Fratelli nei Comandi giusti, & honesti. *Stat. 59. proibit.* Mà se i comandi sono contro gli Statuti, e buoni vsi, si deue domandare lo Sguardo, acciò da lui sia giudicato. *Stat. 2. Maestro, e Stat. 3. sguard.* Et il Consiglio compito in caso di controuerfia hà da conoscer, se si deue concedere, ò nò lo Sguardo. *Stat. 8. sguard.* A lui, ò al suo Luogotenente deuno obbedire il Marefciale, e tutti i Fratelli, trouandosi presente nell' esercizio dell' Armi. *Stat. 7. Bagliu., e l' Ammiraglio, e tutt' i Fratelli, trouandosi presente nell' Armata. Stat. 8. Bagliu.*

Gran Maestro, e licenze che può dare. Da licenza ai Fratelli di tener mobili proprij, di andare in pellegrinaggio, di mangiar nelle proprie case, di dar l'habito dell' Ospedale, & ai Bagliui, che possono comandare il bere acqua. *Stat. 11. Maestro.* Da licenza di disporre dei beni patrimoniali stabili. *Stat. 20. Marzo* E del quinto dei mobili. *Stat. 1. 2. proibit., e Stat. del Gran Maestro VVignac.* Nel principio dell' ordinationi, proibitioni del Cap. 1612. Di congregarsi le lingue, e Priorati. *Stat. 11. Maestro, e Ord. 28. Com.* Di affittare le Comende. *Stat. 7., e Ord. 2. allog.* Di estrarsi robbe dall' Arsenale. *Stat. 33. Bagliu.* Caualcature dell' Isola. *Stat. 8. proibit.* E schiaui. *Ord. 22. proibit.* D' vscire i Fratelli fuori delle Comende, e Priorati. *Stat. 11. 12. proibit.* Pernottar fuori della Città Valletta. *Ord. 18. proibit.* Di partir da Conuento. *Stat. 11. Maestro, e Stat. 13. proibit.* Di accettar tutela, ò cura de pupilli. *Conf. 30. Settembre 1654.* Di battezzare. *Stat. 3. proibit.* E tener paglij nelli sponsali. *Conf. 30. Settembre 1654.* Di tenere Armi prohibite. *Ord. 12. proibit.* Di portar la Crocetta d' oro ai Cauallieri nouitij, ai Cappellani, Seruenti, e Donati. *Ord. 25. proib. Cap. 1612.* Di riceuerli i Donati. *Stat. 35. 37. riceu.* Di auuocare ai Giudici Ordinario, e d' Appello. *Ord. 29. proibit.*

Gran Maestro, e sua autorità nel perdonare, e castigare i delitti. Può perdonare, mà seguita prima la condanna: purchè questa non sia di priua-

priuatione perpetua dell' Habito . *Stat. 12.* & *Ord. 10. Maestro*
 Et essendo di priuatione semplice , non può perdonare , che il reo sia
 presentato allo Sguardo . *Stat. 38. riceu.* Può commutar la pena in
 caso di semplice priuatione , per hauer cauato sangue , mà senza mor-
 te , ò stroppiamento , essendone pregato dai Bagliui del Consiglio .
Stat. 12. Maestro Nell' accuse de delitti , per li quali si può incorrere
 la priuatione dell' Habito fa carcerare da se , e commette la causa . *Ord.*
1. prohibit. Fa fare istanza contro il reo , che si deue priuare dell' Ha-
 bito , e deputa il capo dell' Assemblea . *Stat. 38. riceu.* Può dispensa-
 re , che ne casi atroci si proceda *ex abrupto* contro i Secolari . *Ord.*
26. prohibit.

Gran Maestro , e sua autorità ne Consigli , e nella Camera de Conti
 Consiglio tener non si può senza il Gran Maestro , ò senza sua licen-
 za . *Stat. 2. conf.* Deputa Commissarij in prima istanza trà Fratelli,
 e Fratelli, e trà Fratelli Laici . *Ord. 71. conf.* Nomina in Consiglio i Cō-
 missarij nelle Cause Ciuili, e Criminali . *Ord. 18. conf.* Sorroga Com-
 missarij , quando per altro deuno sorrogarsi . *Ord. 23. conf.* Habbia ò
 non habbia l' amministratione del Tesoro , può fare interuenire in
 tutti i negotij della Camera vn suo Procuratore con voto attiuo , e
 passiuo , e colla sessione douuta alla sua antianità , ò preminenza .
Ord. 8. Tesor.

Gran Maestro , e sua autorità nel conferir le Comende , Pensioni , e
 Beneficij Ecclesiastici . Può conferir Comende di sua gratia , e Came-
 re magistrali ; Riseruandoui , e riceuendo Pensioni . *Ved. Comen-*
de di gratia , e Camere magistrali . Può prouedere Beneficij vacan-
 ti dou' egli è presente , ò fuori i limiti delle Comende , ò nella Colla-
 tione , de quali è occorfa nullità . *Ved. Benefic.*

Gran Maestro , e sua preminenza intorno all' Infermeria . Dispone del
 gouerno della Spetiarìa . *Ord. 40. ospit.* E come debbano nutrirsi , e
 mantenersi i Catecumeni . *Ord. 45. ospit.* Dispensa coi Fratelli in-
 fermi à poter pigliar medicamenti fuori dell' Ospedale . *Ord. 3. of-*
pit. , E da licenza d' extraersi fuori le sue Masseritie . *Ord. 48. ospit.*

Gran Maestro , e sua autorità intorno all' espeditioni marittime . Può or-
 dinare , che i giubilati sian ripartiti di Carauana . *Ord. 1. offic.* Dis-
 penza dalle Carauane coi Fratelli infermi . *Ord. 8. offic.* Che vn Fra-
 tello compisca la Carauana per vn' altro , che hà licenza di partire .
Ord. 46. Galer. Può ritenere al suo seruitio , e liberar dalle Carauane
 venticinque Fratelli . *Ord. 3. offic.* Col suo Consiglio , ò del suo Luo-
 gotenente può il Marescialle raccomandare à chi vuole il Confalone .

Stat. 5.

Stat. 5. Bagliu. Piglia le prouisioni necessarie per li suoi nauiglij senza dispenza dall' Ammiraglio. *Stat. 9. Bagliu.* A' lui deuono i Capitani di Galera presentare i Padroni. *Conf. 12. Lugl. 1645.*

Gran Maestro, e sue prerogatiue intorno alla Chiesa di S. Giouanni, Cancellaria, Nouitij, &c. Può riformare i Musici della Capella di S. Gio: & assegnarli lo stipendio: purchè non ecceda Scudi sessanta il Mese. *Ord. 10. Chief.* Può accrescere gli Scriuani, e diritti di Cancellaria. *Ord. 5. Cancell.* Può prorogare ai Nouitij il tempo di professare. *Ord. 37. riceuitore.* Il Gran Maestro, ò il Marefciale danno licenza alli Fratelli di portar vesti corte in Conuento. *Stat. 5. offic.* Al Gran Maestro, ò Marefciale deuono far pianta i Fratelli dei mali portamenti dei Seruenti del Piliero. *Ord. 14. Alberg.* Al Gran Maestro, ò ai Procuratori del Tesoro deuono consegnare i Fratelli il disproprietamento, che ogn'anno son tenuti di fare. *Stat. 9. offic.*

Gran Maestro, e sue prerogatiue di far Ministri, e Cauallieri, &c. Fà il suo Luogotenente. *Stat. 1. elett., e Stat. 10. Maestro.* Il Siniscalco. *Ord. 7. Maestro.* Il Procuratore per interuenire nella Camera de Conti. *Ord. 8. Tesor.* E frà i sedeci Capitolanti. *Stat. 1. capit.* E nello Sguardoio. *Stat. 38. riceu.* Il sotto Castellano. *Stat. 14. elett.* Il Fratello, che apre, e ferra le porte della Città; Il quale ne porta poi le chiaui al Marefciale. *Ord. 9. Maestro.* Può far Capellani, e Cauallieri magistrali. *Ord. 14. riceu.* Prouede le Piazze de Soldati, del Gozzo, de Castelli di S. Elmo, e S. Angelo, e della Città Valletta, Vittoriosa, e Senglea, come anco l'Alfiere, Scriuano, Sargente, e Caporale, e tutti gl'Officiali della Prigione degli Schiaui, e Forni della Religione. *Ord. 10. offic.* Deputa i Seruenti della Chiesa. *Ord. 27. Chief.*

Gran Maestro, e sue entrate, & emolumenti. Può ritener per sè le Camere magistrali. *Stat. 8. Maestro* O' darle in affitto perpetuo. *Ord. 4. Com.* Con riceuerne due annate. *Ord. 6. Com.* E con riseruarui per sè, e suoi Successori la pensione à lui ben vista. *Ord. 4. Com., e Ord. 5. Tesor.* Riceue vn'annata delle Comende di gratia. *Ord. 3. Com.* Hà i prouenti dell' Isole di Malta, e Gozzo. *Ord. 1. Maestro* Hà Scudi sei milla l'anno del Tesoro. *Ord. 3. Maestro* Scudi ducento per le riparationi de Palazzi magistrali, della Città Ualletta, Notabile, e Monte Verdala. *Ord. 5. Maestro,* Scudi ducentocinquanta per stipendio de suoi Auditori. Hà le rendite della Dogana, della Gabella, della decima delle prese de corsari. A lui appartengono i legni intieri dati à trauerfo in quest' Isola colle robbe naufragate, *se passati*

passati trè giorni non compariscono i loro Padroni, & all' Ammiraglio spettano i fragmenti de sudetti legni dati à trauerso. *Ord. 43. degli Armamenti.* Hà i diritti per l'uscita degli Schiaui da quest'Isola. *Ord. 22. prohibit.* Ritene varij Argenti dello Spoglio del suo Predecessore. *Stat. 7. 18. Maestro* E frumento, e vino nella quantità necessaria dal giorno dell' elettione sino al prossimo Natale. *Stat. 7. Maestro.* Hà li Spogli de Cavalieri magistrali, e de Capellani d'obbedienza magistrale, per consuetudine la prerogatiua d'hauere li Spogli del Castellano, e suoi Seruitori per lo *Stat. 31. Tesor.* Fù abolita dal Consiglio di Stato doppo la morte del Gran Maestro Mendes. 9. Marzo 1622. ab Incarnat.

Gran Maestro, e varie sue obligationi, & alienationi à lui prohibite. E' obligato all' offeruanza degli Statuti, e buoni vsi della Religione, e di gouernar col consiglio de Primati, e degli Antiani. *Stat. 1. elett.* E' obligato presentare alla Chiesa, passati cinque anni dalla sua elettione, paramenti sufficienti alla Celebratione Pontificale. *Stat. 32. Chief.* Era obligato dare vn Giliato à ciascun Fratello, che interueniua all' Officio de Morti nella seconda feria della quinquagesima per lo *Sta. 16. Chief.* E' obligato ad inuigilare alla prouisione delle vettouaglie in modo, che di frumento, e miglio ve ne sia sempre la prouisione per vn anno anticipato. *Stat. 16. Maestro.* Non può conuertire in vso proprio, ò d'altri le robbe del Tesoro, se non offeruata la forma degli Statuti. *Ord. 4. Maestro.* Non può alienare i beni del magistero in pregiudicio dei Successori. *Stat. 13. Maestro* Le concessioni, e collationi da lui fatte con licenza del Capitolo Generale, se non soprauiue trenta giorni son nulle.

Gran Maestro, e qualità che deuon concorrere in vn soggetto per esser degnamente eletto al Magistero. La prima esser Fratello Cavaliere dell' istessa Religione. *Stat. 3. Maestro, Stat. 1. elett., e cerimoniale Cap. 12.* La seconda esser nato di legitimo matrimonio. *Stat. 3. Maestro, e Stat. 1. elett.* E la terza non esser riceuuto con gratia de limiti. *Cerimoniale Cap. 12.* Cioè fuori tutte le lingue. La quarta esser il soggetto atto, buono, virtuoso, sufficiente, e capace del magistero. *Stat. 1. elett., e cerimoniale Cap. 11.* La quinta non hauer procurato con mezzi illeciti il magistero, cioè con contratti ambiziosi. *Ord. 2. elettione.*

H

HABITO

HAbito regolare de nostri Fratelli è vna Croce bianca ottogona di Tela di lino, cucita sopra la veste, ò mantello di color nero. *Stat. 3. riceu., Stat. 2. regol., e Stat. 2. proibit.* Il colore può esser non solo nero, mà qualunque altro. *Stat. 3. riceu. Stampato in tempo del Gran Maestro la Sengle.* L' Habito, che portano nel Esercicio dell' Armi è vna sopraveste rossa colla Croce bianca dritta. *Stat. 4. riceu.* L' Habito de Seruenti non può esser maggiore della metà d' vn palmo Siciliano. *Ord. 25. proibit.* La quale fù riuocata dalla *Sac. Rota rec. part. 6. decis. 317.* Non deuono i Fratelli andare senz' Habito. *Stat. 26. proibit.* Ne anche mangiando. *Stat. 52. proibit.* Mà non deue portarlo, chi non hà professato. *Ord. 36. riceu.*

Crocetta d' oro, e propria dei Cauallieri professi, mà ponno portarla i minori Cauallieri, riceuute le proue, e pagato il passaggio. *Ord. 50. riceu.* Non ponno portarla i Seruenti. *Ord. 25. proibit.* Ancorche minori, e riceuute le proue, e pagato il passaggio. *Ord. 51. riceu.* Nei Donati. *Ord. 88. Tesor.* Ponno portarla i Cauallieri nouitij, i Capellani, i Seruenti, & i Donati con licenza del Gran Maestro. *Ord. 25. proibit Cap. 1612.* Consenso del Gran Maestro de Paula, che si facelle prohibitione di non poterli da lui concedere questa licenza ai Seruenti. *Ord. 25. capit.* Editto d' Urbano VIII. doppo la morte del Gran Maestro de Paola, che non sia lecito ai Capellani, e Seruenti portar la Crocetta d' oro. Riuocato ad istanza del Gran Maestro, e Consiglio, come contrario alle preminenze magistrali. *Boll. anni 1636. 37. fol. 249.*

Crocetta d' oro non è il nostro Habito Regolare, poiche tale è la Croce bianca ottogona di tela &c. Et altrimenti sarebbe lecita ai Capellani, e Seruenti professi, e non sarebbe lecita ai minori Cauallieri, non ancor professi. Della Crocetta d' oro, e della veste comune ponno seruirsi i Beneficiati, ò Pensionisti in vece dell' Habito, e tonsura. *Sisto V. Bulla cum Sacrosancta la 92., e la seguente Pastoralis.*

Priuatione dell' Habito. Priuatione dell' Habito in perpetuo per quali delitti s' incorra. *Stat. 29. 30. proibit.* Come si proceda contro i Fratelli incolpati di delitto, che può portar la priuatione dell' Habito. Il Gran Maestro li farà carcerare da sè, e commette la causa. *Ord. 1. proibit.* Inditij à tortura solamente fanno incorrere in pena straordinaria, & arbitraria. *Ord. 3. proibit.* Inditij graui, ò presontioni ne casi atroci, e di difficil proua ponno ad arbitrio del Consiglio, e dello Sguardo

Sguardo far incorrere nella priuatione dell' Habito, e consegna alla Corte della Castellania. *Ord. 4. prohibit.* La quale in tal caso procede per l' istesso processo formato dalla Religione, e *more militari*, intese le difese del reo in voce, come si costuma nello Sguardo, e senz' appellatione. *Ord. 6. prohibit. Ved. Difese.* Habito come si leui ai Fratelli. *Stat. 38. riceu.* E come se gli restituisca. *Stat. 39. riceu.* Per la restitutione dell' Habito non s' intende restituita nè l' antianità, nè la residenza. *Stat. 40. riceu.* Priuato dell' Habito, s' intende priuato di tutte le Comende, Beneficij, ò Antianità, e si ritiene in carcere perpetua. *Stat. 27. signif.*

HOMICIDIO.

Homicidio commesso impedisce l' ingresso nell' Ordine nostro. *Stat. 12. riceu.* Homicidio qual pena faccia incorrere. *Stat. 32. 37. 42. prohibit.* Per l' Homicidio d' vn Fratello come debba esser perseguitato l' Vccifore dalla Religione. *Ord. 17. prohibit.*

IANETI.

IAneti che danari fussero. *Stat. 34. signif.*

ILLEGITIMI, LEGITIMI.

Illegitimi non ponno riceuerli per Cauallieri, eccetto i figli dei Prencipi assoluti. *Stat. Gran Maestro VVignac. doppo l' Ord. 16. riceu.* Mà non già nella lingua d' Alemagna. *Ord. 17. riceu.* Illegitimi sono esclusi anco dal grado di Capellani, e Seruenti. *Ord. 18. riceu.* Legitimi deuono essere anco gli Aui, & Aue de Cauallieri. *Stat. 5. riceu.* E dei Capellani, e Seruenti. *Ord. 43. riceu.* Legitimo deu esser il Gran Maestro. *Stat. 3. Maestr., e Stat. 1. elett., & il Prior della Chiesa. Stat. 7. elett.*

INDVLGENZE.

Indulgenze deuono publicarsi ogni Domenica nella Chiesa di San Giovanni. *Ord. 7. Chief.*

INFERMERIA, INFERMI.

Ordinationi dell'Ospitalità rimesse alla miglior mutatione del Gran Maestro, e Consiglio, sentita la relatione dei due Gran Croci, che deuono coll'Ospitaliere ogni trè mesi visitar l'Infermeria. *Ord. 25. ospit.* Nell'Infermeria si riceuono non solo i Fratelli infermi, mà tutti gl'Infermi di questo Dominio, e forestieri. *Ord. 4. ospit.* Purche i Secolari siano attualmente infermi: Onde non ponno riceuerli con pretesto di volerli purgare per preferuarsi, ancorche Seruitori di Cavalieri. *Ord. 18. ospit., e conf. 22. Magg. 1679.* Le pouere Donne inferme si fanno curare nelle loro case, *Ord. 4. 7. 21. ospit.* Se bene alcune si curano nella casetta della fondatione della Sanese. E le infermità incurabili, schife, ò contagiose, si curano nella casa degl'Incurabili: non ostante l'*Ord. 2. ospit.* Che si leuasse via; come anco la casetta per le Donne inferme: Ai Fratelli infermi nelle loro case si mettono à conto i medicamenti. *Ord. 3. ospit.* Et alli Secolari salariati. *Ord. 16. ospit.*

Infermi son souuenuti in tutte le cose spettanti alla salute dell'anima, e del corpo. *Ord. 26. ospit.* Son tenuti Confessarsi, e Comunicarsi passate ventiquattr' hore, *Stat. 16. 18., & Ord. 10. ospit.* Odone ogni giorno Messa. *Stat. 9. ospit.* Essendo in transito, suona la campana, acciò tutti preghino per essi. *Ord. 47. ospit.* E sono assistiti dal Priore, e Vicepriore. *Stat. 9. ospit.* E dà altri Capellani, se bisognano ai Fratelli, da mandarli dal Prior della Chiesa. *Conf. Ritent. 22. Decemb. 1631.* Son proueduti d'ottimi cibi, e medicamenti. *Stat. 6. 13., & ord. 26. ospit.* Somministrati in vasi d'argento, e di letti, e biancheria, essendoui à quest'effetto varie foundationi, e son seruiti da Cavalieri. *Ord. 23. ospit.* I quali deuono seruire senza capello in testa. *Conf. 4. Settembre 1637.* Modestia, e ritiratezza, che deuono offeruare gl'Infermi, e conualescenti. *Stat. 14., & ord. 17. ospit.* Beni de Secolari morti nell'Infermeria come si custodischino. *Stat. 13. ospit.*

Franchigia dell'Infermeria à chi non gioui. *Stat. 26. ospit.* Quando è in dubio l'Ospitaliere, deue tenere il delinquente ben custodito nell'istessa Infermeria sin tanto, che sopra ciò sia giudicato. E giudicandosi valida, col primo Vassello lo manda fuori da quest'Isola, e d'ogni Giurisditione della Religione. *Stat. 25. ospit.*

De Statuti.
INFERMIERO.

61

Infermiere della lingua di Francia, ò d' altra se in quella non si troua Fratello idoneo, si presenta dall' Ospitaliero al Consiglio. *Stat. 22. Bagliu.* Deue essere Cavaliere. *Stat. 23. Bagliu., & ord. 22. ospit.* Se bene per lo *Stat. 22. Bagliu.* poteua esser anche Capellano, ò Seruente. E per l' *Ord. 2. ospit. Cap. 1604.* Non poteua essere se non Capellano, ò Seruente; S' elegge per due anni, e può esser confermato per altri due anni. *Stat. 22. Bagliu.* E Rettore dell' Infermeria. *Stat. 22. Bagliu.* Deue visitar gl' infermi à Compieta, & all' Aurora. *Stat. 13. ospit.* Prouede gl' infermi d' ottimi cibi. *Stat. 13., & ord. 26. ospit.* Delle spese rende conto ai Prodomi. *Stat. 2., & ord. 1. ospit.* Secondo la forma prescritta dai Procuratori del Tesoro. *Ord. 19. ospit.* E del consumo del vino, toltovia ogn' abuso. *Ord. 26. ospit.* Deue far osseruar modestia ai conualescenti. *Stat. 14. ospit.* E deue tenere i Fratelli licentiati dal Medico per dieci giorni alla sua tauola, la quale dal Tesoriero gli farà bonificata. *Stat. 14. ospit.* Il quale non è in osseruanza. Fà affiggere in publico gli Statuti dell' Infermeria. *Stat. 7., & ord. 1. ospit.* In sua presenza si fà l' Inuentario delle Massarie dell' Infermeria. *Stat. 5. ospit.* Et egli fuori d' essa non può portarle, ne conuertirle in altri vsi. *Stat. 5. ospit.* Conserua la Bolla di ferro dell' Ospitaliero. *Stat. 8. ospit.* Coi Prodomi fà fare dal Priore, e Scriuano l' Inuentario dei Beni dei Secolari infermi, che non fanno Testamento. *Ord. 46. ospit.* Hà cura, che i secolari morti nell' Ospedale siano portati honoreuolmente alla sepoltura. *Stat. 21. ospit.* In sua presenza, e dell' Ospitaliere, e Prodomi s' aprono le casse de secolari morti nell' Infermeria. *Stat. 33. ospit.*

INGIURIE.

Parole ingiuriose non ponno dirsi i Fratelli nel dimandar le dignità: Mà solo i difetti secondo gli Statuti; Altrimenti cadono dalla loro petitione. E dicendole chi non è competitore, si priua di due anni d' antianità. *Stat. 11. elett.* Vlandole contro altri Fratelli quali pene incorrono. *Stat. 42. proibit.* E quali dicendole nel Palazzo Magistrale, e negli Albergi. *Stat. 29. proibit.* E quali pregiudicando all' altrui honore in Galera: E quali coloro, che pregiudicati, si risentono. *Ord. 19. 20. Galer.* Quali i secolari che in Galera affrontano altri. *Ord. 21. Galer.* Le ordinationi sopra i casi sudetti si deuono publicare uscendo le Galere dal Porto. *Ord. 23. Galer.* IN-

A Gl' Ingleſi ſono comuni quaſi tutt' i priuilegij degl' Alemanni. *Ved. Alemanni.*

INQUISITORE.

C Hi per condanna dell' Inquiſitione hà portato l' Habitello di penitenza, non può eſſer ammefſo nell' Ordine noſtro. *Stat. 34. proib.*

LIBRO.

Libro da formarſi, in cui ſia ſtabilito il modo da honorare i Gran Signori foreſtieri. *Ord. 35. conf.*

LIMITI.

Limiti neceſſarij à chi vuol eſſer riceuuto. *Stat. 19. riceu.* Gratia dei limiti non può farſi ai Capellani, e Seruenti. *Ord. 45. riceu.* Limiti, ò ſiano confini dei Priorati quali ſiano. *Stat. 30. Com.*

LINGVE.

Lingue chiamanſi le nationi. *Stat. 25. ſignif.* Congregar non ſi ponno ſenza licenza del Gran Maeſtro. *Stat. 11. Maeſtro, e^o ord. 28. Com.* Per ſmutitioni, preſentationi, & ogn' altra occorrenza d' antianità, capacità, ponno congregarſi in giorni feſtiui. *Conf. 23. Agoſto 1656.* In eſſe i negotij ſi propongono dai Bagliui Conuentuali. *Stat. 26. conf.* Modeſtia, che in eſſa ſi deue oſſeruare. *Stat. 26. conf.* Lingue ſe non deliberano ſopra le domande, ſi ricorre in Cancellaria. *Ord. 28. Com.* Reſidenza di trè anni neceſſaria à votar nelle lingue, eccetto gl' Alemanni. *Stat. 28. conf.* Età di dieciotto anni compiti. *Ord. 21. prohibit.* Nelle lingue non ponno interuenire i Nouitij, ne i Profeſſi, che non han voto. *Conf. 8. Ottobre 1644.* Nelle lingue ballottar ſi deuno le gratie, e nomine à dignità. *Stat. 27. conf.* Anzi tutt' i negotij. *Conf. 14. Marzo 1677. ab Incarnat.*

Votar ſopra proue di nobiltà nelle lingue poſſono ſolamente i Cauallieri, eſcluſi i Capellani, e Seruenti. *Ord. 12. conf.* La quale fù riuocata dalla *S. Rota rec. part. 7. deciſ. 13.* Mà i Malteſi ſi eſcludono, per non eſſer compreſi dalla *S. Rota* i riceuuti con gratia de limiti. *Conf. 2. Giug.*

2. *Giug. 1663.* Grauato dalle lingue ricorre al Consiglio. *Stat. 26. conf.* Contro gl'atti delle lingue chi si oppone, deue sottoporsi alla pena del Taglione. *Ord. 9. conf.*

A' nome, e spesa di lingua si fa la contraddittione, se concorrono trè quarti de voti. *Ord. 16. conf.* Purche si tratti di materia spettante il Publico della lingua, come di nobiltà, e di miglioramento &c. Mà non già d'interesse di particolari: come d'antianità *S. Rota coram Duran. decis. 462.* Di Carauana. *Conf. 16. Genaro 1646. ab Incarnat.* Se da principio non concorrono i trè quarti de voti, benchè poi vi concorrono in altra lingua: deue starfi alla prima deliberatione *S. Rota Toletana Habitus, coram Pirouano 6. Aprile 1620., 9. conf. 12. Giugno 1663.* Otto non sono i trè quarti di vndici voti. *Conf. 9. Marzo 1643. ab Incarnat.* Tredecì non sono i trè quarti di diecinoue voti. *Conf. 16. Nouembre 1680.* Siche questo conto de voti si piglia dal numero minore, cioè da sedeci, e non già come si pretese dal numero maggiore, cioè dai diecinoue con escludere i voti, che non patiscono frattione, onde restarian sedeci, i quali sono trè quarti, e più i tredecì che si opposero. I voti che si rimettono al Consiglio, si connumerano con gl'approuanti, e non coi contradicenti. *Conf. 4. Febr. 1615. ab Incarnat.* I voti dei Commissarij si deuno computare frà il numero dei votanti. *Conf. 27. Febr. 1620. ab Incarnat.* Dalla qual Sentenza come declaratoria dell'Ordine Capitolare nõ amise appellatione il Consiglio 10. *Marz. 1620. ab Incarnat.* Onde per inauuertenza altra volta decise, che i voti dei Commissarij non deuno numerarsi 30. *Marzo 1678.*

Alle lingue è restituita la facultà di far gratie concesse coi due terzi dei voti, e confermate dai trè quarti del Consiglio compito. *Ord. 20. proibit.* Il primo che si celebra doppo la gratia concessa. *Conf. 19. Giugno 1641.* Quelle gratie però non ponno farsi dalle lingue, che alle lingue medeme sono state prohibite farsi dai Capitoli Generali, e sono le seguenti.

Riceuer non si ponno i Discendenti da Giudei, & altri Infedeli, & è nulla la gratia, che di questo difetto faceffero le lingue, ò Priorati. *Stat. 8. riceu.*

Riceuer non si ponno minori, ancorche per gratia del Gran Maestro, ò delle lingue: altrimenti i riceuuti non godono d'alcuna prerogatiua d'antianità, ò residenza, ne tauola, ò soldea. *Stat. 14. riceu.* Eccetto i Paggi del Gran Maestro. *Stat. 13. riceu.*

Riceuer non si ponno, ne pure di gratia di lingua, ò Priorato, i Capelani, e

lani, e Seruenti d'Arme, mancanti delle loro proue. *Stat. 18. riceu.*
 Riceuer non si può di giustitia chi vna volta fù riceuto di gratia, ancor-
 che sia per gratia di lingue, ò Priorato, & altrimenti la ricettione è
 nulla. *Ord. 4. riceu.*

I riceuti in vna lingua, ò Priorato non ponno riceuerfi in altra lingua,
 ò Priorato, se non rinuntiano alla prima ricettione, ancorche sia per
 gratia di lingua, ò Priorato. *Ord. 6. riceu.*

L'Antianità perduta per qualche delitto non può esser restituita, ne pure
 per gratia delle lingue, ò Priorati. Il Gran Maestro non può dar li-
 cenza di trattarne, e dandola è di nefsun valore. *Stat. 17. prohibit.*

Pensioni non si ponno imporre, se non dal Gran Maestro, e da coloro, ai
 quali è concesso dal Capitolo Generale. Et è nullo ciò, che si fa in
 contrario, etiamdio per gratia della lingua, ò del Gran Maestro. *Stat.*
49. 50. Com.

Anzianità di giustitia à cabirsi più delle annouerate nell' *Ord. 30. Com.*
 Non ponno darfi, ne pure di gratia di lingua, che farebbe nulla.
Ord. 30. Com.

La prohibitione però dello *Stat. 22. riceu.* di non poterfi più concedere
 il tempo, e fare le proue, solito à darfi di gratia dalle lingue, s' in-
 tende riuocata colla sopradetta. *Ord. 20. prohibit.* Poiche tale è l'
 offeruanza, e la dichiarazione fatta in detto Statuto nella nuoua
 compilatione.

In oltre quelle gratie non ponno farfi dalle lingue, che sono state riuoca-
 te dai sedeci Capitolanti, fatte dai Capitoli Generali, ò da farfi dalle
 ritentioni, poiche tanto più s' intendono prohibite farfi dalle lingue,
 ò Priorati, e sono li seguenti.

DEL RICEVIMENTO.

LA gratia di variar la ricettione, & antianità in pregiudicio d'alcuno.
Ord. 10. riceu.

La gratia di far l'anno del nouitiato, pigliar l'Habito, e far la regular
 professione fuor di Conuento. *Ord. 12.*

La gratia dell'Habito di diuotione, e d'obbedienza contro la forma
 degli Statuti. *Ord. 14.*

La gratia sopra l'origine da Giudei, & altri Infedeli. *Ord. 16.*

La gratia sopra l'illegittimità. *Ord. 18.*

La gratia de limiti per li Capellani Conuentuali, e Seruenti d'Arme.
Ord. 45.

La gratia di Cavalier di gratia. *Ord. 48.*

La gra-

La gratia di riceuer Chierici maggiori di quindici anni, e minori di die-
ci. *Ord. 53., & 54.*

DELLA CHIESA.

L A gratia dell' esentione dal Choro. *Ord. 3.*

DELL' OSPITALITA'.

L A gratia dell' elemosine solite farsi à Rodioti fuor di Conuento;
poiche tutte deuono estinguerfi, doppo la morte di chi al presen-
te le gode. *Ord. 50.*

DEL COMVN TESORO.

L A gratia ai Donati di portar la mezza Croce d'oro, e di condo-
narli il passaggio. *Ord. 68.*

La gratia d' Officij, e stipendij ai Fratelli, e Secolari in Conuento, e
fuori loro vita durante. *Ord. 78.*

La gratia di goder Tauole, e Soldea fuor di Conuento. *Ord. 91.*

DEL CAPITOLO.

L A gratia di votare nei Capitoli, & Assemblee Prouinciali à chi non
hà trè anni di Residenza Conuentuale, e fatta espressamente la re-
golar professione, eccetto i Cauallieri della lingua d'Alemagna. *Ord.*
20.

DELLE COMENDE.

L A gratia d' imporre pensione à Comende di cabimento, e Beneficij
Ecclesiastici curati, e non curati. *Ord. 15.*

La gratia di conferir Officij d' amministration di giustitia, & altri dei
Priorati, Baliaggi, e Comende in vita. *Ord. 17.*

La gratia dell' antianità, ò sia aspettatiua à qualunque dignità di Gran
Croce contro la forma degli Statuti, e la gratia di conseguir dignità,
non ostante l' assenza dal Conuento. *Ord. 32.*

La gratia delle Carauane, residenza, antianità, e cabire, e migliorire
fuor di Conuento; La prerogatiua d' esser Giubilato, e di conseguir
l' antianità di giustitia à cabire, e migliorire, non ostante l' assenza
da Con-

- da Conuento; ò altro supplemento in tali casi. *Ord.* 33.
 La gratia d' ottener Membri, e Pensioni nella lingua, ò Priorato; nel quale alcuno non è riceuuto. *Ord.* 34.
 La gratia di conceder Pensioni à Secolari, ò Donati della Religione. *Ord.* 35.
 La gratia sopra i miglioramenti, e Cabrei; e sopra i difetti in essi occorsi, e sopra la dilatione à far i miglioramenti, e rinouare i Cabrei. *Ord.* 36.

DEI CONTRATTI, ET ALIENATIONI,

LA gratia di disporre dei Beni mobili, e se mouenti; oltre il quinto; E dei Beni stabili acquistati, e da acquistare fuor di Conuento, e non patrimoniali, ò d' alienare, permutare, dare à censo perpetuo, ò redemibile, ò tagliar i Boschi dei Beni della Religione contro la forma degli Statuti. *Ord.* 12.

DELLE GALERE.

LA gratia del priuileggio del Generalato, ò Capitaneato delle Galere à chi per vn intiero, e compito biennio non esercitò la carica. *Ord.* 3.

LUOGOTENENTE.

LVogotenente del Gran Maestro da lui eletto coll' autorità che gli piace. *Stat.* 1. *elett.*, e *Stat.* 10. *Maestro*.
 Luogotenente del Gran Maestro eletto assente. *Stat.* 19. *Maestro*.
 Luogotenente del Magistero vacante. *Stat.* 1. *elett.*
 Luogotenenti de Bagliui Conuentuali, che tengono l' Albergie hanno dal Tesoro di Gaggi Scudi cinquanta l' anno. *Ord.* 30. *Tesor.* E dai Bagliui Conuentuali, che non fanno la spesa dell' Albergie Scudi cento il mese di Tari quatordecì. Mà dal Marefciale, e Gran Conseruatore Scudi cinquanta, e dall' Ammiraglio Scudi ottanta. *Ord.* 2. *Bagl.*
 Hoggidì la spesa si fa intieramente dai Bagliui Conuentuali assenti per mezzo dei loro Procuratori. *Conf.* 18. *Lugl.* 1658.
 Luogotenenti si deputano dai Priori assenti. *Stat.* 1. *Prior.* Come s' eleggano dai Fratelli per la morte dei Priori, seguita fuor di Conuento. *Stat.* 2. 3. *Prior.* Luogotenenti non ponno esser i Priori in vn altro Priorato. *Stat.* 4. *Prior.* Eccetto i Priori di nudo titolo: come il Prior d' In,

d'Inghilterra, &c. *Conf. 15. Nouembre 1599.* Ne i Fratelli, che non han Comenda in quel Priorato: eccetto in Prouenza, & Italia. *Stat. 4. Prior.*

Luogotenente di Tesoriero hà dal Tesoro di Gaggi Scudi cinquanta l'anno. *Ord. 30. Tesor.* Tiene in gouerno la Bolla di ferro sotto i soli sigilli. *Stat. 13. elett.*

MANTO DI PVNTA.

Manto di Punta in quali giorni si porti da nostri Fratelli. *Ved. Feste* Si porta da chi piglia l'Habito. *Stat. 23. riceu.* Si porta da quelli, che fanno la settimana. *Stat. 55. proibit.* Dal Fratello, che come reo comparisce nello Sguardoio. *Stat. 48. riceu.* I Fratelli si sepeliscono col Manto di Punta. *Stat. 20. ospit.*

MARESCIALE.

Marescialle significa Tribuno de Soldati. *Stat. 7. signif.* A' lui son tenuti d'obbedire i Fratelli, eccetto i Bagliui Conuentuali, e loro Luogotenenti, i Priori, i Bagliui, Capitolari, & i compagni del Gran Maestro. *Stat. 2. 7. Bagliu.* Nell'esercitio dell'armi deuono obbedirlo anco i Luogotenenti. *Stat. 7. Bagliu.* & anco l'Amiraglio sul mare. *Stat. 3. Bagliu.* Si elegge per Capitano dell'esercito terrestre, se vuole, & è capace, atteso lo *Stat. 17. elett.* Che trouandosi nella lingua d'Aluernia alcuno sufficiente, quello sia eletto per Capitano di terra. Deputa colui, che vuole, che comandi in suo luogo. *Stat. 3. Bagliu.* Tiene in sua custodia lo Stendardo della Religione, e può raccomandarlo nell'esercitio dell'armi à chi vuole col consiglio del Gran Maestro, ò suo Luogotenente. *Stat. 5. Bagliu.* & in luogo d'un secolare può raccomandarlo ad vn Caualiere à lui ben visto. *Stat. 43. Bagliu.* l'vso è di raccomandarlo ad vn Caualiere dell'istessa lingua. *Ord. 71. Bagliu. capit. 1548.* Nominandolo al Gran Maestro, e Consiglio. Nel Capitolo generale presenta il detto Stendardo al Gran Maestro. *Stat. 1. capit.* Hà in suo potere le chiauì delle Porte della Città, che à lui si portano dal Fratello, che il Gran Maestro deputa per aprire, e serar le Porte della Città. *Ord. 9. Maestro.* Nomina al Gran Maestro, e Consiglio per Maestro Scudiero vn Seruente della sua lingua per consuetudine. Hà la cognitione delle Cause di Lobia, che sono di Scudi dieci abasso trà Fratelli, e

Fratelli, e Secolari. *Stat. 20. conf.* E niun Fratello può ricufar le fue commiffioni. *Ord. 24. conf.* Sua pretensione di douer riconofcer le caufe fudette anco di dieci Scudi in sù, quando il Gran Maestro non le giudica per sè stesso, mà le commette, rigettata dalla *S. Rota coram Vbaldo Meliten. Præemin. 9. Iulij 1625.* Auanti di lui si fanno le paci trà Fratelli; eccetto se non sono Seruitori del Gran Maestro per consuetudine. Sua pretensione, che auanti di lui si facessero le paci anco dei Seruitori del Gran Maestro in caso di preuentione; non ammetta dalla *S. Rota coram Pirouano Meliten. Præemin. 18. Maij, 1629.* Autentica colla sua sottoscrizione, e sigillo, le polizze di debito dei Fratelli dimoranti in Conuento. *Ord. 1. contratt.* Varie prerogatiue, che vn tempo godeuano i Marefcialli. *Stat. 71. 72. Tesor., Stat. 4. 6. 19. 20. 21. 42. Bagliu., e Stat. 20. elett.* Al Marefciale deue far querela il Gran Conseruatore dei Fratelli, che senza sua licenza si fanno tagliar vesti. *Stat. 25. Bagliu.* Il Gran Maestro, ò Marefciale danno licenza ai Fratelli di portar vesti corte, in Conuento. *Stat. 5. offic.* Il Marefciale, datone prima conto al Gran Maestro, dà licenza ai Fratelli di pernottare fuori della Città Valletta. *Ord. 18. prohibit.* Al Gran Maestro, ò Marefciale deuono far pianta i Fratelli dei mali portamenti dei Seruitori, del Piliero. *Ord. 14. Alberg. & i Prodomi sopra l' Ufficio del Maestro Scudiero de suoi mali portamenti. Stat. 21. Bagl. Ved. Maestro Scudiere.*

MASCARE, E CAMISELLE.

Mascare, ò Camifelle prohibite ai Fratelli. *Stat. 44. prohibit.*

MAESTRO SCVDIERO, SOTTO MAESTRO, E PRODAMI DEL MAESTRO SCVDIERO.

Per Maestro Scudiero si presenta dal Marefciale al Gran Maestro, e Consiglio vn Seruente della sua lingua per consuetudine, & il Gran Maestro elegge il sotto Maestro, dandone solo parte al Consiglio. Ufficio del Maestro Scudiero nella priuatione, e restitutione dell' Habito ai Fratelli. *Stat. 38. 39. riceu.* Due Prodomi si eleggono dal Consiglio sopra l' Ufficio del Maestro Scudiero per riferire gl' inconuenienti, che trouassero al Marefciale, acciò rimedij, & in suo dif-
fetto al

fetto al Consiglio. *Stat. 21. Bagliu.* Decisione dal Consiglio 13. Settembre 1622., che in virtù di detto Statuto il Marefciale hà potuto mettere in giuftitia il Maeftro Scudiero, e deputar Commillarij Criminali.

MATRIMONIO.

Matrimonio confumato impedisce l'ingreffo nell'Ordine noftro. *Stat. 11. rec.*

MEDICI.

Medici dell'Infermeria deuono effer periti, e loro giuramento auanti otto Fratelli delle lingue d'attendere con ogni diligenza alla cura degl'infermi. *Stat. 11. ospit.* Il qual giuramento non è in ofseruanza. Alla loro visita deuono interuenire il Pratico, e lo Scriuano, e lo Speciale. *Ord. 36. 4. ospit.* Medici, e Cirugici deuono vna volta almeno la settimana far consulta fopra gl'infermi, e feriti. *Ord. 31. ospit.* Medico non può mandar foftituto alla visita, fe non è legitimamente impedito. *Ord. 30. ospit.* E trè giorni prima, che entri di mefata, deue visitare con quello, che hà da vfcire. *Ord. 30. ospit.* Medici, e Cirugici deuono fcriuere per diftefo, e non in cifra i medicamenti. *Ord. 8. ospit.* Deuono visitare per vn Tarì il giorno i Fratelli infermi nelle loro cafe. *Ord. 32. ospit.* Due Medici introdotti per la visita delle pouere inferme, e della Prigione degli Schiaui. *Conf. 23. Maggio 1669.* La qual visita doueuano fare i due Medici, che non erano di mefata per l'*Ord. 33. 34. ospit.*

Medico delle Galere introdotto di nuouo con ftipendio fifico. *Ord. 15. Galer.* E prima doueua affegnarfeli fecondo il bifogno dei viaggi. *Ord. 78. Galer.*

MEMBRI MEMBRISTA.

Membri come anticamente, fi concedeuano. *Stat. 44. 45. 46. 47. 48. 51. 52. Com.* Hoggidì conceder non fi pollono. *Ord. 13. Com.* Cioè i membri attualmente vniti ai loro Capi, e non già i feparati, e foliti concederfi *S. Rota rec. part. 6. decif. 262.* Come li concedono i trè Priori della lingua di Francia. *Conf. 25. Febraro 1669. ab Incarnat.* Riconofcenza douuta dal Membrifta al Comendatore. *Stat. 7. Tefor.* Membri per la morte dei Poffeffori ritornano ai Capi. *Stat. 54. Com.* Al Membrifta che alimenti fi lafciano nel morto-

mortorio, e vacante. *Ved. Alimenti.* Mortorio, e vacante de' membri si paga non secondo la tassa, mà secondo il vero valore, & à proportione dei mesi, e non dei frutti raccolti. *Stat. 10. 12. Tes.*

MERCANTIA.

Mercantia prohibita ai Fratelli. *Stat. 3. contr.* Balle, e casse di mercantia non ponno imbarcarsi sù le Galere, & il Riueditore, Rè, e Cercamare deuno farne la visita, e confiscarle. *Ord. 90. Galer.* Et il Fiscale della Religione, e Castellania, il Riueditore, e Maestro Scudiero deuno visitar le Galere nella partenza per li luoghi della Christianità, per confiscare le casse, e balle di mercantia de' Fratelli. *Ord. 91. Galer. Generale,* e Capitani conuinti di hauer esercitata mercantia perdono il priuileggio del ben seruito. *Ord. 10. Gal.* & altre pene, che incorrono i Fratelli, e tutti gli altri dell' Armamento. *Consiglio 19. Aprile 1656., e 6. Febr. 1692. ab Incarnat.*

MESSE.

Fondationi di messe non si ponno accettare dall' Assemblea de' Capellani sino al nuouo Capitolo Generale: eccetto quelle dei Gran Maestri. *Ord. 9. Chief.* E dei Gran Croci, & incorporati al Consiglio. *Conf. 6. Febraro 1639. ab Incarnat.* Messa solenne nella seconda feria della Quinquagesima per li defonti Gran Maestri, e Fratelli, e distributione de' Gigliati. *Stat. 16. 17. 18. Chief. Ved. Gigliati.* Messe trenta si celebrano per ogni Fratello defonto. *Stat. 15. & ultimo Tesor.*

MIGLIORAMENTI.

Migliorita chiamasi la Comenda, se ponderati gli vtili, & i danni, seguiti per colpa del Comendatore, e nel tempo, che hà posseduta la Comenda si conosce, che il miglioramento auanza il peggioramento. *Stat. 9. visit.* Migliorir si deuno le Comende, che con qualsiasi titolo si possiedono. *Stat. 16. Com., e nuoua compilatione.* I membri. *Stat. 17. Com.* Le Camere magistrali, le Camere Priorali. *Stat. 19. Com.* I Baliaggi. *Ord. 25. Com.,* e le Comende hauute in permuta: non ostante il miglioramento fatto nelle Comende rinunziate. *Ord. 20. Com.*

Miglio

Miglioramenti non fatti rendono incapaci i Fratelli à cabirsi, migliorirsi, e conseguir Priorati, e Baliaggi. *Stat. 16. Com.* & i Priori à conferir le Comende di loro gratia. *Stat. 19. Com.* E più obligano i Priori, e Bagliui à doppie risposioni. *Ord. 25. Com.*

Miglioramenti non fatti non ponno opporsi, se non cinque anni doppo esser entrato in rendita nelle Comende, Baliaggi, Membri. *Stat. 19. Com.*, e Priorati. *Ord. 25. Com.* Et vn annata di più nelle Comende di gratia magistrale. *Ord. 19. Com.* E due annate nelle Camere magistrali. *Stat. 19. Com.* Nelle Comende permutate, se il Comendatore non facci miglioramenti nella Comenda risegnata, il termine assegnato à farli si computa frà cinque anni dal giorno, che di quella entrò in rendita, ò frà sei, compresaui l'annata del Gran Maestro. *Ord. 23. Com.* Mà se fece nella Comenda risegnata i miglioramenti, non ostante i quali è tenuto ai miglioramenti della Comenda hauuta in permuta per l' *Ord. 20. Com.* Il termine assegnato per li miglioramenti corre dal giorno, che di questa entra in rendita. *Ord. 20. Com.* Se i Capellani, e Seruenti non fanno i miglioramenti, due anni doppo il termine stabilito per li Cavalieri, il Capitolo Prouinciale deputa due Commissarij, che gli faccino à loro spese coi frutti delle loro Comende. *Stat. 20., & ord. 26. Com.*

Miglioramenti non solo si deouono fare, mà si deue prouare autenticamente d' hauerli fatti. *Stat. 16. 18. Com.* Per visitarli non si concedono Commissarij prima d' hauer goduto per trè anni i frutti: eccetto nelle Comende permutate; poiche se il Comendatore nella Comenda risegnata non fece i miglioramenti, il triennio sudetto si conta dal giorno, che entrò in rendita della Comenda permutata: mentre dall' istesso giorno si numerano i cinque, ò sei anni per esibire i miglioramenti. *Ord. 23. Com.* I Commissarij si deputano dal Capitolo Prouinciale. *Stat. 9. visit.* Mà per consuetudine autenticata dalla nuoua compilatione si deputano dal Consiglio, ò dal Capitolo, ò Assemblea Prouinciale. Per visitare i miglioramenti delle Camere magistrali, i Commissarij si deputauano dal Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 4. visit.* Visitar deouono i Commissarij la Comenda nel capo, e nei membri, e lo stato delle liti, per conoscere se il miglioramento auanza il peggioramento, ò al contrario. *Stat. 9. visit.* Copia dell' affitto della Comenda deue presentarsi ai Commissarij, i quali se non è affittata, deouono informarsi à quanto si affittarebbe. *Ord. 5. visit.* Giuramento del Comendatore d' hauer mostrato tutt' i luoghi della Comenda, e che tutti sono stati visitati. *Stat. 10., & ord. 8. visit.*

8. *visit.* Esame che deuono fare i Commissarij di Testimonij publici, e priuati sopra i miglioramenti. *Bolla della commissione.* Proua della Residenza della Comenda. *Ved. Residenza della Com.* De Cabrei *Ved. Cabrei.* Parere dei Commissarij *in partibus*, e poi del Capitolo, ò Assemblea Prouinciale: eccetto i miglioramenti della lingua d' Italia, che sempre si riuedono in lingua. *Bolla della Commissione, & il parer della lingua.* Commissarij per riuedere i miglioramenti delle Camere magistrali si deputano vno dal Gran Maestro, & vn' altro dalla lingua, e nascendo trà di loro differenza, la determina il Consiglio. *Ord. 4. visit.* Miglioramenti presentati rendono subito capaci i Comendatori purchè siano poi dalla lingua approuati, mà in caso di lite deue frà otto giorni vtili decidersi dal Consiglio ordinario, e compito; Sospingendosi in tanto la smutitione. *Ord. 27. Com.* Gratie sopra miglioramenti, e Cabrei riuocato.

M I L I T I A.

Militia nostra è instituita contro i Maomettani, & altri Infedeli; *Stat. 2. regol.* & à difesa della giustitia, delle vedoue, dei pupilli. *Stat. 2. regol.* La giustitia deue hauer congiunta la pietà, come la difesa delle vedoue &c. poiche quella, ch' è fondata in solo comodo temporale, non può instituirsi per fine delle Religioni. *D. Thomas 2. 2. quest. 188. art. 3.* Onde nelle Guerre trà Christiani mescolar non si ponno i Fratelli; Ne ponno i Priori, e Comendatori dar simil licenza, se ciò non è comandato dal Sig. della Prouincia. *Stat. 24. prohibit.* Varie pene imposte ai Fratelli delinquenti nella militia. *Stat. 22. 30. 49. 53. prohibit.*

M I N I S T R I D I G I V S T I T I A.

Ministri di giustitia Religiosi, ò Secolari, ponno riconoscer la notte, sonata la Campana, tutti i Religiosi, che trouano. *Ord. 11. prohibit.*

M I N O R I.

Minori di sedeci anni compiti ponno riceuerli senza dispensa. *Ord. 33. riceu.* Eccetto i Paggi magistrali. *Stat. 13. riceu.* Non sono dispensati nè i requisiti della nobiltà, ò dei limiti; mà solo nell' età minore. I Commissarij per prouarli si deputano dall' Assemblea, fatto

fatto constare dal pagamento del Passaggio. Ponno differire à far le proue, e venire in Conuento fino à venticinque anni compiti, & à professare fino ai ventisei. *Ord. 50. riceu.* Ricettione dei minori Seruanti. *Ord. 51. riceu.*

Il priuileggio dei minori di quatordecì anni, e senza Curatori, non preuaile al priuileggio del Tesoro, essendo debitori. *Stat. 19. 51. Tesor.*

MODESTIA:

Modestia deue offeruarsi in Chiesa. *Stat. 8. Chief.* Nel Capitolo Generale. *Stat. 12. capit.* Nel Capitolo Prouinciale. *Stat. 16. capit.* Ne Consigli, e nella Camera de Conti. *Ord. 4. conf.* Nelle lingue. *Stat. 26. conf.* Nel Palazzo Magistrale. *Stat. 29. proib.* Negli Albergi. *Stat. 28. proib. Stat. 7. offic., & ord. 11. Albergi.* Auanti i Commissarij deputati dal Consiglio. *Ord. 22. conf.*

MORTORIO, E VACANTE:

Per mortorio s'intendono i frutti della Comenda, che si raccolgono dal giorno della morte del Comendatore fino alla prossima festa di S. Filippo, e Giacomo. E per vacante i frutti d'un anno, che si raccolgono passato il mortorio. *Stat. 17. 18. signif.*

Mortorio, e vacante è nelle Comende vacate per morte. *Stat. 4. Tesor.* Mortorio, e vacante nelle Comende, che non trouano Fratello capace, comincia dal giorno, che alcun Fratello si fa capace, con goderle in tanto il Tesoro. *Stat. 14. Tesor.* Mortorio, e vacante è nella Comenda rinuntata per migliorirsi d'altra Comenda, ò per elettione, ò promotione à qualche dignità, se il resignante muore nel mortorio, e vacante della nuoua Comenda, ò dignità. *Ord. 76. Tesor.* Mortorio, e vacante è nei membri, e nelle pensioni, vacando i capi. *Stat. 9. Tesor.* Dei membri si paga non secondo la tassa, mà secondo il vero valore. *Stat. 10. Tesor.* e dei membri, e delle pensioni à proportione dei mesi, non dei frutti raccolti. *Stat. 2. Tes.* Nel mortorio, e vacante, che altrimenti si lasciano ai Membristi, e Pensionisti. *Ved. Altrimenti.* Mortorio, e vacante è nelle Grange, e case dipendenti dalle Comende. *Stat. 13. Tesor.* E nelle case del Tempio di Parigi: Per le quali doppo varie Sentenze della Veneranda Camera, e del Venerando Consiglio, l'offeruanza è che si paghino due annate dell'attual valore al Tesoro con dilatione di sei mesi.

K

Morto

Mortorio, e vacante è nelle Comende per priuatione dell' Habito. *Stat. 28. Tesor.* E per priuatione delle Comende à debitori del Tesoro 15. Settembre 1684. E comincia dal giorno, che il Tesoro si è sodisfatto de suoi crediti. *Stat. 29. Tesor.*

Mortorio, e vacante, ò siano due annate paga al Tesoro, chi per risegna ottiene Comenda, non già per risegna fatta per migliorirsi, ò per ragion di permuta. *Stat. 5. Tesor.* Mà per quella, che si fa in mano del Gran Maestro, lasciando libera la Comenda, che si possiede. Per l' electione al Magistero, e Mortorio nel Magistero, e vacante nei Beni, che possedeua l' eletto Gran Maestro. *Stat. 6. Maestro.* Il Tesoro nel mortorio gode l' entrate del Magistero nell' Isole di Malta, e Gozzo, e le Pensioni Magistrali, e nel vacante gode i Beni, che l' eletto Gran Maestro possedeua.

NOBILTÀ

Nobiltà dell' Ordine nostro proua distinto numero d' anni d' ascendenti, e di Famiglia. Cento anni di Nobiltà son necessarij in tutte le lingue per l' *Ord. 11. riceu.* Che richiede l' vso dell' armi antiche, almeno per cento anni. E nella lingua d' Italia son necessarij ducento anni. *Ord. 23. riceu.* Gl' ascendenti, che deuno prouarsi in specie nelle lingue d' Italia, e Spagna son gl' Aui, & Aue paterni, e materni. *Stat. 17. riceu.* Dichiarato dallo *Stat. 37. signif.* E più nelle lingue di Francia, i Bisau, e Bisaue paterni, e materni. *Ord. 21. riceu.* E più nel Priorato d' Alemagna, e Boemia gli Abau, & Abaue paterni, e materni. *Ord. 52. riceu.* Di quattro Famiglie si proua la Nobiltà nelle lingue d' Italia, e Spagna, di otto nelle lingue d' Italia, di Francia, e di sedeci in quella d' Alemagna. Poiche questo numero includono i quattro, otto, e sedeci ascendenti, che in specie si prouano in dette lingue.

La Nobiltà dell' Ordine nostro deue esser Nobiltà generosa. *Ord. 7. ric.* Cioè senza essercitio d' arti vili. *S. Rota coram Duran. decis. 244., e Stat. 41. riceu.* Ne di mercantia nel pretendente, e ne suoi Padri. *Stat. 41. riceu.* Eccetto nella Città di Genoua, Fiorenza, Siena, e Lucca, nelle quali basta, che il pretendente non l' habbia per sè medesimo esercitata; ancorche l' habbia esercitata suo Padre. *Ord. 23. riceu.* Ne il Notariato nel Padre, & Auo così paterno, come materno del pretendente. *Ord. 7. riceu.* E deu' esser Nobiltà vniuersale, e non locale. *S. Rot. coram Ludouif. decis. 322.*

Nobiltà

Nobiltà della lingua d'Italia si proua per via di Testimonij, e per la comune reputatione, e publica voce, e fama. Per esser vissuti gl'ascendenti nobilmente delle loro entrate, e separatamente dalla plebe. Per hauer conseguiti Officij soliti darli ai soli nobili. Più la nobiltà si proua per via dell'armi. *Ord. 23. riceu.* La qual proua consiste in cinque requisiti. Il primo di douersi nelle proue porre l'armi delle Famiglie del pretendente ben dipinte con suoi distinti colori. Il secondo d'essere l'armi approuate da Testimonij, ò con Scritture autentiche per vere. Il terzo d'essere approuate per vere. Il quarto d'essere approuate per autentiche almeno di cento anni. Et il quinto d'esserli di loro seruiti gl'huonini nobili di dette Famiglie. *Ord. 11. riceu.* I Testimonij deuon anco deporre, che ne il pretendente, ne i suoi Padri, Madre, Aui, & Aue habbiano derogato alla nobiltà. *Ord. 23. riceu.*

Nobiltà delle lingue di Francia si proua con testimonianze, titoli, contratti, documenti, & obbedienze, rese à Signori (cioè homaggi resi da Vassalli ai loro Signori) *Ord. 21. riceu.* Nella lingua di Prouenza non bastano le testimonianze, e contratti, mà son necessarij i titoli, e documenti, ò vero gli homaggi resi à Signori. *Conf. 27. Marzo 1662.*

Nobiltà nelle lingue di Spagna si proua regolarmente coi testimonij. I Catalani, e Maiorchini prouano per cento anni, che i loro Cittadini, e Borghesi (cioè coloro che col Rè D. Giaime si trouarono nello scacciamento dei Mori) habbiano tal qualità per via delle Matricole delle Città, ò Uille, e non essendoui Matricole per via di testimonij. *Ord. 9. riceu.*

Nobiltà nella lingua d'Alemagna con quattro testimonij, Personaggi degni di fede, deue per le otto Famiglie del lato paterno, e due per le otto del lato materno: Mà nel Priorato d'Alemagna prima si presenta al Capitolo la lettera di qualche gran Principe, che attesta la Nobiltà di quelle Famiglie, la quale si proua etiamdio colla loro ammissione ne Capitoli de Canonici, e nei Tornei, ò siano Giostre.

NOVITIATO, NOVITII, MAESTRI DE NOVITII.

Novitiato d'un anno deue farsi prima di professare. *Stat. 28. riceu.* Non si fa dai Capellani d'obbedienza, eccetto quelli d'Italia. *Ord. 44. riceu.* Ne dai Cavalieri, e Capellani magistrali, e di soli sei mesi dai Boemi. *Ord. 39. riceu.* Deue farsi in Conuento. *Stat. 28. riceu.*

riceu. Gli Alemanni ponno farlo intieramente appresso il Priore. *Ord.* 38. *riceu.* Et i Capellani d'obbedienza d'Italia lo fanno nel luogo assegnato dai Priori. *Ord.* 44. *riceu.* Può farsi interrottamente. *Conf.* 7. *Ottobre 1649.* I Nouitij che partono da Conuento, etiandio finito l'anno del nouitiato, deuono nel ritorno far altri sei mesi di nouitiato, con produr fede del Priore, ò suo Luogotenente, & in suo difetto del Riceuitore d'esser vissuto lodeuolmente nel tempo, che sono stati fuori di Conuento; E non producendo detta fede son tenuti à far vn'anno di nouitiato intiero. *Conf.* 24. *Settembre 1637., e 24. Genaro 1641. ab Incarnat.* I Nouitij Boemi non son tenuti à fare che trè mesi di nouitiato, nel caso che gli altri Nouitij nel ritorno in Conuento son tenuti à farne. *Conf.* 9. *Giugno 1653.* Il nouitiato non può cominciare prima di quindici anni compiuti. *Ord.* 37. *riceu.* Nouitij mal viuenti ponno dal Gran Maestro esser mandati fuori di Conuento, con douerui ritornare al tempo da lui prefisso, sotto pena di perpetua esclusione. *Conf.* 8. *Ottobre 1644.*

Nouitiato per li Cavalieri, e Seruenti si faccia in trè case distinte per le trè nationi Francese, Italiane, e Spagnuole, & in vno di esse per l'Alemana. Et i Maestri de Nouitij, che per trè anni fanno le tauole ai Nouitij in ciascuna di dette trè case, come i Pilieri negl' Albergi habbiano il ben seruito di Capitan di Galera. E per li Capellani il nouitiato si faccia nella Canonica sotto l'autorità del Prior della Chiesa. *Ord.* 1. *regol.* La quale non hebbe effetto. Maestri de Nouitij si eleggono dal Consiglio delle quattro nationi, & vno di essi della Gran Croce, e deuono inuigilare, che i Nouitij ben viuano, & adempiscano le loro obligationi. *Ord.* 35. *riceu., e Conf.* 15. *Novembre 1630.* Finito il nouitiato son tenuti i Nouitij à professare frà vn mese, il qual termine è prorogabile dal Gran Maestro. *Ord.* 37. *riceu.*

OBEDIENZA.

Obbedire al Gran Maestro, & à qualunque Superiore son tenuti i Fratelli: Mà se i loro comandi sono contro gli Statuti, e consuetudini ponno ricorrere allo Sguardo. *Stat.* 2. *Maestro, e Stat.* 3. *sguard.* Trasgressori dell'obbedienza in Conuento, e fuori, quali pene incorrano. *Stat.* 59. *proibit.* Il voto dell'obbedienza obliga à non rendere omaggio ad alcuno. *Stat.* 9. *proibit.* Ne à passare ad altra Religione senza licenza del Superiore. *Stat.* 30. *proibit.* Obbedienza trasgredita nell'esercitio dell'armi qual pena incorra. *Stat.* 53. *proib.*

53. *proib.* All' obbedienza son tenuti i Nouitij non in virtù del voto, mà *ex decentia*, & *honestate*; Poiche altrimenti nei Nouitij prouariano la Religione, ne la Religione i Nouitij. *Suar. de Relig. tom. 3. lib. 5. cap. 16.*, & i nostri Nouitij deuono esser prouati, specialmente nell' esercizio dell' armi: onde ponno esser altretti alle Carauane. *Conf. 16. Febraro 1655. ab Incarnat.*, e nelle citationi generali si ammoniscono à venire in Conuento, anco i Nouitij sotto grauissime pene, che furono eseguite contro i disubbidienti nelle citationi del 1645.

OFFICII.

Officij della Religione si deuono commettere ai Fratelli. *Stat. 1. offic.* Officij in consiglio non ponno domandare i Fratelli. *Stat. 25. proibit.* Ne ricusare gli Officij dati dal Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 24. conf.* Officij de Seruenti deuono da loro esercitarsi: cioè l' Arsenale, il Granaro, la piccola Comenda, & altri. *Stat. 2. offic.* Nell' Officio altrui veruno deue intrometterli. *Stat. 53. proibit.* Officij della Religione in Conuento durano due anni, ne si ponno confermare. *Stat. 2. offic.*, & *ord. 85. Tesor.* Non ponno darsi in vita ne à Fratelli, ne à Secolari, ne in Conuento, ne fuori. *Stat. 6. contr.*, & *ord. 78. Tesor.* Ne gl' Officij di amministrazione di giustitia, & altri dei Priorati, Baliaggi, e Comende, douendo esser sempre ammouibili à cenno dei Priori, Bagliui, e Comendatori. *Ord. 17. Com.* Nuouo Officio del Tesoro non si dà à chi non hà reso conto del primo. *Ord. 50. Tesor.* Officiali della Religione dipendenti dal Tesoro in Conuento si deuono mutare ogni due anni, & vn mese auanti deuono rinuntiare il loro Officio al Gran Maestro, ò à chi s'aspetta. *Ord. 7. offic.* Officij non ponno hauere i secolari condannati vna volta per hauer male esercitati gl' Officij della Religione. *Ord. 30. proib.*

ORATIONI.

Oratione, alla quale son tenuti i Cauallieri, e Seruenti, è l'Oratione Domenicale detta centocinquanta volte il giorno, ò vero l' hore della Madonna, ò de morti. *Stat. 2. Chief.* Oratione deue farsi per li Fratelli agonizanti. *Ord. 47. ospit.* Per la salute dell' anime, e de corpi degl' infermi nell' Infermeria nelle Messe, che iui si celebrano. *St. 9. ospit.* Per la pace nella Messa solenne in Conuento. *St. 13. Chief.* E per il Gran Maestro, & Ordine nostro in tutte le nostre Chiese nella celebratione dei diuini Officij. *Stat. 14. Chief.* ORA-

O Ratorio di San Gioianni frequentar si deue dai Fratelli, e far qui-
ui le loro diuotioni. *Ord. 25. Chief.*

ORDINATIONI.

O Rdinationi durano fino al Capitolo seguente, e non più; se non-
son confermate. *Stat. 3. signif.*

OSPITALIERO.

O Spitaliero presenta al Consiglio l' Infermiero. *Stat. 22. Bagliu.*
Lo scriuano. *Stat. 22. Bagliu., e Stat. 3. ospit.* Il Priore. *Ord.*
27. ospit., e Conf. 14. Aprile 1650., & il sotto Priore. Stat. 9.
ospit. Il Prattico. *Ord. 35. ospit.* E l' Armoriero per consuetudine
deue visitare ogn' anno le Massaritie dell' Infermeria coi Prodomi bol-
landole, ò facendone Inuentario, e sottoscriuendolo. *Stat. 5. ospit.*
Deue far l' istessa visita ogni sei mesi col Gran Conseruatore, e coi
Prodomi. *Ord. 24. ospit.* Deue con due Signori della Gran Croce
deputati dal Consiglio visitar l' Infermeria ogni trè mesi. *Ord. 25.*
ospit. E la Speziaria coi Prodomi, Medici, e Speziale ogni trè mesi.
Ord. 43. ospit. E trè volte l' anno improuisamente, e senza saputa
dello Speziale. *Ord. 23. ospit. cap. 1604.* Hà la Bolla di ferro, colla
quale si bollano le Massaritie dell' Hospedale. *Stat. 8. ospit.* Conser-
ua il libro dei dispropriamenti dei Fratelli, e Testamenti fatti da Se-
colari nell' Infermeria. *Ord. 46. ospit.* Deue inuigilare coi Prodo-
mi, che gl' infermi sian proueduti d' ottimi medicamenti, e cibi.
Stat. 6. 13., & ord. 26. ospit. Deue inuigilare sopra l' Officio del
Comendator della piccola Comenda. *Ord. 39. ospit.* Sopra le nutri-
ci dell' infanti esposti, insieme coi Prodomi, visitandogli ogni due
mesi. *Ord. 4. ospit.* Sopra lo Scriuano, acciò noti nel suo libro i no-
mi dell' infermi col giorno, che si riceuono, e si licentiano, ò muoio-
no. *Ord. 6. ospit.* Alla sua presenza, e dell' Infermiero, e Prodomi
s' aprono le casse de Secolari defonti nell' Infermeria. *Stat. 23. ospit.*
Riferisce al Gran Maestro i casi, ne i quali i Fratelli infermi nelle
loro case possano essere proueduti delle cose necessarie dall' Infermeria.
Ord. 3. ospit. In caso di dubio della Franchiggia dell' Infermeria tiene
il delinquente sotto buona custodia. *Stat. 25. ospit. Ved. Infermeria,*
e sua Franchiggia. OSPI-

OSPITALITÀ.

Ospitalità abbraccia tutte l'Opere di pietà: e deue con singolar studio esercitarsi dai Fratelli. *Stat. 1. ospit.* Esercitata con gl' incurabili, e colle donne inferme nella casetta della foundatione Senese, non ostante l'*Ord. 2. ospit.* che lo proibisce. Colle pouere inferme nelle loro case. *Ord. 4. 7. 21. ospit.* Coi Monasterij di S. Orsola, Conuertite, e Capuccini con darli *gratis* i medicamenti. *Ord. 5. ospit.* E colle Monache di S. Scolastica. *Conf. 14. Genaro 1636.*, e di S. Catherina. *Conf. 13. Settembre 1641.*, e da vn Medico dell' Infermeria deuono visitarli *gratis* i Monasterij di S. Orsola, Conuertite, e Capuccini. *Ord. 32. ospit.* Colla cena, che si fa nell' Infermeria ai poueri nel Giouedì Santo, per la quale si danno Scudi cinquanta. *Ord. 51. ospit.* Con varie elemosine. *Ved. Elemosine Coi Neofiti, e Catecumeni, i quali son mantenuti dal Tesoro nella forma, che meglio giudicará il Gran Maestro, e deuono esser instrutti nella Dottrina Christiana. Ord. 45. ospit.* Loro perpetuo Commissario è il Prior della Chiesa, vnitamente con vn Cavaliere. *Conf. 12. Aprile 1655.* Con gli Infanti esposti, i quali si nutricano dal Tesoro fino all' anno ottauo compito della loro età. Ospitalità esercitata anco nelle Comende. *Stat. 7. visit.*

PADRONE DI GALERA.

Padrone di Galera deu' esser professo, e presentato dal Capitano al Gran Maestro. *Conf. 12. Luglio 1645.* Morendo il Capitano nel conflitto, comanda fino alla fine di esso. *Ord. 14. Galer.* I Padroni trà di loro procedono nell' acquato, & in ogni altra fattione secondo la preminenza, & antianità delle loro Galere. *Conf. 20. Giugno 1647.*

PAGGI MAGISTRALI.

Paggi s' eleggono dal Gran Maestro fino al numero di sedeci. *Ord. 40. riceu.* Di qualunque natione, e di qualunque grado. *Stat. 13. riceu.* Non si eleggono altri, che riceuuti in grado di Cavalieri, come si legge nella nuoua compilatione. Deuono hauere dodeci anni compiti, e non eccedere i quindecim, similmente compiti. *Stat. 13. 89. ord. 40. riceu.* Deuono seruire personalmente il Gran Maestro fino all' età compita di quindecim anni. *Ord. 40. riceu.* Non ponno entrare

entrare al seruitio prima d'esser riceute le proue. *Conf. 27. Settemb. 1653.* La loro attà età per l'ingresso al detto seruitio si conta dall'anno vndecimo compito, se la lettera è spedita prima: e dalla data della lettera, se fù spedita doppo. Riseruata al Gran Maestro la facultà d' anteporre quelli, ch' haueſſero aspettato gran tempo. *Conf. 25. Febr. 1661. ab Incarnat.* La loro ricettione deu' esser notata in Cancellaria. *Ord. 40. riceu.,* ò nel libro del Maestro de Paggi. *Conf. 19. Decembre 1686. conferm. 21. Febr. 1687. ab Incarnat.* & approuato dalla *S. Rota coram Zamoren. Meleuit. Antianitatis 26. Iunij 1693.* Per le proue de Paggi l' Assemblee si raccolgono, etiandio *extra tempora*, apparendo la lettera della loro gratia, hauendo essi compito l'anno vndecimo. *Conf. 21. Giug. 1660.*

P A R E N T I.

Parenti. Questa voce nelle proue de Cavalieri comprende il Padre, la Madre, gli Aui, & Aue paterni, e materni. *Stat. 37. signif.*

P A S S A G G I O.

Passaggio de Cavalieri è di Scudi ducentocinquanta: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Seruenti è di Scudi ducento: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Cavalieri Alemanni è di Scudi centocinquanta: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Seruenti Alemanni è di Scudi cento: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Capellani Conuentuali è di Scudi ducento. *Ord. 12. Tesor., e 53. Riceu.*

Passaggio de Chierici è di Scudi cento: *Ord. 12. Tesor., e 53. Riceu.* E de Chierici, che passano allo stato di seruenti, è quello de seruenti: *Ord. 20. Chief.*

Gli Scudi de sudetti Passaggi sono Scudi d'oro in oro del Sole, ò loro giusta valuta. *Ord. 12. Tesor.,* E questi sono mezze doppie di Spagna, ò loro giusto valore: eccetto in Francia, doue si deue continuare il solito. *Conf. ultim. Febr. 1645. ab Incarnat.* Et in Francia il solito è, che siano Scudi d'oro in oro del sole, che è di maggior valuta dello Scudo d'oro in oro.

Passaggio dei minori Cavalieri è di Scudi mille d'oro di Tari quatordecim. E più pagano Scudi cinquanta di Tari dodeci alle lingue. *Ord. 49. Riceu.* Passag-

Passaggio dei minori Seruenti è di Scudi ottocento d' oro di Tarì quator-
deci, e più pagano Scudi dieci di Tarì dodeci alle lingue. *Ord. 51.*
Riceu.

Passaggio dei Seruenti, che si riceuono per Cauallieri di gratia di lingua
è di Scudi mille d' oro di Tarì quatordeci, & alla lingua pagano Scu-
di cento simili, oltre il passaggio già pagato di seruente. *Ord. 13.*
Tesor.

Passaggio dei Cauallieri di diuotione è di Scudi quattro milla d' oro di
Tarì quatordeci. Mà i Principi assoluti non lo pagano. *Ord. 13.*
Riceu.

Passaggio dei Cauallieri, e Capellani Magistrali è di Scudi cento d' oro
di Tarì quatordeci. *Ord. 14. riceu.* Accresciuti à Scudi ducento si-
mili. *Conf. 26. Maggio 1680.*

Passaggio dei Donati è di Scudi cento d' oro in oro. *Ord. 68. Tesor.*
Che si pagano in tante mezze doppie di Spagna.

Passaggi ponno pagarli così ai Conseruatori Conuentuali, come ai De-
positarij, e Riceuitori. *Ord. 49. riceu., e 12. Tesor.* E deuono pa-
garli in monete d' oro, ò d' argento. *Ord. 10. Tesor.*

Passaggio son tutti obligati à pagarlo. *Stat. 15. Tesor.* Etiandio chi per
autorità Pontificia professa nell' Ordine nostro. *Stat. 16. Tesor.* Chi
riceue alcuno, che non l' hà pagato, è tenuto à pagarlo del suo. *Stat.*
15. Tesor. Che però nelle lingue veruno si riceue, che non mostri d'
hauer pagato il Passaggio. Chi non lo paga, non gode l' antianità,
se gli vien mossa lite prima d' hauerlo pagato. *Stat. 15. Tesor.* Mà
non già se doppo d' hauerlo pagato. *Conf. 7. Marzo 1623. ab In-*
carnat. I minori, che non lo pagano al tempo assegnato nella loro
gratia, perdono l' antianità, e la ricettione. *Ord. 49. 51. Riceu.*
Si che coi minori non è necessario, come coi maggiori, che sia inten-
tata la lite prima del pagamento del Passaggio per perder l' antianità.
Conf. 15. Giugno 1671. conferm. 27. Ottobre. Detto Passaggio se
frà vn' anno non pagano i Chierici, che si trasferiscono allo stato de
Seruenti, restano senz' anzianità. E pagandolo, la contano dal gior-
no della loro traslatione. *Ord. 20. Chief.* Passaggio, se non paga-
no i Donati, non s' hanno per riceuti. *Stat. 17. Tesor.*

Per li pagamenti de Passaggi così ordinarij, come dei minori deuono i
Riceuitori in Francia specificare nelle quitanze, à quanti soldi l' vno
hanno riceuto li Scudi d' oro in oro. *Ord. 12. Tesor.* de Passaggi
de minori deue apparire il pagamento per Istrumento di Notaro pu-
blico sotto pena di perdere l' antianità, e la ricettione. *Ord. 49.*
Riceu.

L. Passaggi

Passaggio ordinario vna volta pagato, e seguita la ricettione, non si può più restituire: eccetto à chi viene escluso dalla professione, ò per l' inualidità delle sue proue. E si restituisce con ritinersi il Tesoro quella parte di Tauole, che hà tirate fino al giorno della restitutione. *Ord. 12. Tesor.* Passaggio de minori non si restituisce più. *Ord. 49. 51. Tesor.* Ne di quelli, che si riceuono con qualunque gratia di lingua, concernente la ricettione. *Conf. 19. Giug. 1641., e 9. Giug. 1674.*

P E N A.

Pena certa doue non si statuisce, s' intende ad arbitrio del Superiore. *Stat. 28. signif.*

Pena ai Riceutori di pagare il debito al doppio, se non danno notizia al Conuento della negligenza dei debitori. *Stat. 20. Tesor.* E di pagare il doppio di quello, ch'hanno tolto degli spogli. *Stat. 45. Tesor.* e di pagare il doppio i Tauolanti debitori, che non pagano frà sei mesi. *Ord. 34. Tesor.*, e di pagare i Comiti, & Officiali quattro volte più i danni, che per loro colpa interuengono. *Ord. 86. Galer.*

P E N S I O N E.

Pensione è vna parte dei frutti della Comenda. *Ord. 67. Tesor.* E' temporale, cioè quella, che si costituisce senza spedition di Bolle, & è la propria pensione.

La facultà di costituirla compete: Primo al Capitolo Generale. *Stat. 49. 50. Com.* Secondo al Gran Maestro, e Consiglio, sì perche propriamente conferisce le pensioni, e le rende perpetue colla sua Bolla. *Ord. 13. Com.* come anco, perche hà facultà d'ammettere le risegne de Beni dell'Ordine nostro, con constituir Pensioni. *Pio IV. Bull. Circumspecta.* Terzo al Gran Maestro, solo in occorrenza di conferir Comende di gratia, e Camere magistrali. Quarto ai Priori, Bagliui, e Comendatori di mighoramento. *Ord. 13. Com.* (e s' intende colla dipendenza sudetta dal Gran Maestro, e Consiglio) Mà non già ai Comendatori di cabimento, ò beneficiati Ecclesiastici. *Ord. 15. Com.* E tante volte, quante vacano le dette Pensioni, ponno di nuouo conferirle. Mà non già quelle, che si trouassero imposte, eccedenti il quinto. *Ord. 13. Com.* Pensioni non si ponno imporre sopra Comende di gratia magistrale, mà solo ponno tornarfi à dare quelle vacano, ò che si redimono. Mà le Pensioni delle Camere magistrali non si ponno tornare à dare. *Ord. 13. Com.* Pensio

Pensioni non ponno eccedere il quinto nelle Camere magistrali. *Ord. 9. Com.* & il quinto dell' annuo valore de frutti delle Comende di gratia magistrale. *Ord. 1. Com.*, & il quinto dell' annuo valore nelle Camere Priorali, Baliaggi, e Comende di miglioramento secondo la tassa. *Ord. 13. Com.* Quelle, che il Gran Maestro impone sopra le Comende di gratia, ponno eccedere il quinto della tassa, purchè non eccedano il quinto dell' annata magistrale. Poiche per l' *Ord. 3. Com.* il Gran Maestro delle Comende, che conferisce di gratia, può per sè ritenere i frutti d' vn anno: E però l' annata magistrale non si regola colla tassa, mà col vero valore, e per l' *Ord. 1. Com.* può il Gran Maestro aggrauar di pensioni le Comende di gratia fino al quinto dell' annuo valore. Dunque se questo è maggior della tassa, l' annata è maggiore, e per conseguenza anche il quinto delle pensioni.

L'Ordine, che si deue offeruare nel constituir pensioni, e Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento, è, che fatta la donatione per atto di Cancellaria, ò publico Notaro, Pensionario coll' atto di essa deue ottenere le Bolle dal Consiglio, doue si potrà conoscere della capacità, ò incapacità, & eccesso, e qualità del quinto secondo la tassa. *Ord. 13. Com.*

Requisito per conferir la pensione delle Camere magistrali è, che il Gran Maestro se infermo le conferisce, risani di tale infermità, e soprauiua trenta giorni. Poiche l' istesso si dispone delle Camere magistrali dallo *Stat. 14. Maestro* E l' accessorio segue la natura del suo principale.

Requisiti per conseguir dette pensioni sono: esser Religioso professo, e della lingua, ò Priorato, de cui limiti è, la Camera magistrale, e he si aggraua di pensioni. Poiche per conseguir le Camere Magistrali l' istesso ricercano lo *Stat. 8. Maestro*, & *ord. 4. Com.* E l' accessorio segue la natura del suo principale.

Requisiti per conseguir le pensioni di gratia magistrale sono: Esser Religioso professo: Esser presente in Conuento: Hauer trè anni di residenza Conuentuale, e due Carauane: Esser dell' istesso Priorato, di cui sono le Comende, ò dell' istessa lingua, oue i Priorati sono comuni. *Ord. 1. Com.* Eccetto nella lingua di Francia: oue si riserua le pensioni sopra i Priorati à fauor di qualunque Fratello della lingua; poiche i Priorati sono comuni, se bene solo quanto alle dignità. *Conf. 6. Giugno 1644.* Hauer pagato il Passaggio. *Stat. 7. Com.*, & ogni altro debito del Tesoro. *Stat. 25. Tesor.*

Requisiti per conferir le pensioni, i Priori, Bagliui, e Comendatori di

miglioramento sono; Che se infermi le conferiscono, risanino di tale infermità, ò soprauiano trenta giorni. *Stat. 14. Maestro.* Il quale se bene tratta dei membri, comprende anco le pensioni per l'identità della ragione. *Conf. 17. Febr. 1628. ab Incarnat. S. Rota coram Ghiliferio Meleuit. Pensionis, 10. Martij 1636.* E che non sian debitori del Tesoro, così al tempo della costituzione in Consiglio, come della priuata donatione.

Requisiti per conseguirle sono: Esser Religioso professo. *Ord. 13. Com.* e si sono prohibite tutte le gratie di conferirle à Secolari, e Donati. *Ord. 35. Com.* Esser dell' istesso Priorato, di cui son le Comende, ò dell' istessa lingua, oue i Priori sono comuni. *Ord. 1. 34. Com.* Hauer pagato il Passaggio. *Stat. 7. Com., & ogn' altro debito del Tesoro. Stat. 25. Tesor.* Hauer due Carauane; per consuetudine non vi essendo tal legge, che per le pensioni di gratia magistrale per l' *Ord. 1. Com.,* e trè anni di residenza. *Stat. 7. Com.*

Pensioni deuono pagarsi in virtù di Santa Obbedienza. *Bolla di Cancellaria.* Altrimenti passate due annate, resta il debitore incapace, come liquido debitor del Tesoro. *Ord. 61. Tesor.* Cioè quando i Pensionisti ne fanno istanza. *Conf. 15. Giug. 1683. conferm. 27. Ottobre detto* Deuono pagarsi nel Capitolo Prouinciale, altrimenti il Capitolo, ò il Conuento spediscono gli Esecutoriali per il pagamento di quanto è douuto. *Ord. 18. Com., & ord. 61. Tesor.,* E l'osservanza è, che le spedisca il Consiglio ordinario. Ponno permutarsi, e trasferirsi col consenso dei Comendatori, e colla presentatione di tali atti nel Consiglio, non essendo l'vno, ne l' altro dei permutanti debitor del Tesoro. *Ord. 2., e 14. Com.*

PERMUTARE.

Permutar si ponno trà Comendatori dell' istessa lingua, ò Priorato, Comende con Comende, e Membri con Membri dal Consiglio, consentendo la maggior parte della lingua, e non essendo i Permutanti debitori del Tesoro. *Ord. 16. Com.* Che riuoca lo *Stat. 40. Com.* Ch' era in questa parte assai stretto. Permutar si ponno Pensioni con Pensioni. *Ved. Pensione.* Permutar non si ponno le Camere Priorali. *Stat. 5. Com.* Permutar Comenda in virtù delle sue gratie può il Gran Maestro. *Vedi Comende di gratia,* e Camere Magistrali, & i Priori. *Vedi Comende di gratia Priorale.* Permutando le Comende, non pagano i permutanti alcun dritto al Tesoro. *Stat. 5. Tesor.*

PIAN-

Planta è vocabolo Franceſe, e ſignifica querela. *Stat. 29. ſignif.*

P I L I E R I.

Pllieri ſi chiamano i Bagliui Conuentuali. *Stat. 5. ſignif.*

P O S S E D E R E, P O S S E S S O.

Poſſedere ponno i Fratelli tutt' i beni acquiſtati. *Stat. 10. contr.*
Poſſeſſo delle Comende vacanti ponno ſenza licenza d' alcuno pigliare i Riceuitori. *Stat. 49. Teſor.* Poſſeſſo della Comenda non ſ' impediſce al Comendatore, benche i frutti ſpettino all' arrendatione. *Stat. 2. allog.* Del poſſeſſo del Priorato deuoſo far conſtare i Priori, altrimenti non godono delle loro preminenze. *Stat. 16. Prior.*

P O V E R T A'.

Voto della pouertà è di viuere ſenza proprio. *Stat. 1. regul.* E vuol dire ſenza la proprietà dei beni, e ſenza l' uſo proprietario, cioè quello, che dipende dalla propria volontà, e non da quella del Superiore. *Suar. de Relig. tom. 3. lib. 8. cap. 7.* La proprietà dei beni appartiene alla Religione. *Stat. 63. Teſor.* E l' uſo dei beni dipende, non dalla volontà dei Fratelli, mà del Superiore. *Stat. 1. proib. ved. alienare.*

P R A T T I C I D E L L' I N F E R M E R I A.

Due Pratici, vno della Fiſica, e l' altro della Cirugia. *Ord. 9. 38. ospit.*

P R E D I C A R E.

Predicar ſi deue nella Chieſa di S. Giouanni ogni Domenica dell' Auuento, per tutta la Quareſima, e negl' altri giorni feſtiui dell' anno. *Stat. 20. Chief.* Et almeno oltre la Quareſima, & Auuento, ogni prima Domenica del meſe, quando nell' Oratorio ſi eſpone il Santiffimo. *Ord. 25. Chief.*

P R E

Ordine della Precedenza trà Priori, e Bagliui è come siegue:

P R I O R I: B A G L I V I:

S Giles:
Aluernia:

Francia.

Aquitania:

Campagna:

Tolosa.

Roma.

Lombardia:

Venetia.

Pisa.

Barletta:

Messina:

Capua.

Castellania d'Emposta:

Portogallo.

Nauarra, &) *Cioè il primo eletto Conf.*

Inghilterra) *19. Agost. 1605. e 9. Nou.*

) *1635. conf. à 17. detto.*

Ibernia:

Alemagna:

Boemia.

Catalogna:

Ungheria:

Dazia.

S Eufemia:
Morca:

Negroponte.

S. Stefano.

Santissima Trinità di Uenosa:

S. Giouanni à Mare di Napoli:

Maiorica.

Manuasca:

Leone.

Caspe.

Brandenburg:

Aquila.

Lora.

S. Sepolchro:

Langò Eleza:

Tesoriero Generale:

Cremona.

Acri.

Noueuillas:

Armenia.

P R E S C R I T T I O N E.

PRescritti s'intendono stato, ricettione, & antianità, seguita la ricettione, e trascorsi cinque anni: Eccetto i diritti del Tesoro, e la discendenza da infedeli. *Stat. 25. e ord. 15. Riceu.* Prescrittione non corre à chi professa contro il tenore dello Statuto del Gran Maestro VVignac, inanzi all' Ord. 1. *Riceu.*

PRE

PRESENZA IN CONVENTO.

Presenza in Conuento necessaria per conseguir le dignità. *Stat. 8. elett. Le Comende di cabimento, e di miglioramento di gratia Magistrale, e Priorale. Stat. 7. Com. (per le Pensioni di gratia Magistrale. e Priorale. Stat. 7. Com.) Per le Pensioni di gratia Magistrale. Ord. 1. Com.* Presenti in Conuento si reputano i Fratelli assenti in tutti i casi, ne quali i Fratelli assenti si reputano residenti. *Ved. Residenza Conuentuale.*

P R I O R I.

Priori, e loro prerogatiue sono: Capi delle Prouincie. *Stat. 15. Prior.* Partendosi dai Priorati, deueno deputare vn Luogotenente, mà essendoui presenti. Mà non interuenendo nei Capitoli, presiede il Bagliuo, ò il Fratello più antiano. *Stat. 1. Prior., & ord. 11. capit.* Col Capitolo, ò Assemblea hanno giurisdizione ciuile, ò criminale, e regular correctione sopra tutti i Fratelli, che habitano, ò si trouano nei limiti dei loro Priorati. *Stat. 5. Prior.* Mà non ponno riconoscer le cause dei Signori della Gran Croce, poiche spettano al Gran Maestro, e Consiglio. *Conf. 21. Giugn. 1596., & 8. Marz. 1600. ab Incarnat., e 7. Agosto 1606.* Non ponno però dare la Sentenza di priuation d' Habito, Comende, Membri, Beneficij, antianità, ò Carcere perpetua. Mà trouando, ch'alcuno sia incorso in dette pene, deueno formar il Processo, e rimetterlo al Gran Maestro, e Consiglio. *Stat. 10. Prior.* In dubio, se il caso sia prouato, & in conseguenza se il Fratello sia incorso nelle sudette pene, la dichiarazione spetta al Consiglio. *Conf. 5. Luglio 1629.* Ponno conferir Comende di loro gratia, e ritenere vna per loro quinta Camera. *Vedi Comende di gratia Priorale.* Ponno nei loro Priorati esercitar giurisdizione sopra i Capellani d' obbedienza, come sopra i Cauallieri, e Seruenti secondo la forma degli Statuti. *Stat. 7. Prior.* cioè di non poter priuare dell' habito &c. in conformità dello *Stat. 10. Prior.* I Priori, ch' hanno giurisdizione Ecclesiastica, ponno deputar Visitatori, e Vicarij Ecclesiastici. *Stat. 9. Priori.* Riceuono le nostre sorelle. *Stat. 26. riceu., e visitano i loro Monasterij. Ord. 1. Prior.* Prouedono col Capitolo i Beneficiati, deputati al gouerno delle Chiese, che non hanno entrata bastante al loro mantenimento. *Stat. 27. Chief.* Hanno la Collatione, ò presentatione de Beneficij Ecclesiastici, dipendenti dai loro Priorati. *Ved. Beneficio.* Ponno vnire
due

due Comende di debole entrata, e due Membri lontani dal capo *Ved. vnire*. Riuedono i conti dei Riceutori coi Commissarij, e Procuratori del Tesoro, rimettendone il saldo alla Camera dei Conti. *Stat. 43., 67. Tefor.* & auuifare il Conuento dei conti presentati al Capitolo dai Riceutori. *Ord. 84. Tefor.*

Priori, e loro obligationi. Non ponno goder delle loro prerogatiue, se non fanno constare delle diligenze per hauer il possesso dei Priorati. *Stat. 16. Prior.* Deuono far due Registri del valor delle Comende, & altri beni dei loro Priorati: rimettendone vno al Gran Maestro, e Conuento, e l'altro ritenendo appresso di sè. *Stat. 11. Prior.* A questi Registri hoggidì si supplisce coi libri delle Visite. Deuono far vn Archiuio del Priorato à spese loro, e dei Comendatori, nel quale conferuino le scritture del Priorato, e delle Comende. *Stat. 12. Prior., 39. Com.* con ritenere essi le chiaui, & in loro assenza i Luogotenenti. *Ord. 39. Com.* Deuono mandare al Gran Maestro l'impronto dei loro Sigilli, *Stat. 13. Prior.* Deuono eseguire à loro spese gl'ordini del Conuento, ad essi diretti per seruitij dell'Ordine. *Stat. 59. proib.* Son tenuti à migliorire i Priorati, e rinouare i Cabrei, sotto pena di pagar doppie Risponsioni. *Ord. 25. Com.* Deuono visitar le Comende, poste nei limiti dei loro Priorati. *Vedi visite.* Et il Prior d'Alemagna nel visitarle, deue far processo dei debiti dei Comendatori di gran somma, con darne auuifo al Conuento. *Ord. 2. contr.* Deuono far visitare le loro quattro Camere Priorali. *Vedi visite.* Deuono presentare alla Chiesa vna gioia di cento Scudi d'oro, vn'anno, e mezzo doppo esser entrati in rendita. *Vedi Gioie della Chiesa.* Deuono prouedere, che le Chiese delle Comende sian decentemente ornate, e restaurate. *Stat. 26. Chief.,* e riparare i Castelli, e case forti della Francia. *Ord. 1. visit.* Deuono trouarsi nei Capitoli Prouinciali. *Stat. 15. capit.,* e farui legger la Regola. *Stat. 18. capit.,* e gli statuti contro i debitori del Tesoro. *Stat. 23. Tefor.* Deuono assistere ai Riceutori contro i debitori. *Stat. 19. Tef.* Deuono procedere contro i mali amministratori dei beni della Religione. *Stat. 61. proib.* Deuono scacciare gl'occupatori delle Comende. *Stat. 14. proib.* Deuono esiger le Decime Regie. *Ord. 74. Tefor.* Deuono astringere i Riceutori à restituire quello ch'han tolto dello stato delle Comende, & vfo delle case. *Stat. 46. Tefor.* **T**rè Priori secondo l'ordine, col quale faranno chiamati, son tenuti di far residenza in Conuento. *Stat. 15. Prior.* I nuoui eletti Priori son tenuti lasciar le Comende, Membri, e case, che prima teneuano,
Stat.

Stat. 3. Com. secondo la nuoua compilatione. Ponnò ritener le Camere magistrali, le Comende ricuperate, e le conseguite con titolo di priuatione d'alcuno. *Stat. 4. Com. secondo la dispositione dello Stat. 27. Tesor.* come si legge nella nuoua compilatione, cioè quando la priuatione è seguita per debiti pagati dal nuouo eletto Priore. E ponno anco ritener le pensioni delle Camere magistrali. *Conf. 18. Giugno 1696. conferm. 24. Marzo 1696. ab Incarnat.*

PRIOR DELLA CHIESA.

PRior della Chiesa è Bagliuo Capitolare comune à tutte le lingue. *Stat. 66. Tesor.* Deu' esser di buona vita, instrutto nelle cose Diuine, e dotto. *Stat. 6. elett.* E nato di legitimo Matrimonio. *Stat. 7. elett.* Sua superiorità nell' Assemblea de Capellani, non potendo però ingerirsi nelle cose spettanti al Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 2. Chief.* E nomina degli Vfficiali, e propositione di tutti i negotij. *Ord. 4. Chief.* Sua autorità sopr' i Capellani, eccetto quelli del Gran Maestro. *Stat. 56. Pror.* E sopra i Capellani fuori di Conuento. *Stat. 7. Prior.* Senza sue Dimissorie non ponno i Capellani residenti in Conuento promouersi à gl'Ordini Sacri. *Ord. 20. Chief.* Deue visitare ogn' anno la Chiesa, e l' Infermeria. *Ord. 5. Chief.* E le Chiese ne Priorati, Baliaggi, e Comende. *Stat. 7. Prior.* E deputarui Visitatori, e Vicarij Ecclesiastici, oue però i Priori, Bagliui, e Comendatori non hanno giurisditione Ecclesiastica. *Stat. 9. Prior.* E può commetter la sua vece al Capellano, che i Priori eleggono per visitar le Chiese nei Priorati. *Stat. 8. visit.* Confessa i Fratelli, & approua altri Sacerdoti per confessarli. *Stat. 7. Chief.* Approua il Capellano d'obbedienza, che da Alemagna può venire per amministrare i Sacramenti ai Fratelli Alemani. *Ord. 28. Chief.* Et il Priore, e Sottopriore dell' Infermeria. *Ord. 27., e Stat. 9. ospit.* Prescriue il modo di Confessarsi, e Comunicarsi i Fratelli nelle quattro Festiuità dell'anno. *Ord. 29. Chief.* Può hauer due camerate, che non entrano nella Canonica, e sono esenti dal Choro. *Ord. 1. regol.* Ordina, che si assista dai Capellani ai moribondi. *Ord. 11. Chief.* A lui deuono i Fratelli consegnare il disproprietamento, che fanno, hauendo à viaggiare per mare. *Stat. 6. Chief.* Deue imporre pena di scomunica à chi compra, ò vende robbe ai Ministri della Religione senza licenza del Gran Maestro, ò dei Procuratori del Tesoro. *Ord. 18. Tesor.* Suoi gaggi di Scudi cento l'anno. *Ord. 30. Tesor.*, E più Scudi

13. 6. . *Conf.* 27. *Febr.* 1598. *ab Incarnat.*, E pensione di Scudi mille ducento l' anno in cambio della Comenda di Cavaliere, che prima poteua pigliare della propria lingua. *Ord.* 1. *elett.* Non può entrare frà i sedeci Elettori del Gran Maestro. *Stat.* 1. *elett.* Se bene anco dispensato ne limiti, hà il voto attiuo, e passiuo rispetto all' electione dei ventiquattro Elettori solamente cerimoniale.

PRIORE, E VICEPRIORE DELL' INFERMERIA.

Priore, e Vicepriore si presentano dall' Ospitaliero al Consiglio, approuati dal Prior della Chiesa. *Ved. Ospitaliero.* Loro ufficio in che consiste. *Stat.* 9. 10. *ospit.* Deuono esser periti di varij linguaggi. *Ord.* 27. *ospit.* Il Vicepriore deue esser Maltese. *Ord.* 11. *ospit.* Al Priore, e Vicepriore corre vna Carauana ogni due anni. *Ord.* 28. *ospit.* Loro stipendio. *Stat.* 9. *ospit.* è di Scudi diciotto al Priore, e Scudi dodeci al Vicepriore, & al seruente del Priore si dà dal Tesoro la polizza del frumento, come ad vn Cavaliere. *Stat.* 10. *ospit.* Il Priore assiste all' Inuentario, che ogn' anno si fa delle massaritie dell' Infermeria. *Stat.* 5. *ospit.* Il Priore, e Vicepriore sono tenuti à disporre i Fratelli infermi, e Secolari à confessarsi, e comunicarsi prima che passino ventiquattro hore. *Stat.* 18., *et ord.* 10. *ospit.* Il Priore, e lo Scriuano fanno il Testamento dei Secolari, ò l' Inuentario dei loro beni, non volendo testare. *Stat.* 18. *ospit.* E gli impropriamenti dei Fratelli, registrati nel libro dell' Ospedale. *Ord.* 46. *ospit.* Al dispropriamento dei Fratelli infermi nell' Ospedale, sigillato col sigillo dell' Infermeria, si dà piena fede. *Stat.* 16. *ospit.*

PROCESSIONI.

Proceffioni nella Chiesa di S. Giouanni quando si facciano. *Stat.* 10. *Chief.* All' Infermeria deue farsi ogni Domenica. *Stat.* 10. *Chief.*, Et almeno vna volta il mese. *Ord.* 6. *Chief.*

PROCVRATORI, PROCVRARE.

Procurar non ponno i Secolari nel Consiglio, ne Cavalieri eccetto per li Gran Croci, e per gl' assenti. *Ord.* 33. *conf.* Gl' altri Fratelli ponno procurare in Consiglio con licenza del Gran Maestro. *Conf.*

Conf. 18. Giugno 1658. Procuratori delle lingue ponno procurare per li Fratelli assenti per causa della Religione, e per li captiui, se non hanno Curatori. *Ord. 30. conf.* Due soli Procuratori ponno comparire nel Consiglio, & auanti i Commissarij nelle cause di lingue. *Stat. 9. conf.* Procuratori sono tenuti legitimar la persona. *Stat. 11. conf.* Procure mandate al Capitolo Generale. *Stat. 1. 6. 7. capit.*

PROCVRATORI DEL TESORO IN CONVENTO.

Procuratori due del Tesoro in Conuento si eleggono dal Consiglio dei Bagliui Conuentuali. *Stat. 53. Tesor.* Durano nell'officio due anni; E non ponno partir da Conuento. *Stat. 54. Tesor.*

Procuratori del Tesoro (e s'intendono vniti col Gran Comendatore) non ponno esser allegati sospetti in Consiglio. *Stat. 39. 40. conf.* Loro commissioni non ponno ricusarsi. *Ord. 24. conf.* Custodiscono i beni del Tesoro, e però danno l'ordine per la speditione de mandati, e delle robbe, che il Conseruator deue dare à gl' Officiali del Tesoro. *Stat. 55., & ord. 40. Tesor.* Impongono il prezzo alle robbe del Tesoro. *Ord. 28. Tesor.* Loro diligenza, che i pesti, e le misure della Conseruatoria siano conformi à quelle della piazza. Che il misuratore, e pesatore sia Christiano da bene, e non Infedele; E che in sua assenza non possa distribuirsi cosa alcuna. *Ord. 14. Tesor.* Loro diligenza intorno alle prouisioni del Conuento. Loro lettere di cambio per Sicilia, Napoli, e Roma non deuno eccedere Scudi cinquecento. E deuno esser firmate dai Procuratori, dal Conseruatore, e dal Segretario. *Ord. 48. Tesor.* Bolle deuno spedirsi d'ordine del Consiglio. *Stat. 70., & ord. 47. Tesor.* Eleggono lo Scrivano dei contro libri delle Galere. *Ord. 6. Galer.* Et il Procurator delle cause. *Stat. 40. conf.* Il Procurator dell'Habito si elegge dal Consiglio, e quello de Secolari dalla Vener. Camera, ò dai Venerandi Procuratori. Affittano i Forni. *Ord. 7. Tesor.* Deputano col consenso del Gran Maestro lo Speciale. *Ord. 40. ospit.* Deuno render conto ogn' anno al Consiglio della loro amministrazione. *Stat. 53. Tesor.* Deuno far leggere i debitori del Tesoro ne Consigli, almeno vna volta il mese. *Ord. 86. Tesor.*

PROCVRATORI DEL TESORO FUOR DI CONVENTO.

Procuratori del Tesoro fuor di Conuento si eleggono per supplire all' officio dei Riceuitori in loro mancanza. *Stat. 39. Tesor.* Riuedono i conti dei Riceuitori. *Ord. 67. Tesor. capit. 1604.* Deuono hauer cinque anni di residenza Conuentuale, e quattro Carauane, altrimenti non godono prerogatiua. *Ord. 80. Tesor.* cioè la residenza fuor di Conuento. I Procuratori ordinarij si confermano all' istesso modo, che i Riceuitori. *Ord. 80. Tesor.* Procuratori ordinarij s' intendono anco quelli, che tirano stipendio dal Tesoro. *Ord. 80. Tesor.* I quali deuono render conto al tempo statuito per li Riceuitori. *Ord. 54. Tesor.* Due Procuratori ordinarij si deputano nel Priorato di Lombardia. *Ord. 80. Tesor.* Procuratori straordinarij si deputano con quattro quinti dei voti. *Ord. 81. Tesor.*

PROCVRATORE DEL GRAN MAESTRO.

Procuratore del Gran Maestro interuiene nella Camera de Conti in tutt' i negotij, con voto attiuo, e passiuo, e stallo secondo la sua preminenza, ò antianità. *Ord. 8. Tesor.* Mà non si ammette senza il giuramento. *Ord. 9. Tesor.*

PROCVRATORI DE POVERI.

Procuratori de Pouerì s' eleggono due Religiosi dal Consiglio compito per difesa de Pouerì, Vedoue, &c. *Stat. 18. elett.*

PRODAMI DELLA CHIESA.

Prodami due della Chiesa s' eleggono dal Consiglio. *Stat. 28. Chief.* De quali vno è sempre della Gran Croce. Durano nella carica vn' anno, e più se parerà al Consiglio. *Stat. 28. Chief.* Et il solito è durare due anni. Deuono hauere cura, che nella Chiesa si eseguiscono gl' oblihi delle cose temporali, e spirituali, con emendare i difetti. Deuono far l' Inuentario delle foundationi degl' ornamenti, &c. E presentarlo al Consiglio, e dargli parte di quanto nell' esercizio del loro officio

ufficio hanno trouato, e dei mancamenti, acciò si proueda. *Stat. 28. Cbief.* Riceuono la gioia della Chiesa. *Ord. 31. Cbief.* Non ponno ingerirsi nelle cose meramente Sacre; poiche appartengono al Prior della Chiesa. *Ord. 5. Cbief.* Deuono render conto della loro amministrazione ogni sei mesi al Consiglio. *Conf. 2. Maggio 1658.*

PRODOMO DELLA CONSERVATORIA

Prodomo della Conseruatoria si elegge dal Consiglio per tener conto dei danati, e robbe, che il Conseruatore riceue à nome del Tesoro, e le nota in vn libro; (che hoggidì si tiene nel Tesoro) Al ricauar delle quali si deue trouar presente, & al rendere de suoi conti. Hà lo stipendio, e dura nell' officio ad arbitrio del Consiglio. *Stat. 58. Tesor.* I suoi gaggi furono leuati coll' *Ord. 32. Tesor.* Deue tenere vna delle chiaui delle robbe della Conseruatoria, & assiste alla loro distribuzione. *Ord. 24. Tesor.*, la quale non si offerua.

PRODOMI DELL' INFERMERIA.

Prodomi due s' eleggono dal Consiglio per l' Infermeria in cambio dei quattro, che prima si eleggeuano: E gli altri due si deputano con titolo di Commisarij Visitatori delle pouere inferme. *Ord. 7. ospit.* Si eleggono ogn' anno. *Stat. 2. ospit.* L' vfo è d' eleggersi ogni due anni, e loro giuramento. *Stat. 3., & ord. 1. ospit.* Deuono inuigilare alla cura, e consolatione degl' infermi. *Stat. 2. 3., & ord. 1. ospit.* E che siano proueduti d' ottimi medicamenti, e cibi. *Stat. 6. 13., & ord. 26. ospit.* Deuono informarsi, se i medicamenti sono stati applicati à gl' infermi, e se l' Infermiere hà fatto la solita visita degl' infermi, altrimenti lo sgridino. *Ord. 13. ospit.* Deuono ogni giorno visitar le spese, & ogni mese farne conto coll' Infermiere nella forma prescritta dai Procuratori del Tesoro. *Stat. 3., & ord. 1. 29. ospit.* Deuono dichiarar ne conti la qualità del pane distribuito. *Conf. ritent. 22. Decembre 1631.* Non ponno sotto pretesto d' elemosina distribuir cosa alcuna, non ordinata da Medici, ò da Superiori. *Ord. 14. ospit.* Deuono visitare ogn' anno coll' Ospitaliero le Masseritie dell' Infermeria. *Stat. 5. ospit.* Anzi ogni sei mesi. *Ord. 24. ospit.* E la Speziaria ogni trè mesi. *Ord. 43. ospit.* Fanno affigere in publico gli Statuti dell' Infermeria. *Stat. 7. ospit.* Coi quali è notato il loro giuramento, fatto in Consiglio. *Ord. 1. ospit.*
Fanno

Fanno fare dal Priore, ò Scriuano l' Inuentario dei beni dei Secolari infermi, che non fanno Testamento. *Stat. 18. ospit.* Sono gli esecutori dell' vltime volontà dei Secolari, morti nell' Infermeria. *Stat. 19. ospit.* Sottoscriuano il libro originale, nel quale lo Scriuano nota le robbe ch' entrano per conto delle foundationi. *Ord. 20. ospit.* Sigillano il facchetto, nel quale si conserua la Bolla dell' Ospitaliero. *Stat. 8. ospit.* Deuono coll' Ospitaliero inuigilare sopra gl' Infanti esposti. *Ord. 44. ospit.* Deuono ogni semestre mandar alla Camera de Conti vn quinternetto colla nota di quanto i Fratelli infermi nelle loro case hanno pigliato di medicamenti dall' Infermeria. *Ord. 3. ospit.*

PRODOMI DELL' ARTIGLIERIA.

Prodomi dell' Artiglieria due si deputano dal Consiglio, senza la cui presenza non si deue far cosa alcuna. *Conf. 10. Ottobre 1648.* Mà non fanno i discarichi al Comendator dell' Artiglieria. *Conf. compit. 29. Genaro 1651. ab Incarnat.* riuocando il sudetto Decreto, che ordinaua tali discarichi. Deuono hauer vna chiaue dei Magazzini, come l' hà il Comendatore, eccetto l' Armeria. *Ord. 55. Tesor.* Mà hoggidì non l' hanno. Non ponno vendere cos' alcuna spettante alla sua carica. *Ord. 55. Tesor.*

PRODOMO DELL' ARSENALE.

Prodomo dell' Arsenale si elegge dall' Ammiraglio. *Stat. 33. Bagliu.* E si presenta al Gran Maestro. *Ord. 3. Bagliu.* E per vn semestre anticipato, come si offerua in simili presentationi de Bagliui Conuentuali. *Conf. 19. Giugno 1638.* Per consuetudine è Caualiere. Dura nell' officio due anni. *Stat. 33. Bagliu.* Suo stipendio è di Fiorini venti, *Stat. 33. Bagliu.* E sono Scudi 32. 6. Purche risieda nella Città Vittoriosa. *Ord. 5. Bagliu.* Hà autorità di fabricar vna casa nell' Arsenale. *Stat. 33. Bagliu.* Tiene vna chiaue dei Magazzini. *Stat. 33. Bagliu., & Ord. 55. Tesor.,* & vn libro delle robbe dell' Arsenale. *Stat. 33. Bagliu.* Le quali hoggidì si notano nel Tesoro nel contro libro dell' Arsenale. Verifica tutte le spese, che si fanno nell' Arsenale: Et assiste à suoi lauori. *Stat. 33. Bagliu.* Non può vendere, ne cauar dall' Arsenale robba spettante alla carica. *Ord. 55. Tesor., e Stat. 33. Bagliu.* E' sottoposto all' Ammiraglio, che lo può deporre dall' officio. *Stat. 33. Bagliu.*

PRO-

PRODOMI DEL GRANARO.

PRodomi due del Granaro s' eleggono dal Consiglio, e durano nell' officio trè mesi. *Stat. 17. Bagliu.* Deuono tener la chiaue di ciascun Magazzino, e tener conto del riceuuto, e del dato: esser presenti all' estrattione, e render conto ogni trè mesi al Consiglio, e nel discaricarsi il Frumento, vno deue assistere alla marina; e l' altro alla guua. *Stat. 17. Bagliu., & ord. 52. 55. Tesor.* Non ponno vender cosa alcuna appartenente alla carica. *Ord. 55. Tesor.*

PRODOMO DELL' OPERE.

PRodomi, così chiamati prima i Commissarij dell' opere, ch' hoggi sono ridotti ad vn solo. *Vedi Commissarij dell' opere.* Prodomo del Commissario dell' opere instituito nel 1644. Tiene vn libro delle robbe consegnate al Commissario. Fà i suoi discarichi, & interuiene al rendere de suoi conti al Tesoro, & alla consegna da vn Commissario all' altro. *Conf. 11. Maggio 1644.*

PRODOMI DEGLI SCHIAVI.

PRodomi due s' eleggono dal Consiglio per inuigliare al mantenimento degli Schiaui della Religione. *Ord. 64. Tesor.*

PRODOMI DELLA PICCOLA
COMENDA.

PRodomi due s' eleggono dal Consiglio sopra l' officio della piccola Comenda. *Stat. 18. Bagliu.* Il quale non è in offeruanza.

PROFESSIONE REGOLARE.

Professione Regolare, e suoi Requisiti. Primo. Vn anno di nouitiato. *Stat. 28., & ord. 12. riceu.* Secondo. l' Età di sedeci anni compiti. *Stat. 15. riceu.* Terzo. l' Espresso consenso del Consiglio coi due terzi de voti; il quale non è tenuto à dir la causa perche lo nega. *Stat. Gran Maestro VVignac. auanti l' ord. 1. riceu.* Il consenso per professare, ottenuto da Nouitij, non gioua passato il mese; mà son tenuti à continuare il nouitiato, sino ad ottenere nuouo
consenso

consenso. *Conf. 4. Genaro 1641. ab Incarnat.* Il consenso per professare, negato vna volta ai Nouitij, non si può prima di sei mesi domandar di nuouo. Et il consenso per professare, negato trè volte, s'intende il Nouitio escluso in perpetuo senza altra dichiarazione. *Conf. 8. Ottobre 1644. Quarto.* Che la professione si faccia in Conuento. *Stat. 21., & ord. 12. riceu.* Quinto. Che i Cauallieri siano ornati con Cingolo della Militia. *Stat. 2. riceu.* Il qual difetto non annulla la professione. *S. Rota coram Roxas decis. 410.* Riuocando la contraria sentenza del *Conf. 9. Febraro 1649. ab Incarnat.* Sesto. Hauer il Manto di Ponta. *Stat. 23. riceu.* Settimo. Che v' interuenghi, oltre il Religioso, che s' oblige verso la Religione, vn' altro, che oblighi la Religione verso il Religioso. *Stat. 11. Maestro, & S. Rota Rec. par. 1. decis. 15.* Ottauo. Che non sia debitore del Tesoro colui, che professa. *Conf. 24. Luglio 1645.* Nono. Che la Professione si faccia espressamente, non bastando la tacita. *Ord. 12. 50. riceu.*

Professione fatta in altra Religione impedisce l'ingresso nella nostra. *Stat. 9. 10., & ord. 23. riceu.*

PROVE DI NOBILTA', E LEGITIMITA'.

Proue di Nobiltà, e Legitimità come si formino. Senza proue veruno si ammette: eccetto i Figliuoli legittimi dei Duchi, e Pari di Francia, e Grandi di Spagna. *Conf. 23. Febr. 1653. ab Incarnat.* Proue d' vn Fratello non giouano all' altro, eccetto se si riceuono nell' istesso tempo. *Conf. 7. Agosto 1651.* Proue si scriuono per mano d' vn Notaro. *Ord. 23. riceu.* Che in Prouenza deu' esser Notaro Reale, Publico, e Legale. *Ord. 2. riceu.*, E nel Priorato di Castiglia dai Commissarij. *Ord. 27. riceu.* Si sottoscriuono dai Commissarij col loro parere. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Catalogna se ne fanno due originali. *Ord. 9. riceu.*, E nel Priorato di Castiglia firmate dai Commissarij si mandano al Capitolo. *Ord. 27. riceu.*

Proue di Nobiltà, e Legitimità, come si riuedono, & si accettino, ò rifiutino; nel Capitolo, ò Assemblea Prouinciale si riuedono. *Ord. 23. 30. riceu.*, E si leggono, approuano, ò rifiutano. *Stat. 20. ric.* E si sottoscriuono da coloro, che v' interuengono. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Catalogna si giura di non riuelare le cose tocanti le proue. *Ord. 9. riceu.* Le proue reuiste si ferrano, e si consegnano alla Parte. *Ord. 23. 27. riceu.* Mà non prima del seguente Capitolo Prouinciale.

uinciale. Nel Priorato di Catalogna. *Ord. 9. riceu.* si consegnano, ancorche contradette n. d. Ma non già nella lingua d'Alemagna. *Ord. 31. riceu.* Fede della reuisione delle proue, che in Italia si consegna alla Parte, senza la quale non si ammettono in Conuento. *Ord. 23. riceu.* Le proue reuiste si mandano in Conuento. *Stat. 21. riceu.* Colle quali deue in esso presentarsi il Pretendente. *Stat. 21. & ord. 33. 34. ric.* I Cauallieri, e Seruenti hanno tempo di presentarsi in Conuento fino ai venti anni compiuti, senza pregiudizio della loro antianità. *Conf. 29. Lugl. 1688.* Confermato con Breue Apostolico registrato ai 27. Ottobre 1688. Presentate le proue in lingua si riuendono, ò si deputano Commissarij. *Ord. 14. conf.* I quali sono tenuti far relatione frà vn mese, sotto pena di pagar venticinque Scudi alla Lingua. *Ord. 19. riceu.* Proue reuiste da Commissarij si leggono in Lingua. *Ord. 23. riceu.* Sopra le quali, ancorche siano di Nobiltà, votano i Capellani, e Seruenti. *S. Rota recen. part. 7. decis. 13.* Riuocando l' *Ord. 12. conf.*, che lo prohibiua. Se la lingua non le riuede, il Consiglio le riuede, ò deputa Commissarij. *Ord. 14. conf.* Contraditione di proue si fa à nome, e spesa di lingua se concorrono i trè quarti. *Ord. 16. conf.* Proue contradette si portano ai Commissarij della Nobiltà. *Conf. 11. Aprile 1644.* Liti di Proue di Nobiltà si terminano nel Consiglio compito, senz' appellatione al Capitolo Generale. *Ord. 11. conf.*

PVRITA', IMPVRITA'

PUrità di Sangue necessaria in qualunque dei trè gradi. *Stat. 7. & ord. 16. riceu.* Come si proua sù gl' interrogatorij. *Ord. 23. riceu.* Pregiudica in qualonque grado sia degli Ascendenti. *Ord. 16. 23. riceu.* Non ammette prescrizione. *Ord. 16. riceu.*

QVARENTENA.

QUarentena che pena sia. *Stat. 55. proib.*

QVINTO.

DEl Quinto dei beni mobili ponno disporre i Fratelli in morte con licenza del Gran Maestro, purchè al tempo della disposizione non sian debitori di somma, ch' ecceda Scudi cento di moneta. Dallo

N

spoglio

spoglio si deducono tutti i debiti, le spese de funerali, & i legati, ancor che pij. Ne si paga il quinto se non à rata parte di quanto effettivamente si anderà esigendo. *Stat. 1. 2. proib. , e stat. Gran Maestro VVignac. nel principio dell' ord. proib. del capit. 1612.*

RE' DI GALERA, E CERCAMARE.

RE', e Cercamare deuono hauer venticinque anni d' età, e trè Carauane. *Ord. 13. Galer.* Sbarcando gente in terra di nemici, deuono stare in Galera. *Ord. 56. Galer.* Il Rè fà l' vfficio di Prodomo dell' Infermeria. *Ord. 76. Galer.* Deuono obbedir al Generale, e Capitani. *Ord. 53. Galer.* Deuono col Riueditore far la visita, e confiscar le robbe di Mercantia. *Ord. 90. Galer.* Cercamare deue assistere alla distributione della poluere, e piombo, fatta d' ordine del Generale. *Ord. 47. Galer.*

REGOLA.

Nostra Regola altro non contiene, che i trè voti; Castità; Pouerità, & Obbedienza. *Stat. 1. regol.* Trasgressione della Regola obbliga l' Anima, & il Corpo; Mà de gli Satuti, obbliga solo il Corpo: eccetto se per Legge Diuina, ò Canonica, l' Anima ancora non obbligasse. *Stat. 3. regol.,* O' le hauesse quelle parole, In virtù d' obbedienza. *Suar. de Relig. tom. 4. tract. 8. lib. 1. cap. 1.* Règola si legge nell' Assemblee delle quattro Tempora. *Stat. 4. 5. regol.,* E ne Capitoli Prouinciali. *Stat. 18. capit.* Collacchio ordinato per l' osservanza della Regola. *Ord. 1. regol.*

RELIQUIE.

Reliquie è lecito d' adornarle, e spendere in esse la Gioia, che si dà alla Chiesa. *Ord. 8. Chief.* Reliquie del Palazzo Magistrale si tenghino nella debita veneratione. *Stat. 17. Maestr.* Reliquie non ponno dalla Chiesa trasferirsi altroue senza licenza del Capitolo Generale. *Ord. 8. Chief.*

RESIDENZA CONVENTVALE.

Residenza Conuentuale necessaria per fare i seruij conuenienti per acquistar la pratica delle Constitutioni, e dei negotij dell' Ordine.

- dine nostro. *Stat. 8. 9. elett., e stat. 5. capit.*
- Residenza di trè anni necessaria per conseguir pensioni di gratia Magistrale. *Ord. 1. Com., E dai Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento. Stat. 7. Com. Per votare in lingua. Stat. 28. conf., E nel Capitolo Prouinciale. Ord. 20. capit.*
- Residenza di cinque anni necessaria per conseguir Comende di cabimento, e miglioramento di gratia Magistrale, e Priorale. *Stat. 7. Com. Per interuenire in qualsiuoglia Consiglio, ò Giudicio dell'Ordine nostro. Stat. 5. capit., E di vera residenza quì in Conuento per il compito, e per esser eletto Auditore de Conti. Ord. 6. conf., E Commissario di proue nelle lingue di Francia. Ord. 21. riceu., e di Castiglia. Ord. 28. riceu., E per armare in corso. Stat. 19. proib.*
- Residenza di anni otto per interuenire nel Capitolo Generale. *Stat. 5. capit.*
- Residenza di dieci anni necessaria per esser eletto alle dignità. *Stat. 10. elett., e per esser Giubilato. Ord. 1. offic.*
- Residenza Conuentuale si concede ai Fratelli assenti per causa della Republica, come ai Riceutori. *Stat. 10. Com. etiamdio per li sei mesi, che hanno tempo di venire in Conuento. Stat. 38. Tesor. Ai Procuratori del Tesoro fuor di Conuento. Ord. 80. 81. Tesor. Ai Generali, e Capitani in conformità del priuileggio del ben seruito. Ord. 9. Galer. Ai Fratelli, che armano con licenza del Consiglio. Stat. 20. proib. O' son presi da infedeli in seruitio della Religione. Ord. 4. offic., ò nel venire in Conuento. Stat. 12. Com.*
- Residenza continua in Conuento è tenuto à fare il Prior della Chiesa. *Stat. 6. elett. Il Gran Comendatore, & i Procuratori del Tesoro. Stat. 54. Tesor. Il Tesoriero. Stat. 29. Bagliu., E per due anni trè Priori chiamati dal Gran Maestro. Stat. 15. Prior.*
- Residenza corre ai Catalani, e Maiorchini, che vengono in Conuento senza proue, perche il Capitolo ricusò di consegnargliele. *Ord. 9. riceu. Non corre ai Fratelli venuti in Conuento come rei, finche siano liberati dalle carceri. Ord. 9. prohibit. mà corre, se fattosi il giuditio, non risulta cosa alcuna contro di loro. Conf. 9. Maggio 1635.* Per concederla à gl' assenti si ricercano quattro quinti de voti del Consiglio. *Ord. 81. Tesor. Residenza, & Antianità non s' intende restituita per la restitutione dell' habito. Stat. 40. riceu.*

100 Compendio Alfabetico
RESIDENZA DELLA COMENDA.

Residenza della Comenda deu' esser di cinque anni, passato il mortorio, e vacante. *Stat. 14. Com.*

Risiedere sù la Comenda, s'intendeua chi risedeua in Conuento. *Stat. 15. Com.* Hoggidì la residenza di Conuento non suffraga, passati due anni, doppo esser entrato in rendita. *Ord. 29. Com.* Risiedere sù la Comenda s'intende chi parte da Conuento, finche v'arriui, ò da essa partendosi per venire in Conuento. *Stat. 15. Com.* Chi partendosi da Conuento con animo di trasferirsi alla Comenda, è preso da infedeli. *Stat. 12. Com.* Chi per commissione del Consiglio v'altroue per publico seruitio dell'Ordine. *Ord. 30. Com.*, ò per commissione del Capitolo Prouinciale si trasferisce à far proue &c. *Conf. 4. Maggio 1641.*, ò v'altroue per beneficio della Comenda. *Conf. 10. Marzo 1620. ab Incarnat.* Chi per dichiarazione del Consiglio è ritenuto in Conuento per alcun officio della Religione, ò del Gran Maestro, ò per altro legitimo impedimento. *Ord. 29. Com.* I Generali, e Capitani in conformità del ben seruito. *Ord. 9. Galer.* A questa residenza supplisce chi acquista alla Comenda vna casa, spendendoui almeno mille Scudi, altrimenti se la Comenda non hà casa, è tenuto il Comendatore farui la quinquennal residenza, ò almeno in Conuento. *Ord. 24. Com.*

Alla residenza supplisce chi hà più Comende, residendo in vna d'esse, ò nei loro membri, trasportandosi da vn luogo all'altro. *Ord. 3. Com.* La Residenza della Comenda non è necessario che sia per cinque anni intieri, mà basta, che si consideri moralmente. *Vedi Conf. 12. Genar. 1688. ab Incarnat. confer. 7. Febraro seguente.*

RICEVIMENTO.

Requisiti necessarij al Riceuimento in qualsiuoglia grado: Primo. La legitimità *Vedi Illegittimi.* Secondo la Purità. *Vedi Purità.* Terzo. Non hauer professato in altra Religione. *Stat. 9. 10., & ord. 23. riceu.* Quarto. Non hauer consumato matrimonio. *Stat. 11. riceu.* Quinto. Non hauer vissuto maluaggiamente, ne commesso homicidio. *Stat. 12. riceu.* E s'intende l'illecito, e peccaminoso. *Suar. de Relig. tom. 4. tract. 10. lib. 2. cap. 1.*, E così non comprende, ne l'homicidio casuale senza colpa, ne quello che si fa in difesa della propria vita senza eccesso colpeuole. *Conf. 23. Nouem-*

Nouembre 1649. Sesto. Non esser perseguitato dalla Giustitia. *Ord. 23. riceu.* Settimo. Non esser stato condannato à portar l'habitello di penitenza dall' Inquisitore. *Stat. 34. proib.* Ottauo. Non esser aggrauato di debiti. *Stat. 1. 11., & ord. 23. riceu.* Nono. Non occupar egli, ne alcuno delle sue quattro Famiglie beni della Religione, se non si restituiscono. Di che deuono i Commissarij delle proue diligentemente informarsi. *Stat. 42., & ord. 23. riceu.* Non si proibisce la commissione per le proue, mà la ricettione. Decimo. Esser sano di Corpo, e di mente, & atto alle fatiche. *Stat. 16., & ord. 23. riceu.* Che però inani non si riceuono. *Ord. 34. riceu.* Vndecimo. Esser nato nei limiti, doue vuol esser riceuto. *Stat. 19. riceu.*

Requisiti della Nobiltà necessarij al Riceuimento dei Cauallieri. *Vedi Nobiltà.*

Requisiti della Legitimità necessarij al Riceuimento delli Capellani, e Seruenti. *Vedi Capellani Conuentuali.*

Riceuto chiunque sarà contro la forma degli Statuti, si riduce à stato inferiore, & è inhabile ai beni della Religione. *Stat. 24. riceu.* Il quale si deue toglier via, stante la prescrizione dei cinque anni. *Ord. 5. riceu.* Seguito il Riceuimento, non può più variarsi, ne rispetto alla lingua. *Ord. 6. riceu.* Ne rispetto al grado. *Stat. 33., & ord. 4. 48. riceu.* Ne rispetto all' Antianità. *Ord. 11. riceu.* Riceuto per Capellano, se si troua inhabile, passa à Seruente. *Ord. 20. Chief.* Riceuti per Capellani, e Cauallieri Magistrali, se (con dispensa Apostolica) passano à stato di Fratelli Conuentuali, deuono prouare i requisiti di quel nuouo grado. *Ord. 47. riceu.* Riceuimento, Stato, & Antianità s'intendono prescritti, seguita la ricettione, e trascorsi cinque anni, salui i diritti del Tesoro, e la discendenza infetta. *Stat. 25., & ord. 15. riceu.*

RICEVITORI.

Riceutori deuono essere in ciascun Priorato. *Stat. 36. Tesor., &* deuono esser Comendatori. *Ord. 80. Tesor.* Giuramento che fanno in mano del Gran Maestro, ò del Priore, se sono eletti assenti. *Stat. 37. Tesor.* Durano nell' officio trè anni, e si confermano coi trè quarti de voti del Consiglio colla precedente buona relatione dei Procuratori del Tesoro. *Ord. 80. Tesor.* Luogo della loro residenza è quello, che il Gran Maestro stima più vtile al seruitio del Tesoro, e del

e del Publico. *Ord. 71. Tesor.* Il Riceuitore di Leone assente, il Bagliuo, per custodia dell' Archiuio, è tenuto d' habitar nella casa della Religione in quella Città, pagandogli l' affitto. *Ord. 72. Tesor.* Godono della residenza Conuentuale. *Stat. 10. Com.* Anco per sei mesi finita la carica. *Stat. 38. Tesor.*, Et hanno la prouisione, ò presentatione de Beneficij in assenza del Priore, quando ad esso appartiene in difetto dei Comendatori. *Stat. 61. Com.*

Riceuitori deuono riscuotere i diritti, e crediti del Tesoro. *Stat. 36. 39. Tesor.* E per domandarli, e riceuerli, deuono trouarsi nel Capitolo Prouinciale. *Stat. 39. Tesor.*, E farui publicare gli Statuti contro i mali pagatori. *Stat. 18. capit.* Se non riscuotono, e non fanno apparir le diligenze, son tenuti à pagare del proprio. *Stat. 50. Tesor.* Deuono raccogliere i diritti dello spoglio, e mortorio. *Stat. 40. Tesor.* Non deuono andar soli à raccogliarli: mà deuono hauer seco vn Fratello de luoghi più vicini al defonto, & in sua mancanza vn Secolare. *Stat. 40. 74. Tesor.*, E farne due Inuentarij, vno dello stato della Comenda, e l' altro dello spoglio. *Stat. 41. Tesor.* Non ponno pigliare cos' alcuna degli spogli, ne dello stato delle Comende sotto grauissime pene. *Stat. 40. 45. 46. Tesor.* Deuono affittare i mortorij, e vacanti. *Ord. 3. Allog.* Et è vietato affittarsi in Conuento. *Stat. 4. Allog.* Deuono continuar l' affitto, se non spira, e se spira, deuono affittare. *Ord. 3. Allog.* Non possono pigliarlo per sè, ne per il Priore. *Stat. 1. Allog.* Ne darlo à Potenti Signori Ecclesiastici, ò Secolari, ne ad Vniuersità, ò Collegio. *Stat. 9. Allog.* Ne à Secolari. *Stat. 65. Com.* Il quale fù poi riuocato dall' *Ord. 42. Com.* Dell' affitto da farsi deuono dar notitia con publiche grida. Si dà al più offerente. Et in pari offerta non si preferisce vno dell' Ordine ad vn Secolare. *Ord. 5. Allog.* Cioè se il Secolare fece prima l' offerta. Non ponno fare l' affitto, se non nel Capitolo Prouinciale. *Stat. 1. Allog.* Il quale come assai difficile ad offeruarsi, è stato annullato nella nuoua compilatione. E deuono farsi dare idonea sicurtà per il pagamento. *Ord. 3. Allog.* Nel mortorio, e vacante deuono profeguir le liti. *Stat. 6. Allog.*, e fare i ripari, non facendoli il Comendatore, purchè sian necessarij, e che le spele sian moderate secondo la facultà delle Comende, e col consiglio di due, ò trè Comendatori. *Stat. 5. Allog.*

Riceuitori deuono custodire il danaro della Religione, ritenendolo appresso di sè, ò depositandolo in mano di persone sicure, e con valida obligatione, con darne conto al Capitolo Prouinciale. *Stat. 47. Tesor.*

Deuono

Deuono restituire del proprio i danari rubbatigli, & in qualunque non pensato modo perduti. *Ord. 73. Tesor.*

Riceuitori deuono disporre del danaro della Religione secondo gl'ordini del Conuento. *Stat. 36. Tesor.* Deuono mandar monete approuate, e di giusto peso. *Ord. 11. Tesor.* Deuono render conto del danaro della Religione colle liste. *Stat. 44. Tesor.*, E coi bilanci ogni mese. *Ord. 84. Tesor.*, E coi conti annoali. *Stat. 43. Tesor.* I quali deuono formarli secondo dispongono i Venerandi Procuratori. *Ord. 7. Tesor.* Consegnar deuono ai successori tutt' i beni spettanti al Tesoro. *Stat. 38. Tesor.*, E poi rendere in Conuento il conto finale, hauendo tempo di venirui finita la carica, Sei mesi i Riceuitori d' Italia, ed otto quelli di Francia, Spagna, & Alemagna. *Ord. 54. Tesor.* Rimanendo debitori, si priuano di tutti i beni, e si mettono in carcere perpetua. *Stat. Gran Maestro Garz. doppo l' ord. 78. Tesor.* E se il debito è di Scudi mille in sù, e non pagano frà vn anno, si priuano dell' habito, e si consegnano alla Corte Secolare. *Ord. 79. Tesor.*

R I S E G N A .

Risegnar non si ponno le Comende, eccetto nelle mani del Gran Maestro, e del Conuento. *Stat. 37. Com.* Breue d' Alessandro VII. in conferma d' vn Decreto del Consiglio 12. Luglio 1647., che i titoli della dignità risegnar non si possono, se non coi quattro quinti dei voti del Consiglio, esaminata la cagione di quella risegna, e col consenso in scritto del Piliero della lingua. Che il prouisto non possa ottenere, ottare altre dignità: e morto il Resignatario, s' intenda riunito il Titolo al Risegnante, e non possa di nuouo smutirsi, senza proceder di nuouo l' istessa forma. *Registr. in Cancell. 27. Settemb. 1658.* Chi per risegna ottiene Comenda, deue pagare due annate al Tesoro, e tutti i debiti del Risegnante verso il Tesoro. *Stat. 5. Tesor.*

R I S P O N S I O N I , E T I M P O S I T I O N I .

Risponsioni si assegnano dal Capitolo Generale, e deuono contenere almeno la quinta parte dei frutti delle Comende, e tutti i frutti ancora. *Stat. 1. Tesor.* Contengono hoggidi le Risponsioni ordinarie, e le due impositioni, vna di quaranta milla Scudi d' oro, e l' altra di cinquanta milla Scudi d' oro del Sole: imposta la prima nel Capitolo del 1574., e la seconda nel Capitolo del 1588. *Ord. 1. Tesor.*

Tesor. La rata dell' Impositione dei cinquanta milla Scudi importa nella lingua d' Alemagna Scudi mille sessantacinque d' oro. *Ord.* 2.

Tesor. Le nuoue Risponsioni s' impongono regolarmente à venti per cento dell' effectiua rendita. *Audienza Camer.* 27. Maggio 1673.

Risponsioni dei membri, e Pensioni si deuono pagare à rata parte del loro valore. *Stat.* 7., & *ord.* 5. *Tesor.* Mà delle Pensioni si pagano à trenta per cento nella lingua di Prouenza. *Conf.* 12. *Febraro* 1662. *ab Incarnat.* Nelle lingue d' Aluernia, e Francia à trentatré, e vn terzo per cento. Nelle lingue d' Aragona, di Castiglia, e d' Italia à venti per cento: eccetto nel Priorato di Messina, non già nelle sue Comende, nel quale si pagano à ventidue per cento, e nella lingua d' Alemagna à dieci per cento. E si deuono pagare benche nelle Bolle sia con obligo di pagare minor somma. E si pagano anco nelle Pensioni, che riserbano i Gran Maestri sopra le Camere Magistrali. *Ord.* 5. *Tesor.*

Risponsioni deuon pagarsi, non ostante qualonque gratia, e pretensione. *Stat.* 2. *Tesor.*, E qualunque lite sopra detto pagamento. *Stat.* 48. *Tesor.*, e qualonque impedimento per ragion di guerra, ò altro, & ancorche i beni siano ridotti à total destruttione. *Stat.* 2. 3. *Tesor.* Se bene quando il pagamento non si fa per mera impossibilita, il Consiglio hà vfato vane ageuolezze. *Ved.* 8. *Ottobre* 1644., e 9. *Febr.* 1646. &c. Risponsioni non si pagano dalle Comende di ricuperatione, eccetto quel solo, che pagauano i Seculari. *Stat.* 55. *Com.* Si pagano nel Capitolo Prouinciale, e quello non celebrandosi nella festa della Natiuirà di S. Gio: Battista. *Stat.* 2. 19., & *ord.* 1. *Tesor.*, & *ord.* 17. *capit.* Ai Riceuitori, ò Procuratori del Tesoro. *Stat.* 2. 19. *Tesor.*, ò al Conseruator Conuentuale. *Conf.* vlt. *Febr.* 1645. Et in monete d' oro, ò d' argento buone, & approuate secondo gli Editti, e corso statuito nelle Prouincie, oue i beni son situati. *Ord.* 10. *Tesor.* Risponsioni de Membri ponno pagarsi, ò dal Membra, ò dal Comendatore. *Stat.* 8. *Tesor.*

Risponsioni s' impongono à gli stabili, che si aggregano alle Comende. *Stat.* 57. *Com.*

RIVEDITOR DELLE GALERE.

Riveditore sua prima institutione fù à 22. Agosto 1541. per riuedere, e difendere le cose, spettanti al Tesoro, e con autorità d' interuenir ne Consigli, che il Generale tiene sù le Galere. *Conf.* 5. *Decembre*

Decembre 1577. Il che hoggidì non s' offerua. Deue far la visita, e confiscar le mercantie sopra le Galere. *Ord. 90. 91. Galer.* Deue esser presente al taglio, che fà il Comito de farsiami. *Ord. 74. Galer.* Deue riferire al Tesoro i danni occorsi ne buchi, alberi &c. per colpa degl' Vfficiali. *Ord. 86. Galer.* Deue far l' Inuentario delle robbe de Vasselli presi. *Ord. 30. Galer.* Deue assistere al pane, che si piglia in Malta, e fuori per le genti di capo. *Ord. 83. Galer.* Fà scriuere al libro gli huomini di capo, che si accordano. *Ord. 100. Galer.* Non ponno i Capitani fare spesa straordinaria senza suo interuento. *Ord. 73. Galer.* Deue inuigliare, che alla ciurma si dia quanto è assegnato per suo mantenimento. *Ord. 84. Galer.*

R O L L O.

Rollo publico per il Capitolo Generale si fà dal Segretario del Tesoro. *Ord. 1. Tesor.* Rollo fà ogn' vno incorporato nel Capitolo Generale, cioè il suo parere sopra quel che si deue fare per publico beneficio. *Stat. 1. capit.*, Et ogni lingua. *Ord. 3. capit.*, Et i Comendatori. *Ord. 4. capit.* Rolli deuono essere sottoscritti, e da chi. *Ord. 5. capit.*

SALVO CONDOTTO.

Saluo condotto si delibera dal Consiglio, si spedisce, e si sottoscriue dal Uicecancelliere, si registra in Cancellaria, e si sigilla col gran Sigillo del Gran Maestro in cera negra. *Stat. 33. 34. conf.* A' Corsali fuggitiui, e Mercanti falliti, non si concede dal Consiglio ordinario senza urgente necessità. *Stat. 21. proib.*

S C H I A V I.

Schiaui de Fratelli estrar si ponno da Malta senza pagar posta. *Ord. 22. proib.* Schiaui di Galera non si ponno far trauagliare in Fabriche del Generale, Capitani, ò altri. *Ord. 99. Galer.* Ordinationi degli Schiaui rimesse all' effecutione del Gran Maestro, e miglior mutatione del Consiglio. *Ord. 1. Schiaui cap. 163 1.* Il quale confermò le ordinationi di questo titolo publicate nel Capitolo 1604.

Varij mezzi per impedir la fuga, e varij difordini degli Schiaui; Vna Fragata ben armata alla Renella: vna Galera alla guardia del Porto, &c. *Ord. 91, e seqq.* Schiaui non eschino dalla Valletta Vittoriosa, e Senglea.

Senglea senza guardia . *Ord. 95. 96. Schiau.* Non vadino in Barca senza guardia , ne più d' vno per Barca . *Ord. 97. Schiau.* Non vendino cose comestibili . *Ord. 98. Schiau.* Ne altre robbe, eccetto nella piazza della Ualletta . *Ord. 99. Schiau.* Non piglino in affitto case, ò botteghe . *Ord. 100. Schiu.* Schiaui tagliati della Religione , ò de Religiosi non s' oblighino senza licenza del Gran Maestro , e de Procuratori del Tesoro , ò dei loro Padroni . *Ord. 101. Schiu.* Dormino ogni sera nella prigione della Ualletta, ò Vittoriosa . *Ord. 102. Schiau.* Portino il ferro di mezza libra in vn piede apparente . *Ord. 102.* Per ogni Schiauo del Tesoro , che tengono i Fratelli, deuan pagare Tari diec'otto il mese , ò à loro spese vestirli , e nutrirli . *Ord. 104. Schiau.*

S C R I V A N O .

Scriuano dell' Infermeria si presenta dall' Ospitalieto al Consiglio, oue fa il suo giuramento . *Stat. 3. ospit.* Dura nell' officio due anni . *Stat. 22. Bagliu.* Scriue le cose ordinate da Medici . *Stat. 11. ospit.* , Et in vn gran libro i nomi degli infermi . *Ord. 6. ospit.* , Et in vn' altro le robbe delle foundationi . *Ord. 20. ospit.* Col Priore fa il Testamento degl' infermi Secolari , ò l' inuentario dei loro beni, se non vogliono testare . *Stat. 18. ospit.* , E sottoscriue i loro Testamenti , e gli spropiamenti dei Fratelli , registrati nel libro dell' Ospedale . *Ord. 46. ospit.*

Scriuano dell' Arsenale è sottoposto all' Ammiraglio, che lo può deporre . *Stat. 33. Bagliu.* , E l' elegge presentandolo al Gran Maestro . *Ord. 33. Bagliu.* Gode il solito gaggio . *Stat. 3. Bagliu.* Il quale è di Scudi trentasei l' anno .

Scriuano dell' Opere tiene vn libro dell' introito , & esito delle cose spettanti al Commissario , & assiste al conto ch' egli rende alla Veneranda Camera . *Ord. 51. Tesor.*

Scriuano dei controlibri di Galera si elegge dai Procuratori del Tesoro, e ita sotto l' obbedienza dell' Ammiraglio , e Commissarij delle Galere . *Ord. 6. Galer.*

Scriuani di Galera deuno dar sicurtà di due milla Scudi di render buon conto . *Ord. 71. Galer.* , Et ogni viaggio dar conto delle robbe consumate . *Ord. 70. Galer.* Non deuno metter i fuggitiui per licentiati . *Ord. 75. Galer.* Scriuani , & Agozzini deuno ogni settimana far la risegna dei vestimenti della ciurma . *Ord. 80. Galer.* Deuno dar conto della distributione del biscotto . *Ord. 81. Galer.*

SECO

SECOLARI.

Secolari non ponno esser presenti in Consiglio. *Stat. 10. conf.* Non ponno procurar ne Consigli, ne Capitoli Generali, e negli Sguardij, ne auanti i Commissarij da loro deputati. *Stat. 14. conf.* Per Secolari non ponno procurare i Fratelli nella Camera, e nella S. Audienza contro il Tesoro. *Ord. 23. proib.* Nelle cause de Secolari intromettet non si ponno i Fratelli. *Stat. 4. 6. proib.* Ne molestarli. *Stat. 44. 45. proib.* Cose litigiose de Secolari non ponno accettare i Fratelli. *Stat. 10. proib.* Secolari non ponno deputarsi à gl' officij della Religione, alla guardia delle Fortezze, se non in mancanza de Fratelli. *Stat. 1. 3. offic.* Ponno deputarsi al gouerno, & affitto delle Comende. *Ord. 42. Com., che riuoca lo Stat. 65. Com., che lo proibiuu.*

SEGRETARIO DEL TESORO.

Segretario del Tesoro chiamauasi prima Scriuano del Tesoro. *Ord. 19. capit.* Fà l' Inuentario delli spogli coi Procuratori del Tesoro in Conuento. *Stat. 74. Tesor.* Distende le Decisioni della Camera. *Ord. 57. Tesor.* Calcula tutt' i conti dei Ministri della Religione coll' assistenza di due Auditori. *Ord. 21. 22. Tesor.* Verifica con due Commissarij i conti delle polizze de Soldati. *Ord. 23. Tesor.* Il che si fà hoggi dai Commissarij delle Galere. Sottoscriue le lettere di cambio. *Ord. 48. Tesor., e Bolle. Stat. 70., & ord. 47. Tesor.* Fà registrare nel Tesoro i dispropriamenti dei Fratelli. *Stat. 17. ospit., e stat. 41. Tesor.* Per consuetudine sottoscriue i mandati, & altre polizze di pagamenti. E' tenuto in virtù d' obbedienza dar parte al Consiglio di sei in sei mesi dei Riceuitori, che mancano di mandare i Bilanci, & i conti. *Ord. 84. Tesor.* E' tenuto ricordare ai Procuratori del Tesoro l' obbligo di render conto ogn' anno al Consiglio, e perde lo stipendio d' vn anno, se non gli ricorda quest' obbligo. *Ord. 93. Tesor.* Come anco se riceue discarichi di Riceuitori di cento Scudi in su. *Ord. 19. Tesor.* Deue presentare ogn' anno al Consiglio vn Bilancio dell' Introito, & esito del Tesoro. *Conf. 2. 20. Settembre 1642.* Entra frà i sedeci Capitolanti per gl' interessi del Tesoro. *Ord. 19. capit.* Egli presenta il Rollo Publico, ò sia Bilancio dello stato della Religione. *Ord. 2. capit., & ord. 1. Tesor.,*

108 Compendio Alfabetico
SECRETARIO DEL CAPITOLO.

Segretario del Capitolo nota, e publica le sue deliberationi. *Stat. 25.*
conf. Non può riceuere stipendio dal Tesoro, deu' esser Fratello. E
nel Priorato di Castiglia deuono esser preferti à gl'altri. *Ord. 13. capit.*

S E L V E.

Delle Selue antiche, ò siano i Boschi alti, hà il Comendatore,
l' vso solamente per riparatione della Comenda, e degli Edifi-
cij, de quali egli hà cura, e per vso moderato della casa, dou' egli
habita; Il quale vso s' intende di legna secche, e che non fanno frut-
to. *Stat. 60. proib.* Si che per le riparationi può seruirsi il Comenda-
tore dei sudetti Boschi in tutto quello, ch' è necessario à tal fine.
Conf. 21. Marzo 1660. ab Incarnat. Mà per l' vso della casa non
ponno seruirsi, che di legna secche, e che non fanno frutto.

Le Selue da tagliare, le quali rinascono, e rimettono, & ogni tanti an-
ni si sogliono tagliare, può di loro seruirsi il Comendatore secondo il
costume del paese, dou' elle sono. *Stat. 60. proib.* Che però in mol-
te Comende si sogliono affittare. *Conf. 22. Giugno 1697.*

S E P E L L I R E.

Sepellir si deuono honoreuolissimamente i Fratelli in Conuento.
Stat. 22. ospit. Disponendo del quinto, ponno testare d' esser ac-
compagnati colle gramaglie. *Conf. 17. Agosto 1623. Lo stat. 22.*
ospit., che lo prohibiua, si è leuato via nella nuoua compilatione.
Sepellir si deuono nella Chiesa di S. Giouanni. *Ord. 15. Chief.*, e col
Manto di Ponta. *Stat. 20. ospit.* Sepellendosi la mattina hanno la
Messa cantata presente il corpo. *Ord. 12. Chief.* Honoreuolmente
si sepelliscono i Secolari morti nell' Infermeria. *Stat. 21. ospit.* Do-
nati si sepelliscono nel Cimiterio della Religione. *Stat. 34. riceu.*

S E Q V E S T R O D E B E N I.

Sequestro dei Beni vna delle pene dei debitori del Tesoro. *Stat. 19.*
20. Tesor. Si fa con ordinare, che niuno paghi ai debitori sotto
grauì pene. *Stat. 22. Tesor.* Può cadere sopra tutt' i beni del debito-
re, ancorche liberi dai debiti. *Stat. 20. Tesor.* Pene grauissime,
che

che incorrono i debitori resistendo al sequestro dei Beni. Deuono i Priori assistere ai Riceuitori. *Stat. 19. Tesor.*

SERVENTI.

Seruenti di Staggio estinti. *Ord. 3. riceu.*
 Seruenti d'Arme, e loro requisiti per esser riceuti. *Vedi Capellani Conuentuali.* In Italia non ponno riceuersi fino al prossimo general Capitolo. *Ord. 25. riceu.* Et in veruna lingua, se non sono nati nei loro limiti. *Ord. 45. riceu.* Deuono nei contratti esprimere il loro grado. *Ord. 25. proib.* Haueuano prima l'officio dell' Arsenale, e del Granaro. *Stat. 2. offic.* Poteuano esser Paggi del Gran Maestro. *Stat. 13. riceu.* Riuocato nella nuoua compilatione. Seruenti, e Capellani poteuano prima esser Tesorieri. *Stat. 29. Bagliu.* Riuocato dall' *Ord. 6. Bagliu.*, E Conseruatori Conuentuali. *Stat. 55. Tesor.*, Et Infermieri. *Stat. 22. Bagliu.*, & anco esclusi i Cauallieri. *Ord. 2. ospit. capit. 1604.* riuocati dallo *Stat. 23. Bagliu.*, & *ord. 22. ospit.* Ponno mettersi alla guardia dei nostri Castelli. *Stat. 3. offic.*

SERVIRE.

Seruir non ponno i Cauallieri, se non à Principi assoluti, Figli, Fratelli, & altri Principi del loro sangue, & al Gran Maestro. *Ord. 19. proib.*

SETTENA.

Settena che pena sia. *Stat. 54. proib.*

SGVARDIO.

Sguardio è vn breue, e spedito modo di giuditio. *Stat. 1. sguard.* Può domandarlo il Fratello sopra il comandamento fatto dal Superiore contro gli Statuti, e Consuetudini. *Stat. 2. Maestro, e stat. 3. sguard.*

SINDICARE.

Sindicar si deuono il Castellano, il Sottocastellano, il Giudice dell' Appellationi, e l' Ordinario, il Capitano, i Giurati, il Giudice, e tutti gli Officiali delle Città da due Commissarij, vn Religioso, & vn Let-

Vn Letterato : finito l' officio , & altri eletti in luogo loro . *Stat. 37. conf.* Nella nuoua compilatione si legge doppo che haueranno amministrato il loro vfficio per due anni , ancorche siano stati confirmati. *Sindicar* si deuono all' istesso modo il Governatore del Gozzo , i Capitani de Cafali , e tutti gl' Officiali , che amministrano beni della Religione , così Religiosi , come Secolari . *Ord. 17. conf.*

SINISCALCO.

Siniscalco entra ne Consigli , benche della piccola Croce , con voto consultiuo , non decisiuo . *Stat. 2. conf.* Fà l' vfficio di Turcopiliaro , hauendo Gregorio XIII. incorporata quella dignità al Magistero. Hà cura , & amministrazione della giustitia . *Stat. 17. proib.* Cioè per le cose spettanti alle guardie , & all' annona . Non può armar Vasselli contro infedeli . *Stat. 17. proib.* Nello *Stat. 37. Bagliu.* se gli concedono alcuni diritti , chiamati del Siniscalco per le lettere , bollate colla bolla comune . Al gran Maestro de Paola concesse il Capitolo del 1631. *Ord. 7. Maestro* poter eleggere in vita il Siniscalco ,

SMVTITIONE.

Smutitione è la nominatione , che fanno le lingue del Fratello , al quale si dourà fare la Collatione della Comenda . *Stat. 27. signif. e stat. 3. 5. elett.* Smutir si deuono le Comende , subito che peruiene certo auuiso della loro vacanza : cioè con lettere del Priore , Riceuitore, ò Procuratore del Priorato; ò vn Fratello , che scriua d' hauerlo veduto morto , purchè à lui niente appartenga ; ò per sua affermatione , se viene in Conuento ; ò per Istromento di Notaro , ò Giudice . *Stat. 42. Com.* E' stato però giudicato sufficiente ogni altro modo , che habbia fatto creder vera la vacanza seguita . *Conf. 27. Genar. 1631. ab Incarnat. e 17. Decembre 1657.* Dai quali decreti dichiarò il Consiglio non esserui luogo d' appellatione . *Conf. 7. Febr. 1631. ab Incarnat. e 18. Decembre 1637.* Come declaratorij del sudetto Statuto si soprafedè nella smutitione , se esibiti i miglioramenti in lingua , si muoue lite sopra di essi , finche frà otto giorni vtili sia terminata dal Consiglio ordinario , e compito . *Ord. 27. Com.* La smutitione è necessaria , e non basta la sola domanda . *Ord. 28. Com.* Smutitione della lingua offeruar si deue nell' elettione alle dignità . *Stat. 3. 5. elett.* Smutir non può la lingua l' officio di Castellano . *Stat. 15. elett.*

SOCOR-

De Statuti: III
SOCCORSO.

AL Soccorso è necessaria l'età di venti anni.

SOLDEA.

Soldea dà la Religione per ragion del vestito, & altri bisogni. *Stat. 24. Bagliu. stat. 67., & ord. 35. Tesor.*

Ai Cavalieri si danno di Soldea Scudi ventidue. Ai Capellani, e Seruanti Scudi 16. 6. . Ai Diaconi finche habbiano celebrata la prima Messa Scudi 12. 6. .

Ai Nouitij di qualonque grado Scudi sette.

Ai quali si spedisce la polizza, finito l'anno del nouitiato, senza poter hauer altro sino ad hauer professato, eccetto i Paggi del Gran Maestro, i quali tirano Scudi sette ogn' anno, fino à che professino. *Ord. 33. Tesor.* Dalla Soldea de Nouitij si detrae la poluere d' Archibugio per li loro exercitij. *Ord. 36. Tesor.*, che sono Tarì diec' otto, si che restano per la Soldea Scudi 5. 6. . Soldea non corre à chi non è riceuuto in lingua, e scritto nel nouitiato. *Conf. 27. Ottobre 1631.* non ostante l' *Ord. 13. conf.*, che le Tauole, e la Soldea si diano, non ostante qualonque contradictione di proue, fino à tanto che si farà consumato il Passaggio, che si paga in danari, ò in robba con polizza sottoscritta dal Segretario, e dal Gran Conseruatore. *Ord. 35. Tesor.* colla quale si riuoca lo *Stat. 24. Bagliu.*, che la distribuiscono in robba il Gran Conseruatore, e' l Gran Conseruatore Conuentuale, e l' vso è, che solamente l' anticipata sia sottoscritta dal Gran Conseruatore. Si può anticipare per vn semestre ai professi (benche per lo *Stat. 24. Bagliu.* si potesse anticipare per vn anno) e non induce incapacità. *Ord. 35. Tesor.* L' ordine di questa anticipata Soldea si suol' dare dai Procuratori del Tesoro, ò dal Consiglio, massime nel principio di qualche lungo viaggio. Il semestre della Soldea termina per tutto Febraro, e per tutto Agosto. *Ord. 35. Tesor.* Anzi non prima di tutto Aprile, & Ottobre. *Conf. 20. Settembre 1642.* Soldea non tira il Fratello, che gode beni della Religione, oltre à sessanta Fiorini di Rodi correnti (che si valutano per diec' otto Scudi moneta d' argento di Sicilia) ò Comenda di qualonque valore. *Stat. 67. Tesor.*, ò beneficij Ecclesiastici semplici, ch' eccedino Scudi trentacinque di Tarì dodeci lo Scudo. *Ord. 37. Tesor.* Nel libro della Soldea per li professi non si scriue chi non mostra la professione.

Ord. 7.

Ord. 7. Cancell. Soldea non perdono i Fratelli venuti come rei in Conuento, benchè non godono della residenza, finche sian liberati dalle carceri. *Ord. 9. proib.* Ne Tauola, ne Soldea tirano i Minori venuti in Conuento prima del decimosesto anno compito. *Ord. 49. riceu.* Vedi Tauole.

SORELLE DEL NOSTRO ORDINE

Sorelle, e loro requisiti per esser riceute, sono: esser d'honestà vita: di legitimo Matrimonio, e di Nobil Padri nate; e deuoano habitare dentro i Monasterij. *Stat. 26. 27. riceu.* I quali requisiti si prouano auanti i Priori, che le riceuono. *Stat. 26. riceu.*

SOSPETTI.

Sospetti ponno esser allegati il Gran Maestro, & i Consiglieri & Commissarij deputati dal Consiglio nelle cause ciuili, e criminali, ò dell' Audienza. *Stat. 6., & ord. 25. 10. 27. conf.* Mà non già doppo la relatione, e disputa delle Parti. *Stat. 4. conf.* La relatione dei Commissarij, che soleua prima farsi publicamente, e poi seguua la disputa delle Parti; hoggidì si fa in segreto, e doppo la disputa delle Parti. Che però doppo di questa non ponno i Consiglieri allegarsi sospetti. *Conf. 22. Decembre 1596.* Sospetti ponno esser allegati i Consiglieri, che entrano ne Consigli senza la Toga; eccetto il Generale delle Galere. *Ord. 3. conf., & i Consiglieri, che in voce mostrano fauorir più vna parte, che l'altra, mentre disputano in Consiglio, e subito deuoano vscirne: ancorche sia il Gran Maestro. Stat. 6. conf.* Le cause di sospitione contro i Consiglieri deuoano legitimamente prouarsi. *Ord. 25. conf., e stat. 9. sguard.,* come anco contro i Commissarij. *Ord. 18. 23. 27. conf.* Al Consigliero (cioè Bagliuo Conuentuale) allegato sospetto deue sostituirsi altro in suo luogo. *Stat. 4. conf.*

Sospetti in Consiglio non sono i Pilieri, facendo pianta contro gl' Albergisti: mà vi restano à far giustitia. *Ord. 15. Alberg.* Ne anco i Generali, facendo pianta contro i Capitani, e Fratelli disubbidienti. *Ord. 54. Galer.* Ne anco i Venerandi Procuratori nelle cause del Tesoro in Consiglio, deputando però vn Procuratore, che parli, e seguiti la causa. *Stat. 39. 40. Tesor.*

SPER;

SPERGIVRI.

SPergiuri si priuan dell' habito. *Stat. 31. proib.*

SPEZIALE, SPEZIARIA.

Speziale deue assistere alla visita de Medici. *Ord. 41. ospit.* Come deue scriuer le medicine per li Fratelli, ò Secolari fuori dell' Infermeria. *Ord. 42. ospit.* Deue assistere alla compositione dei medicamenti. *Conf. Ritent. 22. Decembre 1631.*

Speziaria, e suo gouerno rimesso al Gran Maestro. *Ord. 40. ospit.* Deue visitarsi ogni trè mesi dall' Ospitaliero, Prodomi, e Medici. *Ord. 43. ospit.*, E sempre che ad essi parerà. *Stat. 6. ospit.* Si prouede dallo Speciale, mà col danaro del Tesoro. *Ord. 15. ospit.*

SPOGLIO.

Spogli de Fratelli spettano al Tesoro. *Stat. 30. Tesor., Stat. 57. 58. Com.* Eccetto le licenze, delle quali *Vedi Alienare.* Anco del Siniscalco, del Castellano, e degl' altri Seruitori del Gran Maestro. *Conf. Stat. 9. Marzo 1622. ab Incarnat. doppo la morte del Gran Maestro Mendes* Riuocando lo *Stat. 31. Tesor.* De Capellani d' obediencia spettano ai Commissarij *Stat. 30. Tesor.* E nel mortorio, e vacante al Tesoro. *Audienz. Camer. 22. Giugno 1675.* Dei Cavalieri, e Capellani Magistrali al Gran Maestro, purchè siano stati ammessi con facultà Apostolica, poiche non sono di veruno dei trè stati, dichiarati dallo *Stat. 2. riceu. S. Rota rec. part. 11. decis. 15.*

Delli spogli i beni stabili s' aggregano alla più vicina Comenda. *Stat. 57. Com.* Non già i Censi redimibili. *Stat. 58. Com.* Ne gli stabili redimibili. *Ord. 3. contr.* ò acquistati per pagamento d' affitto, ò d' amministrazione. *Ord. 11. contr.* Alla Chiesa Conuentuale si lasciano i beni dedicati all' uso Ecclesiastico *Stat. 31. Tesor., e Stat. 29. Chief.,* & alla Chiesa della Comenda, se ad essa gli applicò in sua vita. *Stat. 29. Chief.* All' Armeria si lasciano l' armi di qualunque sorte, eccetto le spade, & i pugnali, che si vendono al publico incanto. *Stat. 35. Tesor.* Allo stato del Magistero s' applicano dello spoglio del Gran Maestro seicento Marchi d' argento, & vna coppa d'oro, & vn vaso d'acqua. *Stat. 7. 18. Maestro,* Et al nuouo Gran Maestro si lascia Frumento, e Vino quanto basta dal giorno dell' elet-

dell' elezione fino al prossimo Natale. *Stat. 7. Maestro* Allo stato delle Comende, e delle Case quali beni s' aggregano. *Vedi Stato delle Comende.* Varij diritti sopra li spogli, riuocati dallo *Stat. 75. Tesor.* Consuetudine di succeder le lingue alle case della Città Ual-letta, Vittoriosa, e Senglea de Fratelli morti senza disposizione, riuocata dall' *Ord. 5. contratt.*, e di succedere alle Tapezzarie, e Portiere de Fratelli, riuocata dal *Conf. 26. Maggio 1621.*
 Inuentario delli spogli de Fratelli morti fuor di Conuento come si facei *Vedi Riceuitori*, e de Fratelli morti in Conuento si fa dai Procura-tori del Tesoro, e dal Segretario. *Stat. 74. Tesor.*, e del Gran Maestro si fa dai medesimi vnitamente coi Commissarij deputati dal Consiglio, e se mancano alcuni beni, deuno farne inquisitione i Commissarij. *Stat. 18. Maestro.* Spogli de Fratelli, morti in Con-uento, ò fuori, si vendono al publico incanto, & al più offerente. *Stat. 75. Tesor.*, e *stat. 2. Allog.*, e non si distribuiscano trà i Fra-telli nella conformità delli *Stat. 61. 62. Tesor.* I vasi d' oro, e d' ar-gento si mandano in Conuento. *Stat. 2. Allog.* Occupatori delli spo-gli, quali pene incorrano. *Stat. 45. 46. 47. 48. Tesor.*

SPOGLIO, E MORTORIO.

Allo Spoglio appartengono i frutti raccolti al tempo della morte dei possessori nelle Comende amministrate, & al Mortorio i frutti non ancora raccolti. *Stat. 42. Tesor.*, e nelle Comende arrendate si fa la diuisione trà lo Spoglio, e Mortorio à rata di tempo: essendo obli-gata la rata, toccante lo Spoglio, pagar la rata dei carichi dal primo di Maggio fino alla morte del Comendatore, e la rata, toccante il Mortorio, i Carichi fino à tutto Aprile seguente. *Stat. Gran Maestro V Vignac. doppo l' ord. 87. Tesor.*

STATO DELLE COMENDE, ET VSO DELLE CASE.

Stato delle Comende, & vso delle Case se occupano i Riceuitori, incorrono in grauissime pene. *Stat. 46. Tesor.*
 Stato delle Comende deue dallo spoglio riceuer la metà degl' anima-li. *Stat. 32. Tesor.* s' è costituito in animali dell' istesso genere, ò se si trouano atti, & applicati all' agricoltura. Gl' animali, che si danno allo stato, deuno dal Riceuitore lasciarsi per Inuentario al succes-

fore, e l'altra metà può venderfi al medesimo à giutto prezzo. *Stat.*
 33. *Tesor.* Non ostante che per lo *Stat.* 2. *Allog.* i beni delli spogli
 deuono venderfi al publico incanto, & al più offerente. Stato delle
 Comende non riceue parte alcuna degl' animali da caualcare. *Stat.*
 33. *Tesor.* Riceue tutte le massaritie, spettanti all' agricoltura. *Stat.*
 32. *Tesor.*

Stato, ò sia vfo delle Case delle Comende riceue dallo spoglio le massa-
 ritie necessarie. *Stat.* 32. *Tesor.*, E la metà delle sopr' abbondanti.
Stat. 40. *Tesor.* Mà non le pretiose. *Conf.* 30. *Ottobre* 1536., ec-
 cetto i vasi d' argento degli spogli dei Comendatori Alemani, pa-
 gando il nuouo Comendatore il terzo del vero valore, e dando ple-
 ggeria di non alienarli. *Ord.* 77. *Tesor.* Delle massaritie lasciate alle
 Comende deue il Riceuitore far constare con scrittura autentica, e
 darne parte al Capitolo Prouinciale. *Stat.* 40. *Tesor.*

STATVTI, E LORO NVOVA COMPILATIONE.

Statuti sono Leggi perpetue, se dal Capitolo Generale non si riuoca-
 no. *Stat.* 3. *signif.* Loro nuoua compilatione ordinata dal Capi-
 tolo 1631. *ord.* 3. *regol.*

TAGLIONE.

Taglione pena proposta à chionque muoue lite sopra lo stato di chi
 fu riceuuto in grado di Caualiere. *Stat.* 25. *riceu.* La qual pena
 non hà luogo, se la contraditione si fa à nome di lingua. *Conf.* 9.
Giugno 1687., & à chi vuol prouare contro gl' atti della Cancellaria
 della Camera de Conti, e delle Lingue. *Ord.* 9. *conf.*, & à chi vuol
 prouare, che i suoi antiani han messo mano nei diritti del Tesoro,
Stat. 48. *proib.*, & à chi accusa vn' altro Fratello di delitti, per li
 quali s' incorre la priuatione dell' habito. *Stat.* 30. *proib.*

TAVOLE.

Per le Tauole danno Scudi sessanta l' anno, & à suo conto quattro
 salme di Frumento à Scudi cinque la salma, e due casisi d' Oglio
 à Scudi due, e mezzo il casiso. *Ord.* 29. *Tesor.* Tauole si danno,
 non ostante la contradition delle proue, mà solo in conto del Passag-
 gio,

gio. *Ord. 12. 13. conf.* Corrono à chi stà nel Nouitiato. *Stat. 28. riceu.* Ne Tauola, ne Soldea corre ai minori venuti in Conuento prima del decimosesto anno compito. *Ord. 49. riceu.* Ne ai Capellani d' obbedienza, eccetto quello, che può mandare in Conuento il Capitolo Prouinciale d' Alemagna. *Ord. 28. Chief.* Ne à chi risiede fuor di Conuento. *Ord. 91. Tesor.* Ne ai beneficiati curati, che restano in Conuento. *Ord. 38. Tesor.* Tauola non corre al Comendatore, che risiede in Conuento, passati due anni, da che entrò in rendita. *Ord. 29. Com.* la quale non fù mai offeruata. Tauola, Soldea, e Residenza corre à chi è preso Schiauo in seruitio della Religione. *Ord. 4. offic.* Tauola, e Soldea à quelli, che il Consiglio giudica all' aspetto non hauer la debita età, corre da quel tempo, che il Consiglio arbitrarà douergli correre l' antianità. *Ord. 34. riceu.* Incapace è chi non fà il conto delle Tauole ogni semestre per tutto Aprile, e tutto Ottobre, ò in esso resta debitore. *Ord. 33. Tesor.* Anzi per tutto Giugno, e tutto Dicembre. *Conf. 20. Dicembre 1642.,* E passato quel Semestre, se non paga il debito, se gli carica il doppio. *Ord. 34. Tesor.* Come si faccia il conto delle Tauole trà gli Albergi, e Capitani nel giorno della partenza delle Galere. *Ord. 35. Galer.*

TESORIERO.

Tesoriero, e sua elettione come quella degl' altri Bagliui Capitolari. *Stat. 13. elett.* Tiene in gouerno la Bolla di ferro sotto i soliti Siggilli. *Stat. 29. Bagliu.* Può partir da Conuento con licenza del Consiglio compito, e si elegge vn suo Luogotenente, che hà in gouerno la sudetta Bolla. *Stat. 13. elett.* Assiste ai conti, che si rendono al Tesoro. *Stat. 29. Bagliu.,* E per consuetudine à tutti di giustitia della Camera.

TESTARE.

Testare non ponno i Fratelli, instituir herede, e far legati. *Stat. 1. proib.* eccetto il quinto dei mobili con licenza del Gran Maestro. *Vedi Quinto, & altri beni de quali Vedi Alienatione.*

TESTIMONII.

DEi Testimonij, che doueranno esaminare, deuono pigliare informatione i Commissarij delle proue: Et interrogarli, se le cose, che

che han deposto le fanno *de causa scientie*, ò per hauerle sentite dire, &c. Deuono esser Nobili, e da bene. Non sospetti. *Ord. 23. riceu.*, E d'età di più di quarant' anni in Catalogna. *Ord. 9. riceu.*, E si ricevono in segreto in Castiglia. *Ord. 27. riceu.*

Testimonij ponno produr le Parti litiganti auanti i Commissarij, i quali deuono prestare il giuramento in presenza delle Parti, & esaminarsi in assenza loro: e come debbano essere interrogati. *Stat. 1. 8. conf.* Non ponno i Fratelli ricusare d'esaminarsi nelle cause criminali ad istanza del Fiscale, e deponendo il falso, si priuano dell' habito. *Stat. Gran Maestro Garzes ordinat. 1604. in fine del tit. proib.* I Testimonij essendo della Gran Croce deuono andare ad esaminarsi in casa del Commissario s' è Gran Croce, benche d' inferior dignità: Altrimenti deuono esaminarsi nelle proprie case. *Conf. 29. Aprile 1633. e Giugno 1662.* Douendosi ripetere i Testimonij, prima esaminati, ne delitti de Fratelli fuor di Conuento, deuono esaminarsi sopra tutto il fatto. *Ord. 8. proib.* Cioè così à fauore, come contro il Reo.

TREGVA.

TRegua, ò Pace con Infedeli, non può farsi, se non dal Consiglio compito. *Stat. 22. proib.*

TVMVLTO.

TVmultuando i Fratelli contro i Fratelli, ò altri, ò trouati di notte con armi in hasta, ò archibusi, ò in quadriglia, quali pene incorrano. *Stat. 39. proib.*

TVRCOPILIERO.

TVrcopiliero, Capo della lingua d' Inghilterra, piglia il nome dai Turcopoli, ò siano Caualli leggieri. *Stat. 8. signif.* Sua carica esercitata hoggidì dal Siniscalco. *Vedi Siniscalco.*

TVTELA.

TVtela, ò cura proibita ai Fratelli senza licenza del Gran Maestro. *Conf. 30. Settembre 1654.*

UACAN:

VACANTE.

Vacante che cosa sia. *Vedi Mortorio.*

VACANZA DI COMENDE.

Vacano le Comende, ò per morte, ò per priuatione, ò per risegna. *Vedi Risegna.*

VAGABONDI.

Vagar fuori delle Comende prohibito ai Fratelli senza licenza dei Superiori. *Stat. 11. 12. proib.*

VENDERE.

Vendere, e comprare come sia lecito ai Fratelli. *Stat. 1. 2. contratt.*

VESTE.

Vesti honoreuoli, honeste, e longhe deuono portare i Fratelli. Non ponno portarle corte, se non in viaggio, ò con licenza del Gran Maestro, ò del Marefciale. *Stat. 6. offic.* Ne di diuersi colori, mà d'vn solo. *Stat. 6. offic.* Le vesti, che eccedono questa moderatione, deuono applicarsi al Tesoro. *Stat. 5. 6. offic.* Non ponno tagliarsi senza licenza del Gran Conferuatore. *Stat. 25. Bagliu.*

VFFICII DIVINI.

Ai Diuini Ufficij nelle Feste; e massime alla Messa grande, al Vesprou, & alle Processioni, deuono interuenire i Fratelli. *Stat. 62. Proib.*, e senza disturbo ai Sacerdoti. *Stat. 8. Chief.* Sedendo secondo l'ordine dell'antianità, e non occupando i banchi dei Gran Croci. *Stat. 9. Chief.* Ai Diuini Vfficij nel Choro deuono interuenire tutti i Capellani del Gran Maestro. *Stat. 6. Prior.* Gli Scriuani di Cancellaria, essendo Chierici. *Ord. 4. Cancell.*, & *ord. 88. Tesor.* l'Auucato, e Procurator delle cause del Tesoro, essendo Capellani. *Ord. 88. Tesor.*, e quali siano gli altri. *Vedi Canonica.* Ai Diuini Vfficij, & altre funtioni deuono interuenire i Capellani colla
super-

colla superpellicia (ò sia Cotta) *Ord. 18. Chief.* Ai Diuini Vfficij nel Choro, e nelle Processioni ponno portare i Capellani la Mozzetta nera. *Ord. 17. Chief.* Ai Diuini Ufficij nelle Chiese Matrici della Religione fuor di Conuento, quando debbano assistere i Capellani. *Ord. 19. Chief.*

VICECANCELLIERO.

Vicecancelliero si elegge dal Consiglio dei due, ò più Fratelli dotti, e sufficienti per l' esercizio della Cancellaria, presentati dal Gran Cancelliero. *Stat. 36. Bagliu.* Riceue i diritti, che prima riceueuano i Cancellieri. *Stat. 37. 38. Bagliu., e stat. 33. conf.* Entra nel Capitolo Generale, ne Consigli, e negli Sguardi, per registrare, e pubblicare i loro Decreti. *Stat. 25. conf.* Registra tutte le cose deliberate dal Consiglio, che spedisce. *Stat. 33. conf., e stat. 33. Bagliu.* Dà gli estratti dai libri di Cancellaria, eccetto dei decreti criminali. *Ord. 13. proib.* Non può spedir Bolle, ò siano lettere di maggior somma di Scudi cinquecento senz' ordine del Consiglio. *Stat. 70., e ord. 47. Tesor.* Ne licenza di partire ai debitori del Tesoro, ò delle lingue. *Ord. 66. Tesor.* Deu' esser proueduto dal Tesoro di cassa, carta, &c. *Ord. 10. Cancell.* suo Luogotenente s' elegge dal Consiglio per suo aiuto con stipendio honesto. Che deue mutarsi à beneplacito del Vicecancelliero à presentatione del Gran Cancelliero. *Ord. 4. Cancell.*

VISITE.

Visite, che deuono fare i Priori delle Comende, poste nei limiti dei loro Priorati ogni quinquennio. *Stat. 1. visit.,* Che si numera dal giorno della loro promotione. *Conf. 23. Agosto 1681. confirm. dalla S. Rota coram Paulutio Meleuit. Com. 16. Iunij 1683.* Il qual termine alle volte si accellera secondo i bisogni. *Stat. 1. visit.* Non potendo farle da sè i Priori; Deuono deputare altri, cioè vn Cavaliere Comendatore, & vn Capellano, & in sua mancanza vn Sacerdote Secolare. *Stat. 1., e ord. 3. visit.* Ordine del Capitolo Generale 1631. di visitarli i Priorati, non visitati. *Ord. 9. visit.* Visita deue farsi anco delle Camere Priorali con vn Cavaliere Comendatore, & vn Capellano, da deputarsi dal Capitolo Prouinciale. *Stat. 2. visit.* Qual sia la forma della visita. *Stat. 3. visit.* Giuramento di

to di non essersi occultata cosa alcuna ai Uisitatori. *Stat. 10. visit.*
 Libri delle Visite deuono conseruarsi in Cancellaria. *Ord. 2. visit.*
 Uisitatori deuono prouedere alle ruine delle Comende. *Stat. 7. visit.*
 e delle case forti nella Francia. *Ord. 1. visit.*, e che siano mantenute
 in debito stato le Chiese. *Stat. 26. Chief.* I Comendatori visitati altro
 non deuono somministrare ai Uisitatori, che il vitto moderato: abro-
 gato lo *Stat. 6. visit.*, che i Comendatori douessero rifarle le spese
 delle caualcature, serui, & altro. *Ord. 6. visit.* In Castiglia, e Por-
 togallo le spese si fanno à rata parte. *Ord. 7. visit.* cioè parte dai Uisi-
 tatori, e parte dai Comendatori. Pena dei Priori, e Uisitatori, che
 non fanno la visita. *Stat. 4. visit.*, e di chi non adempisce i precetti
 della visita. *Stat. 5. visit.*


V N I R E.

VNir due Comende di debole entrata ponno i Priori: & i Membri
 lontani dai loro Capi alle più vicine Comende col consenso del
 Capitolo Prouinciale. *Stat. 41. Com.*, e della lingua, e la conferma
 del Consiglio, come si legge nella nuoua compilatione,

V S V R A.

VSura prohibita ai Fratelli sotto grauissime pene. *Stat. 4. contratt.*

I L F I N E.



IN BORGONOVO,
 Nel Marchefato di Roccaforte, MDCCXVIII.

Per Antonio Scionico, Stampatore Camerale.
 Con licenza de' Superiori.

